



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

School of Advanced Study

DOTTORATO DI RICERCA

XXXVI CICLO

AREA SCIENTIFICA

Legal and Social Science

CURRICULUM

Civil Law and Constitutional Legality

TITOLO TESI

SOSTEGNO E PROTEZIONE DEI GIOVANI

VERSO L'AUTONOMIA SOCIALE

RELATORE

Ch.mo Prof. Francesco Rizzo

DOTTORANDA

Veronica Rita Miarelli

TUTOR AZIENDALE

Simone De Santis

*A te Luna,
mia luce e guida.*

Sommario:

INTRODUZIONE P.3

Cap. 1 IL DIRITTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO NEL PASSAGGIO ALLA MAGGIORE ETÀ.....P.7

1. Premessa. 2. La persona. 3. La famiglia. 3.1. Evoluzione della famiglia nei Codici del 1865, 1965 e del 1942 e nella Costituzione. 3.2. Gli anni delle riforme, breve cenno. 5. Capacità giuridica e capacità di agire. 6. Eguaglianza e unità familiare. 7. Misure di protezione. 7.1. Interesse superiore del minore. 7.2. Istituto dell'affido. 7.3. Affidamento alle comunità di tipo familiare. 8. Tra vulnerabilità dei Care Leavers e prosieguo amministrativo. 9. Diritto all'ascolto. 9.1 Limiti nel diritto all'ascolto. 9.2. Il diritto a non essere ascoltato. 10. Legge del 26 novembre 2021, n. 206. 11. Genitorialità da luogo sociale.

Cap. II PROGETTO ROCKABILITY.....P. 98

1. Il luogo delle scelte. 2. La necessità dello svincolo. 3. Empowerment personale e di luogo. 4. Care leavers, verso una comunità diffusa. 5. Esito e feedback dei Care Leavers rispetto all'esperienza del progetto Rockability.

Cap. III CARE LEAVERS NETWORK.....P. 113

1. Agevolando. 2. Care Leavers Network – 3. Progetto sperimentale “*Care Leavers*” nazionale. 4. Tra Network e Tecnologia di Comunità. 5. Osservazioni conclusive.

BIBLIOGRAFIA

GIURISPRUDENZA

SITOGRAFIA

INTRODUZIONE

Il presente lavoro intitolato “Sostegno e protezione dei giovani verso l'autonomia sociale” è promosso dalla “*International School of Advances Studies*” dell'Università degli Studi di Camerino all'interno dell'area scientifica “*Legal and social science*” della ricerca della Scuola di giurisprudenza curriculum “*Civil law and constitutional legality*” istituito e promosso con la collaborazione della Regione Marche e, nello specifico, cofinanziato dall'Associazione di Santa Rita in Roccaporena che tra l'altro, attraverso diversi progetti come ad esempio “*Rockability*”, promuove iniziative per lo sviluppo di uno spazio attivo di relazione per favorire e attuare programmi di trasformazione e rigenerazione sia dell'area territoriale di Roccaporena fornendo un contributo allo sviluppo del territorio sia alle persone giovani di età accogliendole in esso poiché allontanate dalle famiglie di origine.

L'analisi del presente lavoro consta nella (ri)valutazione della normativa inerente alle misure di accompagnamento per i minori e i giovani adulti in uscita da percorsi di accoglienza c.d. “*Care leavers*”.

Nel momento in cui la persona giovane di età viene ad essere allontanata dalla famiglia di origine, il rispetto e la tutela dell'interesse della stessa rende legittimo l'intervento dello Stato ai fini dell'allontanamento dalla propria famiglia quando il suo diritto ad una crescita sana è gravemente compromesso.

Ad oggi, in Italia, la tematica dei neomaggiorenni che lasciano il percorso di cura non ha avuto negli anni particolare attenzione, nonostante alcune esperienze locali significative e innovative.

Nel nostro Paese la sua presa d'atto istituzionale è recente e ancora affidata a una linea di finanziamento temporanea e per questo circoscritta a

interventi sperimentali. Infatti, una volta raggiunta la maggiore età, non sono ancora presenti interventi specifici per l'accompagnamento verso l'autonomia del giovane - eccetto l'istituto del prosieguo amministrativo - attraverso il quale si offre a questi giovani la possibilità di essere "accuditi e accompagnati" fino al compimento del ventunesimo anno di età, consentendo loro di restare presso la famiglia affidataria o in comunità. Da questo istituto giuridico, risalente al R.D. 1404/1934, si assicura un'estensione del sostegno e dell'accompagnamento al neomaggiorenne che versa in situazioni di particolare disagio, di fatto "prolungando" giudizialmente il termine della piena autonomia, nel limite massimo di tre anni.

Tuttavia, la fuoriuscita dal sistema di accoglienza dà come raggiunta l'autonomia individuale del ragazzo o della ragazza che si affaccia alla vita adulta in maniera indipendente; questo "limite analitico", rappresenta il momento in cui il giovane è considerato a tutti gli effetti come individuo autonomo all'interno della società senza considerare le condizioni di disagio materiale, psicologico o emotivo che magari sono ancora chiamati ad affrontare nella "vita reale" che li aspetta.

Ad oggi, secondo il report italiano della ricerca, in Italia si contano circa 3.000 *Care leavers* ogni anno e il dato allarmante è che 2/3 di loro non fanno ritorno alla famiglia di origine.

Nel presente lavoro si analizzano politiche d'intervento sull'intero territorio nazionale di sistemi a supporto dei minorenni e dei neomaggiorenni; progetti volti a garantire un modello di accoglienza, residenziale e temporanea, frutto di un intreccio di attori che a vario titolo contribuiscano alla sua realizzazione e al suo mantenimento in una logica di governance partecipata, di co-responsabilità e di continua generazione di opportunità.

Si esaminano alcune possibili soluzioni nonché modalità di accompagnamento dei giovani verso l'autonomia sociale, come la c.d. "genitorialità sociale", che vede un soggetto adulto svolgere il ruolo di genitore nei confronti di chi è biologicamente e legalmente figlio d'altri e con il quale gli è impossibile costituire un rapporto giuridico di filiazione; in tutti questi contesti il termine "famiglia" si allarga a ricomprendere situazioni di fatto che prescindono dall'esistenza di legami giuridicamente riconosciuti.

Quello che si vuole evitare è il fenomeno della c.d. "esclusione sociale", ovvero l'esposizione ad un elevato rischio di esclusione sociale dei giovani legato al rapido raggiungimento dell'età adulta a cui questi sono chiamati, indipendentemente dalla contingenza del momento educativo o del percorso di recupero ancora in atto. Il risultato sarà un aumento della loro autostima e un'interiorizzazione in grado di mobilitare le risorse personali del giovane verso l'acquisizione di competenze relazionali e di vita e quindi verso una crescente autonomia.

CAPITOLO I

IL DIRITTO ALL'ACCOMPAGNAMENTO NEL PASSAGGIO ALLA MAGGIORE ETÀ

Sommario: 1. Premessa. 2. La persona. 3. La famiglia. 3.1. Evoluzione della famiglia nei Codici del 1865, 1965 e del 1942 e nella Costituzione. 3.2. Gli anni delle riforme, breve cenno. 5. Capacità giuridica e capacità di agire. 6. Eguaglianza e unità familiare. 7. Misure di protezione. 7.1. Interesse superiore del minore. 7.2. Istituto dell'affido. 7.3. Affidamento alle comunità di tipo familiare. 8. Tra vulnerabilità dei Care Leavers e prosieguo amministrativo. 9. Diritto all'ascolto. 9.1 Limiti nel diritto all'ascolto. 9.2. Il diritto a non essere ascoltato. 10. Legge del 26 novembre 2021, n. 206. 11. Genitorialità da luogo sociale.

1. Premessa

A partire dagli anni Ottanta del XX secolo molti sono stati gli interventi legislativi volti a garantire i diritti dei minori di età, contribuendo a rendere esigibile il loro diritto alla famiglia.

Ora, dai dati presentati dall'Istituto degli Innocenti¹, a seguito dell'allontanamento dalla famiglia, si evince che tra i minorenni in affido familiare o in accoglienza residenziale le motivazioni dello stesso sono prevalentemente: l'incapacità educativa dei genitori, problemi di

¹ L'Istituto degli Innocenti di Firenze è una delle più antiche istituzioni pubbliche italiane dedicate all'accoglienza dei bambini, alla loro educazione e tutela. Dal 5 febbraio 1445, l'Istituto opera ininterrottamente per la difesa e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Oggi è un'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP, L.R. 43/2004, art. 32), www.istitutodegliinnocenti.it/it, la data dell'ultimo accesso alla Url citata è del 10 ottobre 2023.

dipendenza di uno o entrambi i genitori, problemi di violenza domestica o trascuratezza materiale o affettiva del minore.

Lo Stato, tramite il provvedimento dell'allontanamento, li tutela dovendo poi però garantire loro un supporto economico, educativo e affettivo; questa tutela, tuttavia, cessa al compimento del diciottesimo anno di età - eccetto i casi in cui viene emesso il prosieguo amministrativo - lasciando molti di questi giovani c.d. *Care Leavers* in un limbo che li mette in una condizione svantaggiosa ulteriore rispetto i propri coetanei.

Il raggiungimento dell'autonomia di una persona giovane è certamente un percorso individuale influenzato però da fattori esterni quali: il sostegno familiare, le reti relazionali, la possibilità di studiare e di formarsi, un idoneo accompagnamento per l'inserimento nel mondo del lavoro; la presenza e l'adeguatezza di tali strutture transitorie sono pertanto necessarie per formare cittadini nel pieno possesso dei loro diritti di cittadinanza, che siano attori sociali consapevoli ed effettivamente autonomi.

Si passa dalla protezione, come dimensione caratterizzante della tutela, all'"autonomia", in cui si chiede al ragazzo di diventare improvvisamente "adulto".

Nel caso dei neomaggiorenni allontanati dalla famiglia di origine durante la loro minore età, sono le istituzioni a dover garantire sostegno e accompagnamento, sopperendo a un'assenza rilevante, ovvero quella del supporto familiare di origine².

In Italia non esiste un sistema di rilevazione preciso e affidabile che permetta di stabilire con certezza il numero di questi giovani presenti sul

²Per maggiori informazioni cfr.: N. CEVOLANI, *Specifici poteri di rappresentanza sostanziale in capo al curatore speciale del minore* in La Minoría de edad como factor de vulnerabilidad: desafíos presentes y futuros en el ámbito de derecho privado, Navarra, Aranzadi, 2023, pp. 305 ss.

territorio nazionale; tuttavia, il materiale di ricerca disponibile, relativo alle condizioni dei minori fuori famiglia, permette di fissare intorno alle 2.700-3.200 unità il numero di ragazzi e ragazze che ogni anno escono dal circuito di accoglienza perché maggiorenni.

Una risposta effettiva, alle difficoltà che i Care Leavers devono affrontare lungo la loro strada verso l'autonomia, può venire soltanto da un'azione congiunta degli attori che sono in prima battuta coinvolti nel loro percorso affinché si possa garantire un intervento di accompagnamento verso la piena autonomia, fornendo così un supporto di cui solitamente si fa carico la famiglia di origine. Da qui, si può ricavare una visione più ampia di "genitorialità"; una genitorialità che si esprime non solo attraverso la presenza di due genitori, ma anche attraverso un luogo o un servizio.

2. La persona.

“La persona”. Nel linguaggio giuridico, con la parola “persona” si fa riferimento ad ogni soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito all'uopo della necessaria capacità giuridica. In altre espressioni, pur avendo valore specifico, il significato coincide con quello comune: diritti della persona, i diritti intransferibili che proteggono la persona come tale, nei suoi aspetti essenziali e nelle sue manifestazioni immediate (diritto alla vita, al nome, all'onore, alla propria immagine, ecc.).³ L'autorevole dottrina Perlingeriana sottolinea come i diritti della personalità siano situazioni soggettive proprie di ciascuna persona in

³ La parola “*persóna*” deriva dal latino *persōna*, voce di origine etrusca, ovvero «maschera teatrale». Nel corso del tempo, questa parola prese il valore di «individuo di sesso non specificato», «corpo», usata come termine grammaticale e teologico. *Enc. giur.* Treccani

quanto tale, giacché ne costituiscono gli attributi fondamentali e immancabili, rivolti a realizzare prima di ogni altra istanza i bisogni di ordine esistenziale, e solo subordinatamente, anche quelli di carattere materiale; dunque, sono quei diritti che servono a tutelare l'interesse della persona a costruire la propria identità e ad esplicitare la propria personalità. Con la medesima interpretazione si chiede un superamento della visione strutturale della personalità – coincidente con la nozione di capacità giuridica quale idoneità alla titolarità di diritti soggettivi – a riserva di una valutazione invece funzionale: «Soggetto non è la personalità. La personalità è valore obiettivo, interesse, bene giuridicamente rilevante. Valore e bene che si attuano in forma dinamica dalla nascita alla morte della persona, la quale, a sua volta, si sviluppa con una propria formazione, con una propria educazione, con proprie scelte. Tutto questo attiene alla dinamica della personalità, alla personalità come valore e non come capacità giuridica o soggettività»⁴.

I diritti di personalità trovano una disciplina all'art. 2 della Carta costituzionale insieme alle disposizioni presenti nella Carta dei diritti fondamentali dell'uomo e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che pongono al centro la persona. Ad ogni modo, l'art. 2 della Costituzione è fondamentale in relazione a tutti i diritti della personalità poiché può venire in rilievo nel diritto al nome, all'immagine, alla reputazione, alla riservatezza, alla famiglia, alla salute, all'autodeterminazione. Questo articolo, infatti, non fa riferimento a specifici diritti della personalità ma contiene una clausola in generale; si modella in relazione alla società e al tempo in cui trova applicazione consentendo dunque di adeguare

⁴ P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, ESI, 2018, pp. 84 ss.

l'ordinamento ai nuovi interessi che vengono in rilievo e che hanno diritto di una protezione⁵.

Il diritto è lo strumento che l'ordinamento riconosce per tutelare gli interessi di ogni singolo individuo; il diritto è la forma giuridica della tutela. Il diritto di ogni persona, il diritto dunque soggettivo è lo strumento che l'ordinamento riconosce alle persone per tutelare interessi ritenuti meritevoli di tutela; questi sono funzionali a garantire la libera esplicazione della personalità essendo connessi sia alla sfera morale che relazionale⁶.

3. La Famiglia.

L'etimologia della parola “famiglia” è da ricondursi al termine osco *faama* cioè *casa*, da cui il latino *familia*, cioè l'insieme dei *famūli*: moglie, figli, servi e schiavi del *pater familias* il capo della *gens*. Pertanto, la parola *famiglia* in senso stretto ed originario, significa piccola comunità di “persone che abitano nella stessa casa”; in senso ampio, invece, comunità umana, diversamente caratterizzata nelle varie situazioni storiche e geografiche, ma in genere formata da persone legate fra loro da un rapporto di convivenza, di parentela, di affinità, che costituisce l'elemento fondamentale di ogni società, essendo essa finalizzata, nei suoi

⁵ Per approfondimenti cfr.: A. MASSONS-RIBAS, *El derecho de participación de los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección a la infancia. Análisis de su reconocimiento en la legislación española* in La Minoría de edad como factor de vulnerabilidad: desafíos presentes y futuros en el ámbito de derecho privado, Navarra, Aranzadi, 2023, pp. 333 ss.

⁶ I diritti della personalità sono: inviolabili, perché non possono essere violati dallo stato, che deve invece promuoverli, l'art. 2 dice: “la Repubblica li garantisce”, non possono essere violati dai privati; imprescrittibili, poiché non si perdono se non li si usano; intrasmissibili mortis causa, dal momento che sono coesenziali alla persona; indisponibili, poiché non si possono alienare o vendere.

processi e nelle sue relazioni, alla perpetuazione della specie mediante la riproduzione⁷.

Il dizionario della lingua italiana, sotto l'aspetto antropologico e sociologico, definisce la famiglia come gruppo sociale caratterizzato dalla residenza comune, dalla cooperazione economica, e dalla riproduzione; seguono poi una serie di formule espressive che si sono sviluppate nel corso degli anni, in cui la presenza di un aggettivo ne specifica il significato – famiglia *nucleare*, famiglia *ristretta*, famiglia *estesa*, famiglia *allargata*, famiglia *patriarcale*, famiglia *di fatto*, famiglia *monogamica* o *poligamica*, famiglia *arcobaleno* e così via.

In nessuna norma scritta del nostro ordinamento però è possibile rinvenire una definizione di “famiglia”. La definizione, sopra citata, risente della diffusione a livello storico-sociale del modello di famiglia tradizionale fondata sull'istituto giuridico del matrimonio cui si legavano gli istituti della filiazione, della parentela e della affinità.

Attraverso un breve excursus storico, si possono rammentare le varie fasi che hanno portato all'odierno concetto di famiglia: dall'affermazione della famiglia nucleare, tra il XIV e il XV secolo, alla nascita della famiglia coniugale intima, avvenuta nella metà dell'800, alla prima crisi della famiglia intesa come veicolo di valori sociali e religiosi, che caratterizzò i primi anni '70. Attraverso la l. n. 898 del 1970, ci fu il superamento dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale ed ha spogliato quest'ultimo da qualsivoglia connotato sacro, facendo venir meno la concezione istituzionalistica del matrimonio e consegnando progressivamente il rapporto all'incondizionata volontà delle parti. Giunge così a compimento il processo di privatizzazione del matrimonio e della famiglia, sfociando nella

⁷www.dirittoefamiglia.it, la data dell'ultimo accesso alle Url citata è del 23 novembre 2023.

liberalizzazione delle relazioni di tipo familiare, scelte dagli interessati «in ragione» della propria identità personale e della logica solidaristica e non, invece, in funzione di una forma giuridica precostituita.

Si approda, all'ampio arcipelago, sparso nelle acque del pluralismo etico, fatto di tante isole, talora molte lontane da quella delle origini; la quale, tuttavia, anche se abbondantemente erosa, continua ad esserci mantenendo intatto il suo nucleo essenziale comunionale.

Dinanzi a questa geografia della famiglia, ben intesa «quale funzione della persona» il rapporto tra l'essere e il dover essere è diretto non soltanto da regole a struttura ipotetica, ma prima di tutto da regole di principio, che rendono l'ordinamento flessibile, poroso, dotandolo dei criteri di selezione dei principi di rilevanza e di definizione dei relativi contenuti⁸.

L'esperienza contemporanea segna, tuttavia, un significativo incremento della formulazione di nuclei sociali conviventi legati da relazioni affettive stabili che prescindono dal modello tradizionale. Si tratta di modelli familiari alternativi a quello fondato sul matrimonio, che hanno trovato riconoscimento a livello normativo a séguito dell'emanazione della l. 20 maggio 2016, n. 76, attraverso la quale è stata introdotta l'unione civile, quale vincolo giuridico riservato alle persone dello stesso sesso e una disciplina specifica in materia di convivenza⁹.

Nonostante lo sviluppo delle nuove forme, la famiglia nucleare tradizionale continua a essere generalmente considerata l'ambiente migliore in cui crescere figli e resta la norma di riferimento per la valutazione di qualunque altro tipo di famiglia. Spesso si dà per scontato

⁸ R. SENIGAGLIA, *Cristianesimo, diritto civile, "famiglie": evoluzione di un radicamento culturale*, in *Rass. dir. civ.*, vol. IV, 2021, pp. 1525 ss

⁹ C. IRTI, *Nuovi modelli familiari e tutela del minore nella crisi del rapporto di coppia* in *Dir. civ. min.*, A. CORDIANO e R. SENIGAGLIA, ESI, 2022, pp. 160 ss.

che più ci si allontana dal modello di famiglia tradizionale, maggiore possa essere il rischio che il benessere psicologico dei figli è compromesso. Ma la domanda da porsi è se effettivamente le cose stanno così; la risposta dipende dalla misura in cui queste nuove famiglie differiscono da quelle tradizionali in ciò che concerne gli aspetti della vita familiare più importanti per un sano sviluppo psicologico dei figli, e più precisamente dalla misura in cui offrono un ambiente meno supportivo. Pertanto, in via preliminare è sempre necessario considerare quali fattori siano associati a uno sviluppo infantile ottimale nelle famiglie tradizionali. L'influenza della famiglia viene spesso concettualizzata in base a tre componenti interconnesse: il benessere psicologico dei genitori; la qualità della relazione tra genitori e figli; le caratteristiche psicologiche del bambino. Ognuna di esse deve essere considerata nel contesto sociale in cui si forma la famiglia¹⁰.

3.1. Evoluzione della famiglia nei Codici del 1865, 1965 e del 1942 e nella Costituzione.

Il Codice civile italiano del 1865 che s'ispirò al Code Civil francese del 1804 con alcune innovazioni rispetto a questo, per la prima volta in Italia, introduceva una disciplina del diritto di famiglia unitaria ed omogenea fondata su una concezione istituzionalistica della famiglia portatrice di un interesse superiore¹¹. Oltre a ciò, si parlava di *patria potestas*, il cui esercizio

¹⁰ S. GOLOMBOK, *Famiglie moderne: genitori e figli nelle nuove forme di famiglia*. Elsevier Italia, Milano, 2016.

¹¹ Per maggiori informazioni cfr.: Á. BUENO BIOT, *El interés superior del menor como criterio rector en las relaciones abuelos-nietos*, La Minoría de edad como factor de vulnerabilidad: desafíos presentes y futuros en el ámbito de derecho privado, Navarra, Aranzadi, 2023 pp. 319-332; J. DELGADO-SÁEZ, *El principio del interés superior del menor como pilar fundamental de la guarda y custodia de los hijos menores* in La Minoría de edad como factor de vulnerabilidad: desafíos presentes y futuros en el ámbito de derecho privado, Navarra, Aranzadi, 2023, pp. 417-430.

era esclusivamente assegnato al padre e con una soggezione del figlio quasi totale.

Vi fu poi una “riscrittura” del codice che diede luogo alla codificazione del 1939; essa rimase, nella sostanza, fedele al modello codicistico del 1865, con l’apporto di alcune innovazioni.

I figli adulterini potevano essere riconosciuti dal genitore non coniugato e, a certe condizioni, anche dal genitore coniugato. I genitori in buona fede avrebbero, poi, potuto riconoscere i figli adulterini e per quelli riconoscibili sarebbe stata concessa la facoltà di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità.

Il codice del 1942 presenta un’architettura familiare pressoché simile a quella del codice precedente che fonda la famiglia sul matrimonio e la definisce come un’entità distinta dai singoli componenti della stessa.

Viene ribadita ancora la supremazia del marito e padre considerato come custode e garante dell’unità familiare; viene altresì prevista una tutela giuridica piena attribuita ai figli nati nel matrimonio differente da quella debole accordata a quelli nati al di fuori di esso.

Negli anni ‘40 e ‘50 vennero abrogate le disposizioni del codice contenenti riferimenti alla razza e nel 1948 entrò in vigore la Costituzione, i cui principi fondanti collidevano con molte delle previsioni codicistiche. In particolare, la posizione di supremazia del marito e padre trovò come ostacolo l’art. 3 della Costituzione che sanciva il principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, seppure con la limitazione relativa alla tutela dell’unità familiare. Con l’entrata in vigore della Carta costituzionale si ebbe un cambiamento radicale circa le fonti del diritto, poiché da quel momento il luogo in cui si trovavano i principi fondamentali del diritto privato non era più il Codice civile ma la Costituzione medesima.

Quest'ultima presenta caratteristiche innovative in tema di diritto di famiglia soprattutto perché proclama l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché per il riferimento ai diritti della famiglia intesa come società naturale, contrariamente al Codice civile che considerava la famiglia come una comunità.

La costituzione privilegia la famiglia come «società naturale, nell'accezione di insopprimibile esigenza essenziale alla vicenda umana, ed altresì luogo ove si sviluppa la persona»¹². L'art. 29 è la prima disposizione avente ad oggetto i rapporti familiari; il comma 2 dell'art. 29 cost., segna una scelta fondamentale per la vita e l'organizzazione dei rapporti familiari. Rifiuta ogni scelta di tipo autoritario incentrata sulla supremazia di uno dei coniugi, in particolare del marito, e pone quale unico e possibile limite all'eguaglianza la necessità di salvaguardare l'unità familiare. L'esclusione di qualsiasi posizione di inferiorità riguarda non soltanto i rapporti patrimoniali o quelli inerenti alle decisioni familiari ma anche tutto ciò che attiene al rispetto delle reciproche personalità e dignità - c.d. principio di eguaglianza tra i coniugi¹³.

Quanto ai «diritti della famiglia» nel corso del tempo sono nate diverse correnti di pensiero: la dottrina maggioritaria esclude che si possa individuare un insieme di diritti spettanti alla famiglia, in quanto soggetto autonomo rispetto ai singoli che ne fanno parte¹⁴; e ancor più si nega che l'istituto della famiglia possa essere titolare di un interesse separato e

¹² P. PERLINGIERI, *Sui rapporti personali nella famiglia*, in *Dir. fam. e pers.*, 1979, ora anche in *Aa.Vv., Rapporti personali nella famiglia*, p. 19.

¹³ M. BESSONE, *Rapporti etico-sociali*, Art. 29-34, Zanichelli e Roma Società Editrice del Foro Italiano, 1976, p. 25.

¹⁴ M. BESSONE, *op. cit.* pp. 36 ss.; L. MENGONI, *La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano*, pp. 268 ss.

autonomo superiore a quello del pieno e libero sviluppo delle persone¹⁵. Dunque, le «ragioni della famiglia mancano di autonomia rispetto alle ragioni individuali» e, pertanto, va respinta ogni tendenza ad una entificazione della famiglia, la quale non può essere intesa né come persona giuridica né come autonomo soggetto di diritti¹⁶.

Tuttavia, una diversa impostazione ha avallato visioni pubblicistiche e superindividuali della famiglia ovvero una sua soggettività privata di diritto costituzionale¹⁷; o c'è chi ha ravvisato nella famiglia un ordinamento giuridico autonomo.

Il testo costituzionale riferisce il fondamento della famiglia nel matrimonio ponendo due problemi interpretativi di rilievo: in primo luogo è necessario accertare il ruolo che effettivamente si è voluto dare al matrimonio; e dall'altro se la scelta del costituente implichi anche una determinata opzione per quanto attiene alla esistenza di un principio di indissolubilità del vincolo.

Per quanto riguarda il primo problema, ci si è interrogati sulla tutela costituzionale della c.d. famiglia di fatto, ovvero, come è stata più correttamente definita, della famiglia non fondata sul matrimonio giuridicamente rilevante¹⁸.

Secondo la dottrina più intransigente il riferimento al matrimonio acquista un valore assoluto di difesa dell'istituzione matrimoniale, tale da consentire il rifiuto di qualsiasi forma di tutela alle libere unioni e tale da confinare la libera convivenza nell'irrilevante giuridico.

¹⁵ P. PERLINGIERI, *Riflessioni sull'«unità della famiglia»*, in *Dir. giur.*, 1970, ora anche in *Aa. Vv.*, *Rapporti personali*, cit. p. 7 ss.; G.B. FERRI, *Persona umana e formazione sociale*, in *Justitia*, 1977, p. 88.

¹⁶ P. PERLINGIERI, *I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare*, in *Rass. Dir. civ.*, 1982, p. 73 s.

¹⁷ P. BARILE, *Il soggetto privato nella costituzione*, Cedam, 1953, p. 14 ss.

¹⁸ F. PROSPERI, *La famiglia non «fondata sul matrimonio»*, ESI, 1980, p. 197 ss.

Diversamente, attualmente prevalente, in linea con la scelta del costituente, è l'orientamento che, pur costituendo un privilegio alla famiglia legittima sul fondamento del comma 1 dell'art. 29 e del comma 3 dell'art. 30 considera nel modo più assoluto non eliminabile la tutela offerta alle convivenze more uxorio dall'art. 2 cost. quali formazioni sociali astrattamente idonee a svolgere quella funzione di luogo di affari per lo sviluppo e la tutela del valore della persona.

In senso diverso, un orientamento più recente, sostiene che la famiglia non fondata sul matrimonio, pur essendo «sussumibile» nella nozione di «formazione sociale» (art. 2 cost.) non potrebbe trovare in questa norma tutela e garanzia, e ciò sul presupposto che «l'art. 2 cost. non enuncia il “riconoscimento” delle formazioni stesse, né indica lo statuto di esse (lasciando dunque al legislatore il compito di definire quest'ultimo e lo stesso compito di indentificare quali delle formazioni sociali siano meritevoli di tutela)».

Secondo quanto attiene il secondo problema interpretativo, l'individuazione del fondamento della famiglia nel matrimonio ha posto in dottrina un problema di compatibilità tra l'articolo in questione e la normativa sul divorzio, ovvero l. 1° dicembre 1970, n. 898, modificata dalla l. 7 marzo 1987, n. 74. La dottrina sottolinea che la scelta del legislatore è per l'effettiva tutela della persona dei singoli che non troverebbe adeguata realizzazione in una scelta aprioristica ed astratta di indissolubilità ovvero di dissolubilità del vincolo. Più efficace appare la prevalenza del principio di conservazione del vincolo ogni qual volta la formazione sociale “famiglia” risulta «necessaria per lo sviluppo delle persone componenti la stessa»: la scelta è per una soluzione equilibrata che rispecchi le libertà individuali, ma

nello stesso tempo responsabilizzi le persone - c.d. principio di conservazione e tutela della persona¹⁹.

3.2. *Gli anni delle riforme, breve cenno.*

Gli anni '60 e '70 furono molto importanti per il diritto di famiglia. Sia i politici che la società stessa capirono che la disciplina di questo diritto necessitava di una radicale riforma per poter stare al passo con l'evoluzione culturale dell'epoca. Pertanto, vennero introdotte alcune modifiche come: uguali diritti e doveri in capo ai coniugi all'art. 143, comma 1; la regola dell'accordo tra coniugi anche in riferimento all'esercizio delle prerogative verso i figli, (art. 316 comma 1 e 2) e portò con sé nuovi principi guida quali l'uguaglianza di trattamento tra figli naturali e legittimi. Questi erano principi comuni a molti paesi Europei che attuarono, nello stesso anno, importanti modifiche normative.

Le riforme sopra citate portano con sé la tendenza di poter affermare una concezione individualistica del matrimonio ponendo l'attenzione sull'interesse dei singoli e sulla pubblicizzazione degli istituti volti a tutelare il minore.

L'evoluzione della società e dei costumi della nostra Nazione, non disgiunta dall'opportunità di "allineamento" alle normative nel tempo intervenute in gran parte dei paesi europei ed occidentali, ha imposto al nostro legislatore la necessità di disciplinare anche altre forme di convivenza *more uxorio* (sia eterosessuali che omosessuali), al di fuori della previsione - peraltro assolutamente chiara ed inequivocabile - del modello di famiglia naturale individuata dall'art. 29 Cost.

¹⁹ P. PERLINGIERI, *Commento alla costituzione*, pp. 118-189

È stata così data una lettura estensiva alla Carta fondamentale che ha visto nell'art. 2 della stessa una norma di contenuto aperto in grado di tutelare le diverse formazioni sociali, tra le quali si sono fatte rientrare anche le convivenze etero e omosessuali.

La stessa Corte, mentre in prima battuta ha tenuto un atteggiamento prudente e cauto, ha poi avvallato - con la l. n. 76/2016 - un'ampia e incondizionata apertura verso le convivenze, qualificate come formazioni sociali²⁰.

L'istituto dell'unione civile, disciplinato dalla legge ordinaria, ha sancito l'esistenza di una pluralità di modelli anche sul piano legislativo ed ha di fatto alterato ulteriormente il significato tradizionale del matrimonio, inteso come istituto destinato a soddisfare i bisogni e le prerogative di una coppia necessariamente eterosessuale.

Nel quadro evolutivo sopra delineato, un altro passaggio fondamentale è dato dalla l. n. 219/2012, che ha previsto il nuovo art. 315 c.c.: *“Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”*, sancendo così dell'unicità dello *status* di figlio, senza più distinzione tra figlio nato fuori o dentro il matrimonio, che pertanto non riveste più effettiva rilevanza per la determinazione dello stato di figlio.

Anche al riguardo, possiamo sottolineare nuovamente come il matrimonio, concepito nella Costituzione come momento formale necessario per assicurare la tutela degli interessi familiari, abbia di fatto perso il valore attribuitogli - come detto - dall'art. 29 Cost.

La parificazione è avvenuta anche a livello formale e terminologico, con l'eliminazione dei termini “legittimi e naturali” in riferimento ai figli. Così facendo, la riforma della filiazione ha posto al centro l'interesse del minore.

²⁰ L. BALESTRA, *Diritto di famiglia, prerogative della persona e Carta costituzionale: settant'anni di confronto*, in *Giust. civ.*, n.1, 2018, pp. 256 ss.

Ora, ci si può porre legittimamente l'interrogativo su quali possano essere i confini del fenomeno familiare, una volta appurato che essi – nella rapida evoluzione sociale in atto - sono sicuramente mobili, in espansione ed in qualche modo fluttuanti; e si giunge alla considerazione che mentre “ab origine” la Costituzione contrastava un Codice che necessitava di un rinnovamento, ora la legislazione ordinaria ha superato l'impianto costituzionale degli artt. 29 e 30.

Mentre all'inizio delle riforme del diritto di famiglia vi era la metafora dell'arcipelago formato da un'isola grande, che rappresentava la famiglia fondata sul matrimonio, e da isole minori, quali i diversi modelli familiari apparsi nella società, ora si può arrivare a sostenere che l'arcipelago si sia ricongiunto alla terraferma con una nuova giurisdicizzazione delle relazioni familiari²¹.

5. Capacità giuridica e capacità di agire

Ogni essere umano, in quanto parte integrante di una società regolamentata dal diritto, è una persona capace di esercitare diritti e di adempiere doveri.

La persona è accolta nel mondo del diritto con la nascita ovvero con il distacco dal grembo materno, in modo naturale o artificiale con l'ausilio della scienza medica, purché il feto nasca vivo²². Per acquisire la capacità giuridica, non è sufficiente nascere ma occorre nascere vivi.²³ Non è

²¹ L. BALESTRA, *Diritto di famiglia, prerogative della persona e Carta costituzionale: settant'anni di confronto*, op. cit. pp. 250 ss.

²² P. RESCIGNO, *Nascita*, in *Codice civile*, a cura di: Cirillo G.P., CUFFARO V., RESCIGNO P., ROSELLI F., Giuffrè, 1994., p. 12 ss.

²³ Nell'ipotesi, quindi, in cui il feto muoia durante la fase apnoica della vita ex-trauterina non acquisterà capacità giuridica. Tuttavia, anche al nascituro è riconosciuta una particolare capacità giuridica, che può avere rilevanza pratica in ambito di responsabilità sanitaria. «Il

richiesto, invece, l'ulteriore requisito della vitalità cioè l'attitudine a rimanere in vita. È opinione corrente e condivisa che la denuncia e l'iscrizione nei registri dello stato civile hanno soltanto la funzione di mera certificazione dell'esistenza del soggetto e non incidono sul momento dell'acquisizione della predetta capacità. Quindi, l'idoneità a diventare titolare di diritti e di doveri, detta capacità giuridica, si acquisisce, come stabilito dall'art. 1 c.c., al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica²⁴.

La persona con la capacità giuridica diviene soggetto di diritto riconosciuto anche dall'art. 22 della Cost. che enuncia il principio secondo cui nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica. Tuttavia, nel periodo immediatamente precedente alla Rivoluzione francese nel diritto si distinguevano: soggetti di religione cattolica, protestante, ebrei, soggetti appartenenti alla borghesia, al clero, ai servi; quindi, non tutti i soggetti avevano lo stesso status giuridico poiché questo si differenziava in relazione al ruolo che ricoprivano nella società. Con la caduta dell'ancien regime si ha un cambiamento di pensiero secondo cui gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti.

Ora, in riferimento alla capacità giuridica, il codice si limita a stabilire soltanto quando una persona fisica acquista questa capacità, ma non ne offre una definizione, motivo per il quale la nozione di capacità giuridica è stata oggetto di molteplici indirizzi dottrinali. Da una parte è dominante l'opinione che identifica la capacità giuridica con la soggettività giuridica che

nascituro è terzo protetto dal contratto stipulato dalla madre con il sanitario e con la struttura sanitaria. Gli va riconosciuta, pertanto, legittimazione risarcitoria per i danni derivanti dalla somministrazione di farmaci dannosi per la sua salute. La soggettività giuridica che, sulla scorta di una pluralità di fonti e della c.d. giurisprudenza normativa, non può essergli negata, gli consente, infatti, di essere titolare del diritto alla vita, alla salute, all'onore, alla reputazione e all'identità personale», (Cass. civ. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741).

²⁴ Art. 1 c.c. (Capacità giuridica): «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita». Cfr. anche: Cass., 18 settembre 2001, n. 11688.

sviluppano la teoria organica o della realtà che costruisce il soggetto giuridico come una fattispecie composta da un elemento materiale – l'organismo fisiopsichico - e un elemento formale – il riconoscimento da parte dell'ordinamento - che attribuisce al primo la qualità di persona: l'uomo diverrebbe soggetto di diritto in virtù di tale riconoscimento e quindi assurgerebbe ad unità fittizia ed indifferenziata²⁵; e le teorie atomistiche, che tendono a scomporre il soggetto in tanti comportamenti quante sono le norme che li prevedono. La soggettività si frantuma quindi in questi comportamenti previsti dalle norme di modo che non è più l'uomo al centro dell'ordinamento, bensì i singoli comportamenti previsti dalle norme che, se ricondotti ad unità, esprimono il concetto di persona: la persona che «ha in quanto titolare dei diritti soggettivi e dei doveri giuridici è questi diritti e questi doveri».

Diversamente, la soggettività è distinta dalla capacità giuridica da quella parte della dottrina che afferma che la soggettività è diritto inviolabile riconosciuto e garantito all'uomo nell'art. 2 cost.; in tale direzione, la soggettività riconosce e tutela la qualità di essere umano come persona. L'appartenenza al genere umano costituisce requisito necessario e sufficiente ai fini del conferimento della soggettività senza distinzioni di sorta. L'art. 2 attribuisce alla persona una situazione giuridica soggettiva di carattere complesso caratterizzata per l'essere i diritti e i doveri che la compongono funzionalizzati al soddisfacimento dei bisogni esistenziali²⁶. Pertanto, la soggettività si distingue dalla capacità giuridica, in quanto la prima è un diritto inviolabile riconosciuto e garantito dalla costituzione per la tutela del valore uomo, la seconda è

²⁵ G. GIORGI, *Dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano*, I, pp. 17 e 42 ss.

²⁶ P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, vol. III, ESI, 1972, p. 137 ss.

mero strumento tecnico di carattere neutro per descrivere l'astratta idoneità alla titolarità ovvero imputazione di situazioni giuridiche. Quindi, in altre parole, la soggettività è condizione imprescrittibile affinché l'ordinamento possa assegnare la qualifica di soggetto di diritto ovvero attribuire la capacità giuridica²⁷. Accanto alla capacità generale, quale attitudine generica e stratta a essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, vi è la capacità giuridica speciale che è quella espressa dall'attribuzione dei singoli diritti e doveri. Il principio della non limitabilità vale anche per questa capacità anche se la legge in alcuni casi opera limitazioni sempre per motivi attinenti alla realtà naturale, sociale o morale, esempio: il minore di quattordici o sedici anni d'età non può essere titolare di rapporti di lavoro sì che il contratto, eventualmente concluso, sarebbe nullo e non annullabile.

Ora, dalla capacità giuridica si differenzia invece la capacità di agire che si acquista, ci dice l'articolo 2 c.c., al momento del raggiungimento del diciottesimo anno di età.

La capacità di agire è l'idoneità del soggetto a svolgere l'attività giuridica che riguarda i propri interessi ossia l'attitudine a manifestare volontà dirette ad acquistare ed esercitare diritti o ad assumere obblighi giuridici. La capacità di compiere atti modificativi della propria sfera giuridica rappresenta dunque l'aspetto dinamico della capacità giuridica poiché il nato è capace giuridicamente ma non ha ancora la capacità di compiere atti modificativi della propria sfera giuridica ma con il compimento del diciottesimo anno si potrà appunto disporre dei propri diritti, di quei diritti di cui si è già titolare. Si evince come, l'esclusione di una formulazione unitaria della nozione di capacità e la necessità di tenere distinti la capacità giuridica dalla capacità di agire è avvertita da chi mette in evidenza i due

²⁷ C. PERLINGIERI, *Art. 1 Capacità giuridica*, in G. PERLINGIERI a cura di: *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, I, Napoli, vol. I, ESI, 2010, p. 253-260.

diversi momenti della capacità: quello statico e quello dinamico. La capacità di agire è quella qualità giuridica generale del soggetto che permette di far valere interessi umani sul piano della giuridicità, di porre in essere fatti giuridici e provocare la produzione di effetti giuridici²⁸.

Ora, con la l. 8 marzo 1975, n. 39, la capacità di agire si acquista con la maggiore età che ha inizio al compimento del diciottesimo anno di età. Tuttavia, numerose sono le disposizioni normative nelle quali è previsto che il minore di età presti il suo consenso: secondo gli artt. 145, 284, 316, 371, il minore può essere sentito dal giudice in caso di disaccordo tra i coniugi sull'indirizzo della vita familiare, ove il genitore intende ottenere la legittimazione di altro figlio, in caso contrario tra i genitori sull'esercizio della potestà, per le deliberazioni che riguardano il luogo dove il minore deve essere allevato e la sua educazione ove sia sottoposta a tutela.

Sul punto ci sono diversi orientamenti: alcuni reputano tali previsioni, nelle quali è ipotizzata l'audizione del minore, eccezionali e quindi limitate all'ambito di applicazione in esse espressamente richiamato²⁹. Altri affermano che tali norme sull'ascolto del minore, sebbene in ognuna di esse si possa rilevare un significato specifico e una valenza diversa dell'audizione, sono sintomatiche di una linea di tendenza della normativa intesa a riconoscere in capo al minore la libertà di manifestare liberamente la propria opinione. Dunque, le menzionate ipotesi non possono considerarsi eccezionali perché diretta attuazione del principio

²⁸ FALZEA A., *Capacità (teoria generale)*, Enc. dir 6, 1960, pp. 16 ss.; FALZEA A., *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Giuffrè, 1939, pp. 88 ss.

²⁹ P. VERCELLONE, *La filiazione legittima, naturale, adottiva e la procreazione artificiale*, Utet, 1987, pp. 369 ss.

fondamentale del nostro ordinamento: il principio dello sviluppo e della realizzazione della persona umana³⁰.

Collegato al tema della tutela degli interessi è il discorso sul superamento della dicotomia capacità giuridica e capacità di agire; questa nasce nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive patrimoniali e non è lecita la sua trasposizione nel campo delle situazioni c.d. esistenziali dal momento che mentre per le prime è ancora giustificato isolare il momento della mera titolarità del diritto c.d. godimento da quello dell'attuazione c.d. esercizio, lo stesso non accade per le seconde. Non ha alcun valore riconoscere astrattamente uno di questi senza concedere anche la possibilità di esercitarlo dal momento che impedire al minore di compiere l'attività, significa sia negargli la capacità sia privarlo della stessa soggettività, dal momento che tali diritti sono concepiti per lo sviluppo della persona umana. In questo momento è importante sia l'ascolto attivo sul minore sia la capacità d'individuare il momento a partire dal quale il minore potrebbe affermare le proprie esigenze, la propria personalità, anche in contrasto con le vedute dei genitori³¹.

La capacità di agire si perde con la morte, per l'interdizione giudiziale (artt. 414 ss.) e per gravi condanni penali (art. 32 c.p.) limitatamente agli atti di natura patrimoniale, mentre soltanto una riduzione è determinata dall'inabilitazione (art. 415) o dall'amministrazione di sostegno (artt. 4040 ss.).

6. Eguaglianza e unità familiare

³⁰ P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, op.cit., pp. 183 ss.; P. STANZIONE, *Minorità e tutela della persona*, in *Dir. Fam.*, 2000, pp. 758 ss.; F. RUSCELLO, *Garanzie fondamentali della persona e ascolto del minore*, Fmi, 2002, p. 933 ss.

³¹ P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, op. cit., pp. 139 ss.
F. RUSCELLO, *Potestà genitoriale e capacità dei figli minori: dalla soggezione all'autonomia*, in VN, 2000, pp. 64 ss.

Il rapporto che esiste tra unità ed eguaglianza è di difficile enucleazione: il problema è essenzialmente quello di conciliare la consistenza di entrambe all'interno della comunità familiare. Tale conciliazione non può essere esclusa e va individuata in relazione alla relatività dei concetti di "eguaglianza" e di "unità".

Il concetto di unità non costituisce un nesso inscindibile con quello di indissolubilità; unità non significa indissolubilità della famiglia: questa, infatti, permane anche dopo la separazione ed il divorzio se pure con contenuto parzialmente diverso. Secondo l'orientamento in linea con l'assetto costituzionale, che rifiuta l'idea dell'unità esclusivamente quale limite all'eguaglianza, l'unità costituisce il più valido strumento per l'attuazione «del rispetto, pieno ed integrale, della personalità dei coniugi e della prole: il fondamento al quale ispirarsi per un'interpretazione moderna delle esigenze e della tutela del soggetto nell'ambito della comunità familiare [...]. All'unità non può essere attribuito un valore esclusivamente formale»³².

7. Misura di protezione.

La Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza sancisce un consenso planetario riguardo alla necessità di considerare l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia di origine quale forma eccezionale di tutela a fronte di comprovate situazioni pregiudizievoli o di rischio.

³² P. PERLINGIERI, *Riflessioni sull'«unità della famiglia»*, op. cit., p.12.

Il rapporto tra genitori e figli non è più inteso come esercizio di un potere nei riguardi del figlio, ma come responsabilità, la quale è lontana dalla situazione di soggezione del figlio al potere/dovere dei genitori, significando, piuttosto, l'assunzione di un obbligo del genitore verso il figlio di crescerlo nella piena osservanza dei suoi diritti per la migliore realizzazione del suo interesse³³.

Tuttavia, con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 si sottolinea come al giovane debba essere garantito, prima di tutto, un contesto di crescita adeguato che gli consenta di esperire relazioni buone e nutrienti ed una personalità armonica e integrata che gli garantisce protezione fisica e psicologica³⁴. Coesenziale a questa indicazione è il principio presente nelle direttive del diritto internazionale, secondo il quale esiste comunque una priorità del diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia di sangue³⁵.

Nel nostro ordinamento, l'allontanamento del figlio dalla casa familiare è previsto agli artt. 330 e 333 c.c., nei casi di violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abuso dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio e in presenza di "gravi motivi" che il legislatore

³³ R. SENIGAGLIA, *La semantica giuridica della responsabilità genitoriale*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, vol. X, n. 15-16/2018, pp. 6-19; Cfr. A. BATTISTI, C. DI PRIAMO., L. MARTINEZ, *I minori ospiti delle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie*, in *Minori giustizia*, Franco Angeli, 2020, pp. 48 e 49; A. ANCESCHI, *Rapporti tra genitori e figli: profili di responsabilità*, Giuffrè Editore, 2014, p. 27.

³⁴ M. PETRONELLI, *Lo stato di abbandono morale e materiale del minore alla luce della normativa interna e internazionale*, in *Il familiarista*, 2022, pp. 1 ss.; cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 01 febbraio 2022, n. 3059; BONCI, M.R., G. VIOLONI, *L'appropriatezza dell'allontanamento: le diverse possibili sistemazioni della vittima in protezione*, in *Minori giustizia*, Franco Angeli, 2012, p. 235.

³⁵ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2022, n. 19008; Corte appello Perugia, 24 agosto 2020, n. 384; Cass. Civ., Sez. I, 23 giugno 2022, n. 20322; E BATTELLI, *Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU in Diritto di Famiglia e delle Persone*, II, 2021, pag. 838; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Tutela minori* in Aa.Vv., GABRIELLI, E., (a cura di): *Commentario del diritto civile Della Famiglia*, Utet giuridica, Milano, 2010, p. 8; MAROZZO DELLA ROCCA P., *Tutela e curatela del minore*, in *Diritto civile minorile*, A. CORDIANO e R. SENIGAGLIA, ESI, 2022, pp. 250; A. GORGONI, *Famiglie e minore età: dall'atto al rapporto*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 336.

riconduce espressamente alla condotta maltrattante o abusante del genitore nei confronti del minore³⁶.

La giurisprudenza³⁷, ha ritenuto che le suddette misure hanno sia carattere sanzionatorio per gli inadempimenti già commessi, sia finalità preventivo-protettiva, perché mirano ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti³⁸.

Dunque, rispetto all'art. 330 c.c., l'art. 333 c.c.³⁹ fa riferimento a condotte, tenute da entrambi i genitori o da uno soltanto, non così gravi da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma che appaiono comunque pregiudizievoli al figlio.

In caso di allontanamento, sia gli affidamenti familiari sia l'accoglienza in strutture residenziali sono istituti disposti come misure temporanee di sostegno familiare e applicate con l'obiettivo principale di preparare il re-inserimento della persona di minore età nella propria famiglia di origine una volta superate le cause che lo hanno reso necessario⁴⁰.

La giurisprudenza di legittimità⁴¹ ha accolto le indicazioni del legislatore del 2001, considerando l'affidamento non una condizione

³⁶ R. SENIGAGLIA, *La semantica giuridica della responsabilità genitoriale*, op cit. pp. 15-16; P. VERCELLONE, *La potestà dei genitori: funzione e limiti interni* in ZATTI, P., (direttore), *Trattato di diritto di famiglia*, II, Filiazione, Milano, 2002, p. 1043, il quale afferma che è necessario accertare un concreto pregiudizio.

³⁷ V. Cass. Civ. Sez. trib., 25 ottobre 2022, n. 31563; Cass. Civ. Sez. I, 01 febbraio 2016, n. 1872; Cass. Civ. Sez. I, 26 aprile 2010, n. 9956; Cass. Pen. Sez. VI, 29 ottobre 2009, n. 43288.

³⁸ I. BOIANO, *Allontanamento forzato dei figli ovvero sull'esecuzione forzata degli affetti*, in *Note per "un diritto mite" delle relazioni familiari. L'audizione al CNB a nome dell'Associazione Differenza Donna*, 2022.

³⁹ Cfr., Trib. Min. Bologna, 2 febbraio 1977, n. 668; Cass. Civ. 24 febbraio 1982, n.794; La dottrina ha dato spessore alla riflessione sul ruolo del giudice nella dinamica del rapporto tra genitori e figli; cfr. anche M. DOGLIOTTI, *Patria potestà, diritti del minore e intervento del giudice*, in *Giur. Merito*, 1976, I, p. 44; I. BAVIERA, *Diritto minorile*, Milano, 1976, I, p. 46 ss.; F. RUSCELLO, *Il Codice civile: commentario diretto da Piero Schlesinger. La potestà dei genitori. Rapporti personali, Artt. 315-319*, Giuffrè Editore, 2006; F. RUSCELLO, *Il Codice civile: commentario diretto da Pietro Schlesinger. Responsabilità dei genitori. I controlli. Artt. 330-335*, Giuffrè Editore, 2016.

⁴⁰ Cfr. G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI, *Commentario al diritto di italiano della famiglia*, Cedam, 1992, pp. 402-411.

⁴¹ Cass. Civ., Sez. I, 10 novembre 2022, n. 33147; Cass. Civ., Sez. I, 14 luglio 2022, n. 22279.

giuridica destinata a divenire permanente ma solo una parentesi nel percorso di crescita in cui va comunque salvaguardato il legame con la famiglia di origine in riferimento sempre a quanto disposto dal provvedimento di affidamento familiare⁴².

A questo tipo di misura di affidamento si aggiunge quello presso una comunità di tipo familiare. La dimensione familiare della comunità deve adoperarsi per salvaguardarle e rafforzare i legami con la famiglia, creando sia occasioni concrete di coinvolgimento del nucleo familiare nei confronti del minore, sia favorendo l'elaborazione di tali legami, in accordo con le disposizioni del tribunale per i minorenni⁴³.

La presenza e l'adeguatezza di strutture di transizione⁴⁴, che garantiscono un sostegno quando viene a mancare quello della famiglia, sono necessarie per formare cittadini in pieno possesso dei loro diritti di cittadinanza, che siano quindi attori sociali consapevoli ed effettivamente autonomi. In linea generale però, le comunità per minori, anche note come *residential care* nel mondo anglosassone, sono realtà considerate come l'ultima spiaggia tra gli interventi possibili, sia in Italia sia a livello internazionale⁴⁵; non a caso, l'ordinamento italiano privilegia l'affido

⁴² A. GORGONI, *Famiglie e minore età: dall'atto al rapporto*, op. cit., pp. 330 ss; v. anche G. BALLARANI, *Interesse minore* in Aa.Vv. PATTI, S., ROSSI CARLEO, L. (a cura di): *Provvedimenti riguardo i figli*, Zanichelli Editore, Bologna, 2010, p. 46; Cass. Civ., Sez. I, 4 novembre 2019, n. 28257; Cass. Civ., Sez. I, 15 luglio 2014, n. 16175; Cass. Civ., Sez. I, 10 luglio/2014, n. 15861; A. ANCESCHI, *Rapporti tra genitori e figli: profili di responsabilità*, op. cit., p. 27; M.R., BONCI, G. VIOLONI: *L'appropriatezza dell'allontanamento: le diverse possibili sistemazioni della vittima in protezione*, op. cit., p. 235; M. PETRONELLI, *Lo stato di abbandono morale e materiale del minore alla luce della normativa interna e internazionale*, op. cit., p. 1 ss.

⁴³ Per alcuni, il termine "contesti" e non famiglie ha un significato specifico in quanto trattasi spesso di nuclei più volte ricomposti nei quali gli elementi della frammentarietà e della discontinuità appaiono dominanti. G. GABRIELLI, M.F. MARCHESINI, *Le comunità per minori: contesti educativi e familiari* in *Minori giustizia*, Franco Angeli, 2006, pp. 144-145.

⁴⁴ V. TIBOLLO, *Le comunità per minori. Un modello pedagogico*, in *Minori giustizia*, Franco Angeli, 2017, p. 23.

⁴⁵ C. BELLONCI, L. HOLMES, W. JAMES, *Re-Thinking Therapeutic Residential Care (Trc) as a Preventive Service: Examining Developments in the US and England*, in *Residential Treatment for Children & Youth*, V. 36, n.1., 2018, pp. 35-53.

familiare possibilmente dove vi siano altri minori e come ultima istanza prevede l'inserimento in comunità di tipo familiare⁴⁶.

Ora, alla luce dell'evoluzione dei principi che regolano la materia, tra le varie misure di protezione disposte dal Tribunale per i Minorenni, come *extrema ratio* vi è quella dell'adozione. In ragione della drastica ingerenza che comporta sulla vita privata e familiare risulta proporzionata rispetto al fine perseguito e applicabile solamente ove tale soluzione coincida con il migliore interesse del minore, dovendosi altrimenti vagliare soluzioni meno estreme, che consentano al fanciullo di crescere ed essere educato all'interno della sua famiglia o che, comunque, salvaguardino il legame affettivo in essere con la famiglia di origine quando possibile⁴⁷.

Appare evidente come un aspetto che viene fortemente in rilievo, ogni volta in cui si affronta il tema sull'allontanamento dalla famiglia di origine e l'adozione, sia quello della tutela dei legami di natura familiare a cui è specificamente dedicato l'art. 8 della CEDU che, nel tutelare il rispetto della vita privata e familiare del minore, richiede che la dichiarazione di adottabilità, tramutandosi in una ingerenza nella vita familiare, possa essere assunta solo in presenza di specifiche condizioni.

Tuttavia, la logica relazionale nell'approccio al problema della condizione giuridica del minore è stata fedelmente tradotta dal legislatore ordinario nella formula secondo cui i compiti educativi dei genitori

⁴⁶ P. BASTIANONI, G. RONGA, *Tour porte aperte in comunità: una ricerca intervento*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 110-111; v. anche A. TIBOLLO, *Le comunità per minori, un modello pedagogico*, op.cit., p. 11; Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Giustizia, *Terza relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001*, in *Quaderni della Ricerca sociale*, 2013, n. 27, in particolare Cap. III, *Norme sull'accoglienza dei bambini e degli adolescenti fuori famiglia*, pp. 102-249 ss; A. TALEVI, *Il lavoro d'équipe: tra disponibilità e allenamento al confronto*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 93-97.

⁴⁷ G.A. PARINI, *Lo stato di abbandono e la presenza di componenti del nucleo familiare allargato nell'evolversi di un sistema teso al perseguimento del best interest of the child*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, II, fasc. 2, 2022, p. 545; Cass., Sez. I., 17 novembre 2021 n. 35110; nonché Cass. Civ., Sez. I., 13 febbraio 2020 n. 3643.

devono essere assolti nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli: una formula originariamente dettata, dal legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, con riferimento al “dovere” educativo dei genitori nei confronti dei figli poi riproposta dal legislatore della più recente riforma della filiazione del 2012, con significativo mutamento di prospettiva, con riferimento al correlativo diritto dei figli nei confronti dei genitori all’interno di una nuova norma-manifesto, intitolata appunto ai “diritti e doveri del figlio” e contenente un vero e proprio statuto unitario del rapporto genitori-figli⁴⁸. La riforma rappresenta un notevole sforzo di adeguamenti ai principi costituzionali: si tende a sostituire ad un modello autoritario, uno comunitario di famiglia, fondato, da un lato, sull’uguaglianza dei coniugi, dall’altro, sulla considerazione del contributo dato da ciascuno alla vita familiare e su una disciplina dei vari istituti, tale da agevolare lo sviluppo psicofisico dei minori⁴⁹.

La Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza sancisce un consenso planetario riguardo alla necessità di considerare l’allontanamento dei minori dalla propria famiglia di origine quale forma eccezionale di tutela a fronte di comprovate situazioni pregiudizievoli o di rischio. Sia gli affidamenti familiari sia l’accoglienza in strutture residenziali sono istituti disposti come misure temporanee di sostegno familiare e applicate con l’obiettivo principale di preparare il re-inserimento della persona di minore età nella propria famiglia di origine una volta superate le cause che lo hanno reso necessario.

⁴⁸ Art. 315 bis c.c., comma 1, inserito ad opera della l. 10 dicembre 2012, n. 219.

⁴⁹ M. DOGLIOTTI, *La filiazione*, in Aa.Vv., *Commentario Codice civile La filiazione fuori del matrimonio*, Giuffrè Editore, Milano, 2015, p. 56; cfr. anche F. PROSPERI, *La famiglia non “fondata sul matrimonio”*, op.cit.; F. RUSCELLO, *Rapporto genitori-figli nella crisi coniugale in Italia*, in *Congresso IDADFE 2011*, Tecnos, 2014, pp. 17-34; F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Rapporti personali. Artt. 315-319*, Giuffrè Editore, 2006; G. FERRANDO, *Le relazioni familiari nella Carta dei diritti dell’Unione Europea in Politica del diritto*, 2003, pp. 347-370; G. FERRANDO, A. QUERCI, *L’invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti*, Wolters Kluwer Italia, 2007.

In molti Paesi, le diverse traiettorie storiche e sociali hanno influenzato lo sviluppo degli attuali modelli di *alternative care* si pensi ad esempio, che durante il secolo scorso nell'Europa orientale e nell'ex Unione Sovietica, i bambini che necessitavano di protezione sono stati considerati in primis un "problema" e le loro famiglie sono state spesso stigmatizzate perché considerate incapaci di sostenerli; così, la responsabilità di azione era prontamente affidata alle agenzie statali, invece di provare ad analizzare le cause delle difficoltà o le ragioni della vulnerabilità di un bambino; né tanto meno di relazionarsi con le famiglie in crisi per fornire servizi di supporto e assistenza. Tuttavia, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, è continuato il diffuso ricorso a grandi istituti di assistenza residenziale per l'infanzia, soluzione in buona parte dovuta alle difficili condizioni economiche e finanziarie che seguirono, alla mancanza di sistemi territoriali di sostegno e assistenza sociale per le famiglie e alla persistente convinzione che l'assistenza presso gli istituti fosse accettabile.

Diversamente dal modello sovietico e dei paesi dell'Est-Europa, quasi opposto, il modello emerso in diverse società africane e latinoamericane considera la cura e l'educazione dei bambini come una responsabilità condivisa dai genitori, dalla famiglia allargata e dalla più ampia comunità locale. I bambini e le bambine che rimangono orfani, abbandonati o per qualsiasi motivo privi di cure parentali, sono "automaticamente" e con assoluta spontaneità accuditi e seguiti dai parenti o da altri membri della famiglia allargata. In questi casi la cura da parte dei membri della parentela è parte integrante e inseparabile di ciò che costituisce il concetto e la dimensione di famiglia, guidata da norme sociali e valori tradizionali che considerano l'attenzione nei confronti di tutti i bambini come dovere vincolante della famiglia allargata. Basti pensare alla

tradizione sudafricana di “*ubuntu*”⁵⁰, secondo cui si ritiene che tutta l’umanità sia interconnessa attraverso un legame universale condiviso.

In Europa occidentale siamo eredi di una tradizione secolare di assistenza istituzionale all’infanzia legata alla intraprendenza missionaria della Chiesa cattolica. L’avvento dell’Illuminismo ha generato poi un forte riconoscimento dell’infanzia e del suo valore intrinseco. Gli intellettuali, i filosofi e i primi pedagogisti ispirati dalle idee della Rivoluzione francese giungono a teorizzare i bambini come soggetti di pieno diritto. Un secolo dopo in Gran Bretagna e in Germania saranno promulgate le prime leggi a protezione dell’infanzia, ma anche il fatto che la storia delle prestazioni di assistenza di un paese o di una regione è intensamente influenzata dalle prospettive e dalle convinzioni che ciascuna società sviluppa attorno alla cura e alla protezione dei bambini⁵¹.

Ora, gli obblighi genitoriali sono conseguenza dell’accertamento della filiazione e della costituzione del relativo stato, e prescindono dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Ciò giustifica l’intervento del legislatore a tutela del figlio anche quando la condotta di uno o di entrambi i genitori, pur non così grave da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, può apparire comunque pregiudizievole per la prole.

Il rapporto tra genitori e figli non è più inteso come esercizio di un potere - che strutturava la potestà - nei riguardi del figlio, ma come responsabilità; la quale è lontana dalla situazione di soggezione del figlio al potere/dovere dei genitori, significando, piuttosto, l’assunzione di un

⁵⁰ *Ubuntu* è un’espressione in lingua bantu che indica “benevolenza verso il prossimo” e che indica una regola di vita basata sulla compassione e il rispetto nei confronti degli altri. Appellandosi all’*Ubuntu* si è soliti dire «*Umntu ngumuntu ngabantu*», ovvero «io sono ciò che sono, in virtù di ciò che tutti siamo». Cfr. T.W. BENNETT, *Human rights and African customary law under the south African constitution*, Juta 1999.

⁵¹ L. F. PERIS CANCIO, *Minori fuori famiglia in Europa: Italia a confronto*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, Milano, 2020, pp. 76-85.

obbligo del genitore verso il figlio, di crescerlo nella piena osservanza dei suoi diritti per la migliore realizzazione del suo interesse⁵².

Pertanto, il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine non costituisce un diritto assoluto in quanto, da un lato, presuppone, sotto il profilo, un corrispondente adempimento da parte dei genitori, mentre dall'altro presuppone un bilanciamento di interessi con altri diritti volti a salvaguardare principi giuridici superiori⁵³.

Al di là dei casi in cui vi sia la materiale impossibilità dei genitori di prendersi cura del minore, esempio in caso di decesso o totale incapacità, vi sono casi in cui l'ordinamento ritiene opportuno sottrarre il minore alla propria famiglia per attribuirgliene un'altra, al fine di tutelare il suo preminente interesse al mantenimento di quei diritti fondamentali che gli derivano dal fatto di essere una persona *in fieri*; ebbene, l'ideale *habitat* familiare in cui deve crescere il minore non è costituito solamente dall'insieme di tutto ciò che determina l'assistenza materiale al minore, bensì anche di tutto ciò che determina la sua assistenza morale ed affettiva⁵⁴.

Tuttavia, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 dichiara che il bambino ha diritto a misure speciali di protezione e di assistenza, che deve crescere in un ambiente familiare e in una atmosfera

⁵² R. SENIGAGLIA, *La semantica giuridica della responsabilità genitoriale*, op.cit., pp. 6-19.

⁵³ L'articolo 1, della L. n. 149 del 2001 prevede il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, sottolineando la necessità, non solo di garantire al minore il diritto ad avere una famiglia, ma anche di fornire sostegno al nucleo familiare di origine, aiutandolo a recuperare e a potenziare le proprie capacità di accudimento e di cura. Ciononostante, vi sono situazioni di particolare vulnerabilità che, per garantire al minore una crescita serena, richiedono l'attivazione di percorsi di protezione offerti da una famiglia diversa da quella di origine o da una comunità di tipo familiare diversa da quella di origine o da una comunità di tipo familiare. In Italia le strutture socioassistenziali e sociosanitarie destinate all'accoglienza dei minori sono oltre 2 mila e contano un'offerta di circa 23 mila posti letto. A. BATTISTI, C. DI PRIAMO, L. MARTINEZ, *I minori ospiti delle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie*", op. cit. pp. 40 ss.

⁵⁴ A. ANCESCHI *Rapporti tra genitori e figli: profili di responsabilità*, op. cit., pag. 25 ss.

di felicità, amore e comprensione e che quindi va preparato ad avere una vita individuale nella società, va cresciuto nello spirito di pace, dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà. A sua volta, il “Terzo piano biennale nazionale di azioni e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva” afferma che: “la protezione, poi, deve essere assicurata per le condizioni di debolezza intrinseche” del bambino⁵⁵. Quindi il bambino deve essere protetto, nel senso che gli deve essere garantito, prima di tutto, un contesto di crescita adeguato che gli consenta di esperire relazioni buone e nutrienti, garanzia per la costruzione di una personalità armonica e integrata. Quanto appena detto rientra nel concetto di protezione sia fisica che psicologica.

Tuttavia, il legislatore attribuisce al prudente apprezzamento del giudice l'individuazione della misura protettiva più adeguata al caso concreto. Per questa ragione l'art. 343 c.c. prevede che quando i genitori non siano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale si apra «la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore». Delicatissimi e fondamentali sono i compiti del tutore, il quale, oltre ad amministrarne l'eventuale patrimonio e rappresentarlo nel compimento di tutti gli atti giuridici consentiti, è responsabile per la cura complessiva della persona del minore, coopera con il giudice della tutela nell'individuazione della residenza del minore e del suo percorso di istruzione e rappresenta quest'ultimo nei rapporti con la pubblica amministrazione⁵⁶.

L'apertura della tutela in alcuni casi richiede una delicata valutazione del giudice tutelare sulla natura e la possibile durata dell'impedimento ad

⁵⁵ M. R. BONCI, G. VIOLONI, *L'appropriatezza dell'allontanamento: le diverse possibili sistemazioni della vittima in protezione*, in *Minori giust.* Franco Angeli, 2012, p. 235.

⁵⁶ P. MAROZZO DELLA ROCCA, *Tutela e curatela del minore*, op.cit., pp. 250.

esercitare la responsabilità genitoriale. Si deduce come la decadenza dalla responsabilità genitoriale può, non garantire un'adeguata protezione del figlio; infatti, quando ciò accade, il tribunale per i minorenni oltre a questa assume, se sussistono gravi motivi, i seguenti provvedimenti: a) allontanamento del figlio dalla residenza familiare; b) l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore, art. 330, comma 2, c.c.: esordisce con l'espressione "in tal caso", a voler richiamare quanto disposto dal comma 1. Pertanto, se la domanda di decadenza è rigettata o non è proposta, non si potrà ottenere il provvedimento giudiziale di allontanamento.

Allontanare il figlio dalla casa familiare è una misura "estrema" che necessita di gravi motivi ed uno di essi è lo stato di "abbandono" del minore, determinato non già dalle condizioni di indigenza dei genitori, ma dall'essere lo stesso privo di assistenza morale e materiale.

Tuttavia, coesistente a questa indicazione è il principio presente nelle direttive del diritto internazionale, secondo il quale esiste comunque una priorità del diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia di sangue. Un principio la cui efficacia è stata autorevolmente ribadita dalla giurisprudenza e del quale è espressione l'affermazione circa la natura di *extrema ratio* dell'adozione, da perseguire sussistendo lo stato di abbandono del minore, mediante la sostituzione della famiglia biologica con quella degli affetti, allo scopo di soddisfare il diritto del minore alla formazione della propria personalità nel contesto di un nucleo familiare stabile ed armonioso⁵⁷. Dunque, si può evincere come

⁵⁷ Ne discende che il principio cardine cui far riferimento, ove vengano in rilievo questioni che riguardino i minori, sia quello del best interest of the child ritenuto quale unico parametro che possa giustificare, ai sensi dell'art. 8 della CEDU ma anche della normativa interna, la soppressione del legame di filiazione, essendo, invece, compito primario di ogni Stato quello di adoperarsi affinché tali legami possano svilupparsi e consolidarsi, onde

l'allontanamento dalla famiglia di origine rappresenti una tra le misure di protezione dei minori disposta dall'Autorità Giudiziaria in situazioni di estrema gravità e ad elevato rischio psico-fisico per i bambini e gli adolescenti.

Tale intervento dovrebbe rappresentare una misura residuale, da attuarsi solo ove i plurimi interventi di prevenzione, sostegno e cura attuabili dai Servizi sociali degli Enti locali nei confronti di nuclei familiari a "rischio", non siano stati sufficienti a rimuovere le cause che impediscono l'esercizio adeguato delle funzioni educative e di cura da parte dei genitori nei confronti dei loro figli. Del resto, l'articolo 3 della Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia, International Convention on the right of the child, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con l. n. 176 del 27 maggio 1991, stabilisce che "in tutte le decisione relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, prevale l'interesse superiore del fanciullo".

L'interesse preminente del minore richiede che soltanto circostanze eccezionali possano condurre ad una rottura del legame familiare e che tutto deve essere fatto con l'obiettivo di mantenere le relazioni personali e ricostituire in seguito la famiglia; infatti, l'articolo 9, della medesima Convenzione, stabilisce un obbligo di vigilanza in capo allo Stato "affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che

consentire al fanciullo di essere cresciuto dai suoi genitori biologici; Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 01/02/2022, n. 3059.

questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo"⁵⁸. La disposizione in questione chiarisce ancora che una decisione simile può essere necessaria "in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo".

Ora, riprendendo gli articoli 330 e 333 del codice civile, l'allontanamento del figlio dalla casa familiare è previsto nei casi di violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abuso dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio e in presenza di "gravi motivi" che il legislatore riconduce espressamente alla condotta maltrattante o abusante del genitore nei confronti del minore; con particolare riguardo alla figura dell'abuso di potere, essa ricorre, dunque, quando il genitore esercita la responsabilità per finalità diversa dalla realizzazione dell'interesse del figlio, magari per perseguire interessi propri esercitando sul figlio un "potere forte"⁵⁹. L'esecuzione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 330 e 333 c.c. è affidata al controllo dei servizi sociali territorialmente competenti sotto la vigilanza

⁵⁸ In generale, sul concetto di interesse del minore, cfr. V. BARBA, *Gestación por sustitución y orden público internacional en el ordenamiento jurídico italiano. La última decisión de Pleno de la Corte de Casación y sus consecuencias*, Riv. Dir. civ., vol. VII, n. 1, 2020, pp. 69-101; P. PERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, pp. 95 ss; G. BALLARANI, *La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali*, Milano, 2008, pp. 3 8 ss.

⁵⁹ In definitiva, così come nella fase fisiologica del rapporto compete ai genitori decidere quale cura (lato sensu) prestare ai figli, tenendo conto, con giusta proporzione, della dimensione identitaria propria e di quella del figlio; nel momento patologico il giudice deve accostarsi al caso con metodo per così dire "ecologico", tenendo conto di tutte le specificità, esistenziali e contestuali (ambientali), del singolo rapporto; sì che ciò che può considerarsi abusivo rispetto a un caso può non esserlo rispetto a un altro strutturato in modo differente. Pertanto, l'intervento del giudice è volto non a prendersi cura del minore in difficoltà bensì a garantirgli la (forma di) cura più adeguata al suo interesse. R. SENIGAGLIA, *La semantica giuridica della responsabilità genitoriale*, op. cit., pp. 15-16.

del giudice tutelare, in ossequio alla norma di cui all'articolo 337 c.c.⁶⁰

L'inadempimento dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale può essere di minore o maggiore gravità, assoluto o parziale, integrato da colpa o dolo. In ragione della varietà dei casi, si ritiene che l'ordinamento debba reagire in maniera proporzionata adottando misure a protezione del minore che vanno dall'esclusione di tutti o solo di alcuni poteri fino alla loro limitazione attraverso l'imposizione di condizioni o criteri da serbare ai sensi dell'articolo 333 c.c.; mentre i provvedimenti limitativi e integrativi della responsabilità genitoriale danno al giudice la possibilità di fornire la soluzione al caso concreto attraverso rimedi concepiti a misura delle esigenze del minore, la decadenza dalla responsabilità costituisce un meccanismo radicale da utilizzarsi solo allorché il rapporto non sia più facilmente recuperabile e il pregiudizio per il minore sia ormai irreversibile. Il pregiudizio arrecato dal genitore può essere morale o materiale e va inteso in senso ampio come mancanza dell'irrinunciabile complesso di condizioni necessarie al normale svolgimento della vita del minore. La giurisprudenza, sintetizzando la dottrina che si è espressa in modo contrastante, ha ritenuto che suddette misure abbiano sia carattere sanzionatorio per gli inadempimenti già commessi, sia finalità preventivo-protettiva, perché mirano ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti⁶¹.

I "gravi motivi" che legittimano l'allontanamento del figlio dalla sua casa sono da interpretarsi come una specificazione del grave pregiudizio di cui al primo comma dell'articolo 330 c.c. e quindi, si ribadisce che,

⁶⁰ I presupposti per l'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 330 c.c. sono, da una parte, la violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla responsabilità o il loro abuso, dall'altra il grave pregiudizio per il figlio quale conseguenza della condotta o dell'omissione del genitore. P. VERCELLONE, *La potestà dei genitori: funzione e limiti interni*, op.cit., pp. 1040 ss.

⁶¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 29 ottobre 2009, n. 43288.

l'allontanamento può essere pronunciato solo quando non possa essere garantita nel nucleo familiare la convivenza con altri soggetti per il pericolo di perpetuarsi di maltrattamenti, violenze rischio di traumi conseguenti alla condotta dei genitori, cioè in situazioni di concreto e attuale pericolo per l'equilibrio psicofisico del minore⁶².

Rispetto all'art. 330 c.c., l'art. 333 c.c. fa riferimento a condotte, tenute da entrambi i genitori o da uno soltanto, non così gravi da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma che appaiono comunque pregiudizievoli al figlio. L'allontanamento del genitore o del figlio dalla casa familiare postula l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di padre e/o di madre, quando non addirittura la pericolosità per l'incolumità fisica del figlio della condotta genitoriale. Tuttavia, in tali situazioni, il nostro legislatore ha previsto l'istituto dell'affidamento familiare che, sempre attraverso l'allontanamento, protegge il minore temporaneamente privo di un ambiente idoneo alla sua crescita. La temporanea mancanza di un tale ambiente è il presupposto per l'applicabilità dell'istituto; ove tale condizione fosse definitiva, vi sarà la pronuncia che dichiara lo stato di adottabilità come previsto dall'art. 8, comma 1, l. n. 184/1983.

La giurisprudenza di legittimità ha accolto le indicazioni del legislatore del 2001, considerando l'affidamento non una condizione giuridica destinata a divenire permanente, ma solo una parentesi nel percorso di crescita in cui va comunque salvaguardato il legame con la famiglia di origine. Durante il periodo di allontanamento il rapporto con i genitori va conservato e valorizzato perché l'affidamento è naturalmente destinato a concludersi con il rientro del minore nella sua comunità

⁶² I. BOIANO, Note per “*un diritto mite*” delle relazioni familiari. L'audizione al CNB a nome dell'Associazione Differenza Donna, *allontanamento forzato dei figli ovvero sull'esecuzione forzata degli affetti*, 2022.

familiare, quando è possibile.

Pertanto, l'affidamento familiare, com'è stato osservato è una "forma di assistenza alla famiglia" che costituisce una risposta alla prescrizione costituzionale che impone al legislatore, in caso di incapacità dei genitori, di "provvedere a che siano assolti i loro compiti", come disciplinato al comma 2 dell'art. 30 Cost. Mediante questa misura il minore viene allontanato dalla casa familiare e affidato a un'altra famiglia o a una persona singola "in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno", art. 2, comma 1, l. n. 184/1983. Qualora ciò non sia possibile, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare come previsto dall'art. 2, comma 4, l. n. 184/1983.

Il lavoro educativo con il minore va di pari passo con quello nei confronti del nucleo familiare: se da una parte, in comunità, l'attenzione viene posta in maniera particolare ma non esclusiva sugli aspetti evolutivi e di crescita umana per il bimbo, dall'altra vengono attivate risorse ed energie per intervenire su quelle che sono state le cause che hanno determinato l'allontanamento e che costituiscono aspetti di fragilità del nucleo stesso. Va da sé che il venir meno della famiglia di origine, nei casi in cui si lavora per accompagnare il minore all'affido/adozione o all'autonomia, modifica ma non interrompe il pensiero comune dei diversi servizi a favore del minore⁶³.

Per la Suprema Corte «l'affido temporaneo etero-familiare è un intervento "ponte", destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia di

⁶³ G. GABRIELLI, M. F. MARCHESINI: *Le comunità per minori: contesti educativi e familiari*, op.cit., p. 145.

origine»⁶⁴.

Secondo un'autorevole dottrina, l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, si sostanzia in un affidamento all'ente locale, ossia al suo Servizio sociale, con collocazione in comunità; la quale, mera collocataria del minore, è subordinata al Servizio sociale che è l'affidatario del minore. Affinché possa essere garantita la piena e corretta tutela del minore, i servizi sociali o servizi simili, rappresentano i soggetti chiave nella crescita, i quali svolgono una funzione di natura esistenziale; questi, hanno la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento e l'obbligo di riferire al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova ogni evento di particolare rilevanza⁶⁵.

Ora, alla luce dell'evoluzione dei principi che regolano la materia delle misure di protezione, l'adozione - in ragione della drastica ingerenza che comporta sulla vita privata e familiare - risulta proporzionata rispetto al fine perseguito e applicabile solamente ove tale soluzione coincida con il superiore e migliore interesse del minore, dovendosi altrimenti vagliare soluzioni meno estreme, che consentano al fanciullo di crescere ed essere educato all'interno della sua famiglia o che comunque salvaguardino il legame affettivo in essere con la famiglia di origine. Nel valutare la complessa situazione nella quale versa il minore, di là dalla posizione dei genitori o di quello esercente la responsabilità genitoriale, si dovrà tenere conto anche dell'eventuale presenza di altri componenti della famiglia con i quali il bambino intrattenga significativi rapporti e che siano

⁶⁴ Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2019, n. 28257; cfr. Cass. civ., sez. VI-1, ord. 12. n. 16175 del 30 luglio 2015; Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2014, n. 15861.

⁶⁵ A. GORGONI, *Tutele*, in *Famiglie e minore età: dall'atto al rapporto*, op cit, pp. 300ss.

disponibili a prendersi cura dello stesso e provvedere alle sue necessità⁶⁶.

Appare, dunque, evidente come un aspetto che viene fortemente in rilievo ogni volta in cui si affronta il tema sull'allontanamento dalla famiglia di origine e l'adozione sia quello della tutela dei legami di natura familiare a cui è specificamente dedicato l'art. 8 della CEDU che, nel tutelare il rispetto della vita privata e familiare del minore, richiede che la dichiarazione di adottabilità, tramutandosi in una ingerenza nella vita familiare, possa essere assunta solo in presenza di specifiche condizioni essendo, invece, compito principale delle Autorità nazionali quello di apprestare tutti gli strumenti volti a consentire al minore di vivere con i suoi genitori biologici. Ciò in quanto la permanenza dei legami di natura familiare rappresenta un diritto fondamentale della personalità che, in ambito interno, trova il suo riconoscimento in tutte le norme costituzionali che, in via generale, assicurano protezione alla famiglia e, in maniera particolare, tutelano i minori⁶⁷.

Pertanto, con l'art. 8 CEDU, si pongono a carico dello Stato degli

⁶⁶ La Corte di Cassazione Civile nella sentenza del 04 febbraio 2022, n. 3546, ponendosi in termini coerenti con i principi che regolano la materia, ha ritenuto sussistente l'irreversibile stato di abbandono del minore, cresciuto in un clima di violenza e non legato ai propri familiari da sentimenti meritevoli di essere salvaguardati. Più in particolare, alla luce delle risultanze istruttorie il mantenimento di un legame risultava addirittura pregiudizievole per l'equilibrio del minore, già fortemente compromesso, elemento che ha reso necessario sradicarlo dalla famiglia di origine e ha escluso la possibilità di optare per soluzioni meno estreme e invasive. G.A. PARINI, *“Lo stato di abbandono e la presenza di componenti del nucleo familiare allargato nell'evolversi di un sistema teso al perseguimento del best interest of the child”*, op cit., pp. 545 ss.

⁶⁷ Sul punto, infatti, non può non considerarsi che lo *status filiationis*, che presuppone anche la continuità affettiva, rappresenta un aspetto essenziale dell'identità personale acquisita al momento della nascita, che il minore ha diritto di conservare e a cui va riconosciuta la massima tutela. La centralità e l'attenzione che la giurisprudenza riserva alla questione dei legami familiari nell'adozione, anche se relativamente a un altro profilo, è ulteriormente attestata dalla recentissima decisione resa dalla Corte Costituzionale, 24/02/2022, n. 43, per effetto della quale è stata dichiarata l'incostituzionalità delle disposizioni che escludono, nell'adozione casi particolari, l'esistenza di “rapporti civili” tra il bambino adottato e i parenti dell'adottante, perché volte a discriminare, in violazione delle previsioni di cui all'art. 3 Cost., il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli, privandolo di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, oltre che ponendosi in contrasto con gli artt. 31 e 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU.

obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare, per cui, laddove è provato che esiste un legame familiare, lo Stato deve, innanzitutto, attivarsi per consentire a questo legame di svilupparsi, adottando le misure appropriate in tale senso⁶⁸.

Tuttavia, con l'art. 9 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, invece, agli Stati viene imposto di vigilare affinché il fanciullo non venga separato dai suoi genitori, contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del minore.

Tale intervento dovrebbe rappresentare una misura residuale, da attuarsi solo ove i plurimi interventi di prevenzione, sostegno e cura attuabili dai Servizi sociali degli Enti locali nei confronti di nuclei familiari a “rischio”, non siano stati sufficienti a rimuovere le cause che impediscono l'esercizio adeguato delle funzioni educative e di cura da parte dei genitori nei confronti dei loro figli.

La logica relazionale nell'approccio al problema della condizione giuridica del minore – una logica che impone la considerazione preminente del diritto del minore a ricevere dai propri genitori un'educazione rispettosa del valore sovra utilitaristico della persona – è stata fedelmente tradotta dal legislatore ordinario nella formula secondo cui i compiti educativi dei genitori devono essere assolti nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli: una formula originariamente dettata, dal legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, con riferimento al “dovere” educativo dei genitori nei

⁶⁸ Cfr. Cass. civ., Sez. I., 17 novembre 2021 n. 35110; nonché Cass. civ., Sez. I., 13 febbraio 2020 n. 3643.

confronti dei figli⁶⁹ poi riproposta dal legislatore della più recente riforma della filiazione del 2012, con significativo mutamento di prospettiva, con riferimento al correlativo “diritto” dei figli nei confronti dei genitori all’interno di una nuova norma-manifesto, intitolata appunto ai “diritti e doveri del figlio” e contenente un vero e proprio “statuto unitario” del rapporto genitori-figli⁷⁰; la citata riforma, come specificato nel § 7 rappresenta un notevole sforzo di adeguamenti ai principi costituzionali⁷¹.

Tuttavia, sulla scorta degli orientamenti emersi anche in sede internazionale, il legislatore dell’affidamento condiviso ha atteso attuare appieno il diritto del minore, non soltanto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ma anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con i quali ha diritto di conservare i rapporti significativi, purché questo non gli rechi però pregiudizio⁷².

Questa norma si apre appunto con l’enunciazione del diritto del figlio al mantenimento, all’istruzione e all’educazione nei confronti dei genitori, cui segue immediatamente l’ulteriore statuizione secondo cui “il figlio ha diritto di crescere in famiglia”, come previsto dall’art. 315 bis c.c., comma 2. Ciò allo scopo di mettere in chiaro fin da subito che la famiglia – o, più precisamente, quella peculiare “formazione sociale” che si origina per il fatto della generazione – è il luogo in cui si sviluppa una relazione educativa autenticamente rispettosa delle esigenze del singolo. Di conseguenza, sono da escludere soluzioni che sottraggano ai genitori i compiti educativi, salvo i casi in cui manchino o siano “incapaci” di provvedervi, secondo quanto disposto anche dall’art. 30, comma 2, Cost.: “Nei casi di incapacità dei

⁶⁹ Art. 147 c.c. nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore della l. 19 maggio 1975, n. 151 e fino all’entrata in vigore del d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

⁷⁰ Art. 315 bis c.c., comma 1, inserito ad opera della l. 10 dicembre 2012, n. 219.

⁷¹ M. DOGLIOTTI, *La filiazione*, op cit., pp. 50 ss.

⁷² G. BALLARANI, *Interesse minore*, in Aa.Vv., *Provvedimenti riguardo i figli*, a cura di: S. PATTI, L. ROSSI CARLEO, Zanichelli Editore, Bologna, 2010, p. 46.

genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” e, nella maniera forse più compiuta, dall’art. 1, comma 1, l. 4 maggio 1983, n. 184 “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.

Il legislatore, quindi, con l’art. 333 c.c., da un lato, prevede misure atipiche che il tribunale è chiamato a individuare volta per volta a seconda dello specifico interesse del minore, dall’altro, ripropone l’allontanamento dell’adulto, ma quale misura singola.

Rispetto all’art. 330 c.c., l’art. 333 c.c. fa riferimento a condotte, tenute da entrambi i genitori o da uno soltanto, non così gravi da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma che appaiono comunque pregiudizievoli al figlio.

L’allontanamento del genitore o del figlio dalla casa familiare postula l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di padre e/o di madre, quando non addirittura la pericolosità per l’incolumità fisica del figlio della condotta genitoriale.

Tuttavia, in tali situazioni, il nostro legislatore ha previsto tra i diversi istituti quello dell’affidamento familiare che, sempre attraverso l’allontanamento, protegge il minore temporaneamente privo di un ambiente idoneo alla sua crescita; dunque, la temporanea mancanza di un tale ambiente è uno dei presupposti per l’applicabilità dell’istituto. Ove tale condizione fosse definitiva, vi sarà la pronuncia che dichiara lo stato di adottabilità come previsto dall’art. 8, comma 1, l. n. 184/1983.

All’art. 2 comma 2, il legislatore prevede che mediante la misura dell’affidamento familiare il minore venga allontanato dalla casa familiare e affidato a un’altra famiglia o a una persona singola “in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”, qualora ciò non fosse possibile, è

consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare come disciplinato al comma 4. Secondo un'autorevole dottrina l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, si sostanzia in un affidamento all'ente locale, ossia al Servizio sociale, con collocazione in comunità; la quale, mera collocataria del minore, è subordinata al Servizio sociale che è l'affidatario del minore.

Pertanto, affinché possa essere garantita la piena e corretta tutela del minore, i servizi sociali rappresentano i soggetti chiave nella crescita, i quali svolgono una funzione di natura esistenziale; questi, hanno la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento e l'obbligo di riferire al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova ogni evento di particolare rilevanza.

L'istituto dell'affidamento familiare è volto a recuperare la famiglia di origine che si trova in una situazione di difficoltà temporanea. Durante il decorso del tempo di allontanamento dalla famiglia di origine, i genitori e gli altri componenti della stessa mantengono rapporti con il minore in riferimento a quanto viene stabilito del provvedimento di affido familiare⁷³.

7.1. Interesse superiore del minore.

Nell'indicata prospettiva costituzionale del "pieno sviluppo" della persona del minore all'interno della relazione educativa con i genitori – una relazione rispettosa della norma personalista e perciò a struttura dialogica e non autoritaria – che l'interesse del minore, senza depotenziare i diritti dei minori, rimettendone la realizzazione all'arbitrio degli adulti, può conservare un ruolo decisivo quale strumento necessario per la loro piena

⁷³ A. GORGONI, *Famiglie e minore età: dall'atto al rapporto*, op. cit., pp. 336 ss.

attuazione, e dunque in funzione di supporto e di rafforzamento degli stessi. In effetti, solo se si muove dall'assunto che anche il minore è titolare di diritti che può però far valere solo insieme ai suoi genitori e comunque non in maniera pienamente autonoma, l'interesse del minore può ancora svolgere un ruolo insostituibile quale criterio valutativo dell'esercizio di un qualche diritto del minore in un determinato caso di vita, e dunque anzitutto dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dell'eventuale intervento del giudice in funzione correttiva o integrativa. Ma con ciò si comprende anche perché l'interesse del minore non può intendersi correttamente né come un interesse generale ed astratto, individuabile a priori e una volta per tutte, né come un interesse riferito unicamente al futuro, all'adulto che il minore è destinato a diventare. Deve trattarsi piuttosto dell'interesse concreto del singolo minore nella precisa situazione in cui si trova, e dunque di un interesse individuabile solo a posteriori, sulla base di una valutazione personalizzata e contestualizzata. Si tratta infatti di promuovere *hic et nunc* il "pieno sviluppo" di una persona determinata, tenendo conto dei suoi concreti bisogni affettivi e educativi, non di imporre ad essa un astratto paradigma educativo.

L'interesse del minore non può definirsi se non come nozione sfumata dai contorni indefiniti, affidata alla concretizzazione sapiente di un giudice equilibrato e adeguatamente formato, che sia versato non solo nel sapere giuridico e che sia soprattutto consapevole che il suo compito è quello di risolvere al meglio il caso specifico venuto alla sua attenzione e non quello di perseguire, attraverso le sue pronunce, un qualsiasi obiettivo di rinnovamento sociale.

Difatti, gli strumenti di partecipazione del minore ai giudizi che a diverso titolo possono coinvolgerlo sono funzionali a far sì che questi giudizi realizzino al meglio il suo interesse, e cioè garantiscano al minore

in essi coinvolto il massimo benessere possibile.

È ben noto, del resto, che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Convenzione di New York, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

Una statuizione analoga si rinviene nell'art 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che pure al comma 1 della stessa norma, subito dopo aver riconosciuto che “i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere”, sancisce il diritto del minore all'ascolto e cioè il diritto a che l'opinione da lui liberamente espressa sulle diverse questioni che lo riguardano sia presa in considerazione tenuto conto della sua età e maturità.

Il riferimento all'interesse “superiore” delle persone minori di età ricorre poi anche in talune norme della Convenzione di Strasburgo, e segnatamente nell'enunciazione della finalità complessiva del testo all'art. 1, comma 2 “promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti”, nella conferma della finalità dell'intervento dell'autorità giudiziaria nei diversi procedimenti che coinvolgano un minore all'art. 6, lett. a, “al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore”, nonché all'art. 10, al fine di limitare i doveri di informazione del rappresentante del minore nei suoi confronti nei diversi procedimenti giudiziari che lo riguardino “a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore”.

D'altra parte, proprio in virtù di queste chiare indicazioni che si rinvencono nelle fonti internazionali, i riferimenti all'interesse del minore – anche qualificato come “migliore”, “superiore”, “preminente”, “prioritario” o “esclusivo” – sono divenuti sempre più frequenti anche a livello della

legislazione ordinaria⁷⁴.

Tenuto conto dei dati normativi e anche in forza dell'art. 117 Cost., comma 1, secondo cui la potestà legislativa deve essere esercitata non solo nel rispetto della Costituzione, ma anche “dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, è stato osservato che l'interesse del minore è ormai divenuto un “valore apicale di sistema”, avendo assunto il ruolo di “nuovo principio sistematico organizzatore di tutto il diritto minorile e si potrebbe senz'altro dire di tutto il diritto di famiglia”.

L'applicazione del suddetto principio è tuttavia destinato a mutare in maniera significativa a seconda della tipologia di approccio di fondo dell'interprete alla questione minorile.

In effetti, è del tutto evidente anzitutto che, nella tradizionale prospettiva paternalista, che nega qualsiasi rilievo alla volontà del minore anche in ambito personale, l'interesse dello stesso è destinato ad assumere addirittura un ruolo sostitutivo dei suoi diritti e finisce pertanto per operare come uno strumento di controllo autoritario sulla sua vita in funzione delle esigenze degli adulti titolari dei poteri di cura su di esso.

Di contro, nella diversa prospettiva che esalta l'autodeterminazione piena del minore capace di discernimento, il ruolo del principio in questione o è del tutto svalutato, in quanto l'attuazione degli interessi meritevoli del minore è già garantita dal riconoscimento in capo ad esso del libero esercizio dei diritti corrispondenti - quanto meno dei diritti e delle libertà fondamentali della persona - oppure, non avendo comunque

⁷⁴ Nel codice civile si possono consultare i seguenti articoli: artt. 158, comma 2; art. 250, commi 4 e 5; art. 251, comma 1; art. 252, commi 2 e 5; art. 317 bis, comma 2; art. 336 bis, comma 1; art. 337 ter, comma 2; art. 337 quater, comma 2; art. 337 sexies, comma 1; art. 337 octies, comma 1; e nella disciplina dell'adozione: art. 4, commi 5 e 5 ter; art. 11, comma 1; art. 14, comma 2; art. 25, commi 3, 4 e 5, art. 32, comma 1, art. 33, comma 4; art. 35, commi 3 e 4, art. 43, comma 3; art. 46, comma 2; art. 57, comma 1, n. 2; l. 4 maggio 1983, n. 184.

un ruolo davvero significativo da svolgere, finisce per prestarsi a un uso puramente retorico, che serve solo a rendere più persuasivo l'esito di un bilanciamento tra diritti fondamentali facenti capo ai diversi protagonisti di una determinata vicenda o addirittura a far prevalere un interesse degli adulti o comunque una visione astratta e ideologizzata del benessere del minore, del tutto avulsa dall'interesse del concreto minore coinvolto.

La discrezionalità del giudice non può comunque ritenersi priva di qualsiasi limite.

È del tutto evidente, infatti, che in nessun modo la concretizzazione giudiziale dell'interesse del minore potrebbe condurre ad esiti contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento, e dunque anzitutto con le esigenze poste dal rispetto del valore sovra utilitaristico della persona. Per un'autorevole dottrina, infatti, non è ipotizzabile che l'interesse del minore debba imporsi sui diritti fondamentali degli altri soggetti con i quali il minore entra in relazione e sugli altri interessi anch'essi di rilievo costituzionale eventualmente in gioco. Secondo questi, l'interesse del minore dovrebbe piuttosto entrare in bilanciamento. L'idea che l'interesse del minore debba prevalere rispetto ad altri, non sembra trovare altro fondamento che in una traduzione approssimativa – e peraltro priva di qualsiasi ufficialità – della formula inglese “*best interests of the child*” adottata dalla Convenzione di New York: una traduzione per cui la formula “i migliori interessi del bambino” – e dunque “il maggior benessere possibile per il bambino”; la soluzione migliore per il bambino tra tutte quelle possibili” – è stata resa sbrigativamente come “superiore interesse del fanciullo”, esprimendo così un'idea di comparazione tra gli interessi del minore e quelli di altri soggetti e di superiorità dei primi ai secondi del tutto assente nella formula originaria.

Ciò nondimeno la traduzione ha finito per consolidarsi nell'uso del

legislatore e della giurisprudenza nazionali, nonché nella stessa versione ufficiale in lingua italiana della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, offrendo così per alcuni un comodo e inattaccabile argomento retorico – ma in realtà privo di qualsiasi fondamento – utile al fine di motivare interventi legislativi o singole decisioni giudiziali.

L'interesse preminente del bambino costituisce in tal modo il risultato cui debbono mirare le decisioni che lo concernono, da chiunque prese, si tratti di autorità pubbliche o private.

L'interesse del minore, come la nostra Corte di cassazione ha avuto modo di notare, non costituisce un parametro astratto, traguardato sui minori intesi come categoria, esso va, piuttosto, riferito alla situazione concreta in cui ciascun minore si trova, tenuto conto dei suoi reali bisogni e della sua specifica situazione esistenziale⁷⁵.

Questo, giustifica l'interrogazione della giustizia condotta direttamente dal giudice in piena libertà da ogni vincolo sistematico, a contatto diretto con i valori supremi dell'ordinamento, segnatamente col principio del superiore interesse del minore, che viene riconosciuto al fatto sotteso alla sua attenzione a prescindere dalla mediazione della fattispecie, consentendo anzi il superamento di eventuali confliggenti prescrizioni

⁷⁵ La riforma del 2012 sviluppa i seguenti principi: da un lato giunge alla piena unificazione dello status di figlio, dall'altro sostituisce alla nozione di potestà quella di responsabilità genitoriale. Il riconoscimento della dignità, dell'identità, dell'autonomia del minore, in uno con quello della responsabilità degli adulti e delle istituzioni nella formazione della sua personalità sta alla base delle dichiarazioni dei diritti che si sono ricordate. Nello scorrere del tempo l'elenco dei diritti del fanciullo si fa sempre più ricco e completo, segno di una nuova consapevolezza delle sue esigenze e degli abusi cui è esposto. Contemporaneamente si avverte, tuttavia, l'insufficienza di queste dichiarazioni, per quanto significative, che rischiano di ridursi a formule astratte, se non si dispone degli strumenti necessari alla loro realizzazione. Si fa strada la consapevolezza che alla proclamazione teorica dei diritti civili e sociali del bambino fa riscontro la crescente esposizione dei giovani a situazioni di rischio e si accompagna la carenza di strumenti concreti di attuazione. G. FERRANDO, *Famiglia e minori*, in Aa. Vv. *Diritto di famiglia*, quarta edizione, Zanichelli Editore, Torino, 2020, pp. 262-263.

legali non più al passo coi tempi.

Sembra allora opportuno prendere sul serio la preoccupazione di una giurisprudenza che, sicuramente mossa dalle migliori intenzioni, attraverso il ricorso al principio del superiore interesse del minore⁷⁶, intende scongiurare il rischio che il processo di costruzione delle relazioni familiari ad opera delle prassi sociali – un processo che la legge non riesce più a orientare né a inseguire – dia luogo a esiti contraddittori rispetto alla prospettiva di un'autentica promozione umana.

Bisogna nondimeno essere avvertiti del fatto che, nel suo costante dinamismo, la morfogenesi sociale contemporanea è orientata da una sintesi culturale che sovrasta l'agire eticamente orientato dei singoli e dei gruppi e che s'impone come prassi oggettiva, super personale e globale, manifestandosi talora con la "forza" di un assoluto. Il vero rischio è allora che prevalgano comunque sintesi culturali alienanti, capaci di istituire la supremazia delle logiche mercantili finanche nell'ambito delle relazioni familiari, consumandole nella ricerca della gratificazione individuale e nella reciproca strumentalizzazione.

Una cultura giuridica all'altezza delle sfide di questo tempo deve allora saper suscitare nella giurisprudenza il dubbio che certe decisioni, anche in maniera inconsapevole e anzi nonostante le migliori intenzioni, finiscano in realtà per assecondare una progettualità sociale ispirata dalle logiche

⁷⁶ La Corte di Cassazione Civile nella sentenza del 04 febbraio 2022, n. 3546, ponendosi in termini coerenti con i principi che regolano la materia, ha ritenuto sussistente l'irreversibile stato di abbandono del minore, cresciuto in un clima di violenza e non legato ai propri familiari da sentimenti meritevoli di essere salvaguardati. Più in particolare, alla luce delle risultanze istruttorie il mantenimento di un legame risultava addirittura pregiudizievole per l'equilibrio del minore, già fortemente compromesso, elemento che ha reso necessario sradicarlo dalla famiglia di origine e ha escluso la possibilità di optare per soluzioni meno estreme e invasive. G.A. Parini, *“Lo stato di abbandono e la presenza di componenti del nucleo familiare allargato nell'evolversi di un sistema teso al perseguimento del best interest of the child”*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, fasc.2, 2022, p. 545.

individualiste imperanti⁷⁷.

8. Istituto dell'affido.

L'etimologia della parola affidare è da ricondursi al latino medioevale *affidare*, derivazione dal latino *fidus* «fidato», dare in custodia, consegnare all'altrui capacità, cura o discrezione.

L'istituto dell'affido familiare è normato dalla l. n. 184/1983, “*Diritto del minore alla propria famiglia*”, attraverso la quale si è stabilito che all'educazione dei minori debbano provvedere i genitori stessi, come si evince anche dal titolo stesso della normativa. Essa è stata successivamente modificata dalla l. 28 marzo 2001 n. 149, la quale ne sostituisce anche titolo, che diventa: “*Diritto del minore ad una famiglia*”. Fin da questa prima modifica si può notare come il legislatore voglia rendere operativo il diritto del minore ad una propria famiglia, intesa, quest'ultima, sia come la famiglia di origine del minore stesso, oppure una famiglia altra, alla quale il minore viene affidato qualora la propria, a causa di difficoltà di varia natura, non riesca a adempiere al proprio ruolo genitoriale. È proprio questo il caso dell'istituto dell'affido familiare, disposto qualora le condizioni di indigenza dei genitori siano tali da impedire una buona crescita e educazione del minore di età nell'ambito del proprio nucleo familiare, nonostante gli interventi volti al sostegno delle competenze genitoriali stanziati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali di competenza.

Le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare lo definiscono come “una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una

⁷⁷ E. BILOTTI, *Diritti e interesse del minore*, in *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Giappichelli, 2019, pp. 13-38.

famiglia ad attraversare un periodo difficile prendendosi cura dei suoi figli attraverso un insieme di accordi collaborativi tra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alla famiglia”⁷⁸. Questo è un istituto complesso, poiché prevede la collaborazione di molti soggetti (Servizi Sociali, famiglia di origine, famiglia affidataria e minore) che devono interagire tra di loro in modo continuo al fine di poter raggiungere l’obiettivo principale, ovvero il superamento delle criticità che incombono sul nucleo parentale di origine e dunque il rientro del minore nello stesso. Perciò è importante che durante questo periodo la famiglia di origine, con un adeguato sostegno, si impegni a superare le proprie difficoltà e che, qualora le condizioni lo permettano, mantenga i legami con il proprio figlio, cosicché possa conservare e rafforzare le proprie responsabilità genitoriali. Infatti, la famiglia affidataria non si deve sostituire a quella naturale, ma è una “famiglia in più” per il bambino e deve essere “in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”.

Inoltre, deve impegnarsi ad accettare la famiglia naturale del bambino, rispettandola e mantenendo con essa dei rapporti positivi, secondo le indicazioni degli operatori ed eventualmente, quelle dell’Autorità Giudiziaria. Anche per questo motivo il minore è accolto, in via preferenziale, da una famiglia con figli anch’essi minorenni, poiché le famiglie senza figli potrebbero, più facilmente di altre, avere o sviluppare sentimenti di appropriazione del minore affidato creando così dei problemi nel momento in cui si debba procedere con il rientro del minore nella propria famiglia. Un altro motivo per cui si preferiscono le coppie con figli

⁷⁸ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Linee di indirizzo per l’affidamento familiare*, 2012, p. 11.

è la possibilità di garantire al bambino affidato un contesto relazionale ricco e vario, dove possa incontrare altri bambini più o meno coetanei, con i quali giocare e condividere esperienze.

Non esiste un perfetto idealtipo di famiglia affidataria, ma ogni famiglia possiede delle peculiarità che la rendono più o meno idonea per un determinato minore e la sua famiglia.

Inoltre, per poter ambire a questo ruolo è prevista una formazione alla quale i nuclei familiari interessati devono partecipare e che, secondo quanto attestato dalla l. n. 149/01 all'articolo 1, comma 3, devono essere promossi dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali. Tali percorsi non sono solo di formazione, ma anche volti alla conoscenza dello stesso nucleo, per “consentire il miglior abbinamento tra le loro risorse e le caratteristiche e i bisogni del minore affidato”. Successivamente, durante il periodo di accoglienza, viene garantito alle famiglie affidatarie un supporto nello svolgimento delle varie funzioni di cura e educazione, attraverso degli incontri periodici con i Servizi locali. Inoltre, qualora questo non fosse sufficiente, le famiglie affidatarie possono creare e prendere parte a delle associazioni, delle reti di famiglie affidatarie, e attraverso degli incontri cadenzati hanno l'occasione di confrontarsi sulle esperienze, chiedendosi reciprocamente aiuto, sostegno o consiglio. Questo viene anche incoraggiato dalla legge di riferimento, che all'articolo 1, comma 3 attesta che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali “possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie” per promuovere e realizzare progetti ad essi rivolti.

7.3. Affidamento alle comunità di tipo familiare.

La l. n. 149/2001, sottolinea l'importanza dell'accoglienza per i bambini che devono essere allontanati dalla loro famiglia di origine ed essere accolti presso un'altra famiglia o quando non è possibile, presso una comunità. È indispensabile che, parallelamente agli interventi di sensibilizzazione e di sostegno volti a implementare il numero delle famiglie affidatarie, le comunità presso le quali i minori vengono comunque inseriti presentino tutte quelle peculiarità che le possono rendere dei contesti familiari. Per alcuni, il termine contesti e non famiglie non si usa a caso ma ha un significato specifico in quanto trattasi spesso di nuclei più volte ricomposti nei quali gli elementi della frammentarietà e della discontinuità appaiono dominanti.

La dimensione familiare della comunità non è intesa a sostituzione dei legami di appartenenza alla famiglia di origine, legami che la comunità deve adoperarsi per salvaguardare e rafforzare sia creando occasioni concrete di coinvolgimento del nucleo familiare nei confronti del minore, naturalmente in accordo con le disposizioni del tribunale per i minorenni, sia favorendo, tanto da parte del minore che dei suoi familiari, l'elaborazione di tali legami.

Un'organizzazione "pensata" della vita in comunità, dei tempi e delle attività, per garantire percorsi di crescita attraverso la condivisione non irriflessa delle "occasioni della quotidianità" e della "narrazione di sé"; la possibilità di personalizzare, da parte dei giovani e degli educatori, gli spazi della comunità, così come i tempi e le attività utilizzando anche le risorse che offre il territorio⁷⁹.

La presenza e l'adeguatezza di strutture di transizione che garantiscono un sostegno quando viene a mancare quello della famiglia, sono necessarie, come specificato nel § 7, per formare cittadini in pieno possesso dei loro

⁷⁹ G. GABRIELLI, M.F. MARCHESINI, *Le comunità per minori: contesti educativi e familiari*, op. cit., pp. 144 ss.

diritti di cittadinanza, che siano quindi i principali protagonisti sociali consapevoli ed effettivamente autonomi. In linea generale però, le comunità per minori, anche note come *residential care* nel mondo anglosassone, sono realtà considerate come l'ultima spiaggia tra gli interventi possibili, sia in Italia sia a livello internazionale⁸⁰. Per quanto concerne il panorama italiano, le comunità per minori sono per lo più conosciute dall'opinione pubblica attraverso i “casi” di cronaca che generano scandalo, piuttosto che attraverso le storie di tutti quei bambini e adolescenti che possono trovare in questi contesti nuove opportunità per ridefinirsi e dare un significato alla propria storia personale. Questa asimmetria nell'informazione sicuramente non favorisce la conoscenza di questo oggetto sociale da parte dei non addetti ai lavori, incrementando al contempo il pregiudizio.

Ad avallare lo stereotipo della comunità come luogo di malessere piuttosto che occasione di riparazione dei danni psicologici ed evolutivi subiti vi è una cultura sorretta da una logica che, implicitamente, tende a contrapporre in maniera duale il “diritto del minore a una famiglia” e il “collocamento in comunità”. Una logica che stenta a vedere entrambe queste misure come possibilità positive per il minore, “da scegliersi in base al contesto specifico e solo nell'interesse di quel particolare minore”⁸¹.

Su un piano prettamente normativo, l'accoglienza dei minori in comunità occupa l'ultimo posto di una gerarchia di interventi giuridicamente disciplinati in maniera tale da garantire al minore il diritto

⁸⁰ C. BELLONCI, L. HOLMES, W. JAMES, *Re-Thinking Therapeutic Residential Care (Trc) as a Preventive Service: Examining Developments in the US and England*, in *Residential Treatment for Children & Youth*, 2018, V. 36, n. 1, pp. 35-53.

⁸¹ A. TIBOLLO, *Le comunità per minori. Un modello pedagogico*, op. cit., p. 23.

ad una famiglia come previsto all'art. 2 della l. n. 189/1983 così come modificato dalla l. n.149/2000.

L'ordinamento italiano privilegia l'affido familiare possibilmente dove vi siano altri minori e come ultima istanza prevede l'inserimento in comunità di tipo familiare; mentre risiede in posizione ancor più "subalterna" rispetto a queste due misure l'inserimento dei minori in "istituti" (da intendersi come comunità educative data la chiusura definitiva degli istituti disposta per legge entro il 2006 come sancisce la l. 149/2006) di natura pubblica o privata⁸².

L'orientamento politico attuale abbraccia appieno le priorità sancite per legge, in quanto il riferimento alla "tutela" e alla "protezione" dei minori sembra fondarsi su un imperativo di fondo: il superamento dell'istituzionalizzazione dei minori che risultano essere temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, favorendo, dove necessario, l'affido di tipo familiare e l'adozione.

⁸² Dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è online il numero 49 della collana Quaderni della ricerca sociale, che riporta i dati del monitoraggio sui bambini e i ragazzi accolti in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni, aggiornati al 2019. I bambini e adolescenti accolti in affidamento familiare, a fine anno 2019 risultavano 13.555, un valore che rappresenta l'1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia. In merito all'età degli accolti, la distribuzione nei diversi territori conferma la sostanziale prevalenza di preadolescenti e adolescenti, con una presenza rilevante di ragazzi prossimi alla maggiore età della fascia 15-17 anni. Invece, i bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali per minorenni, a fine 2019, al netto degli stranieri non accompagnati, è in aumento ed è stimabile in 14 mila casi. La fascia d'età prevalente è la 15-17 che copre la metà dei presenti a fine anno (48%); seguono le fasce 11-14 (19%) e 6-10 (16%), mentre del tutto residuali risultano le incidenze che interessano le fasce di 0-2 anni (8%) e di 3-5 anni (9%). Facendo un'analisi comparatistica, l'organizzazione e il funzionamento della giustizia minorile italiana presentano diversi tratti in comune con il modello spagnolo. Le ragioni di tale somiglianza vanno rintracciate nelle comuni radici storiche, nonché nel processo legislativo di convergenza e isomorfismo europeo. Il risultato è che anche le rispettive misure di protezione hanno molteplici aspetti in comune. In rapporto ad alcuni dati statistici, il numero totale di affidamenti risulta sensibilmente maggiore in Spagna che in Italia. La differenza è ancora più evidente se si tiene conto che la popolazione totale spagnola è di un terzo minore rispetto a quella italiana. Cfr. <https://www.minori.gov.it>, la data dell'ultimo accesso alla Url citata è del 9 dicembre 2022.

La necessità di superare definitivamente l'istituzionalizzazione, tuttavia, non può corrispondere alla mera trasformazione strutturale dei contesti (in termini di numero tra adulti e minori), né tantomeno, e in maniera più semplicistica, giustifica il dirottamento delle risorse a favore di altri interventi di affidamento alternativi alle comunità depauperate da forme di sostegno specifiche.

E questo perché non solo le comunità per minori rimangono un punto di riferimento essenziale nel panorama degli interventi possibili da affiancarsi agli altri, ma anche perché l'affrancamento dal modello istituzionale non può che realizzarsi attraverso interventi politici e sociali che credono fortemente nella possibilità di rendere questi luoghi dei contesti familiari, fondati cioè sul principio di trasformare “un rapporto tra estranei” in un “rapporto personale significativo”⁸³.

L'impegno a costruire una comunità educante implica, pertanto, la necessità di lavorare su due livelli d'intervento: quello macro, finalizzato a costruire la rete interistituzionale dei servizi e dei sistemi (del sociale e della giustizia), a mettere in gioco le competenze trasversali, per condividere gli obiettivi generali, le scelte, le funzioni, le strategie e gli orientamenti capaci di connettere il benessere delle persone con la prevenzione e quello micro, altrettanto importante, dei gruppi di lavoro, delle équipes finalizzate a progettare e realizzare i singoli interventi d'aiuto, di protezione e di cura/riparazione.

Per riuscire a porsi dalla parte dei bambini e assumere il loro punto di vista bisogna allenare la propria capacità empatica ed acquisire una disponibilità particolare che inizia con il chiedersi, com'è l'adulto pensato

⁸³ P. BASTIANONI, G. RONGA, *Tour porte aperte in comunità: una ricerca intervento*, op. cit. pp. 100 ss.; v. anche A. TIBOLLO, *Le comunità per minori*, in op.cit., p. 11; Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Giustizia, *Terza relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001*, op. cit., pp. 102 ss.

da un bambino, quali sono i pensieri, le fantasie, le aspettative del bambino sul mondo adulto, sia esso accidentale oppure causa di sofferenza; proseguendo poi, a correggere il modo di percepire e/o sentire fino a giungere ad uniformandosi al particolare modo di sentire, pensare e comportarsi dei giovani minori, indispensabile per chi si occuperà della terapia di questi bambini. Proprio l'équipe, se adeguatamente orientata alla condivisione, all'ascolto reciproco e al confronto, può trasformarsi in antidoto e divenire il luogo in cui affrontare e gestire le diverse problematiche, prendendosi cura della soggettività personale e professionale dei singoli operatori, riconoscendone il ruolo e le competenze, approfondendo ed elaborando le diverse funzioni professionali d'ogni membro, lavorando sulle identificazioni multiple e talora contraddittorie per condividere e coniugare prassi e teorie⁸⁴.

8. Tra vulnerabilità dei Care Leavers e prosieguo amministrativo.

Quando si parla di Care Leavers, nella varietà di definizioni e di situazioni che possono essere ricollegate a questa espressione, si fa dunque riferimento a tutti quei ragazzi e a quelle ragazze che, trovandosi in situazioni di particolare vulnerabilità, richiedono protezione e sostegno da parte delle istituzioni e che, una volta divenuti maggiorenni, perdono il diritto di essere protetti e supportati, trovandosi di colpo - e indipendentemente dalla contingenza del momento evolutivo, dal percorso personale e familiare di riparazione in atto e degli obiettivi educativi e formativi ancora da raggiungere - catapultati nel mondo degli adulti, spesso

⁸⁴ A. TALEVI, *Il lavoro d'équipe: tra disponibilità e allenamento al confronto*, op. cit., pp. 93-97.

senza adeguati strumenti che garantiscano loro pari opportunità di integrazione e di realizzazione.

Ora, prima di continuare, è necessario chiedersi cosa significa essere una persona vulnerabile. Il termine vulnerabile deriva dal latino *vulnus*, che evoca il concetto di ferita o lesione, fisica o psicologica, cui si aggiunge però il termine *bilis*, in altre parole l'idea di potenzialità o "possibilità" di subire effetti dannosi, incidenti sull'emotività e sulla psiche. La vulnerabilità umana non dipende dallo status della persona o dalla sua appartenenza ad una determinata categoria, ma rimanda al modo in cui le istituzioni sociali, create dal diritto e dallo stesso regolate, privilegiano certe posizioni, soggetti, o identità, impedendo un uniforme accesso ad un'uguaglianza di opportunità⁸⁵.

Pertanto, dietro al concetto di vulnerabilità, non vi è uno status personale ma vi è la persona umana e la particolare condizione nella quale la stessa si trova. Per tale motivo, la persona richiede una particolare protezione che non riguarda tutte le condotte o tutti i fatti che toccano o sono posti in essere da quella persona, ma solo quegli accadimenti che l'ordinamento considera meritevoli di una speciale attenzione proprio in relazione al contesto spaziale in cui gli stessi si verificano⁸⁶.

La maggior parte dei Care Leavers⁸⁷ si ritrovano ad essere soggetti a una doppia vulnerabilità riconducibile all'essere giovani in tempi di

⁸⁵ A. CALLEGARI, "Il paradigma della vulnerabilità: brevi riflessioni per una riconfigurazione del dilemma *equality-difference*", in *Questione Giustizia*, 2018, n. 1, pp. 2-6.

⁸⁶ G. SPADARO, *La giurisdizione minorile ed i soggetti vulnerabili*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, Milano, 2019, pp 51-53.

⁸⁷ Ragazzi e le ragazze che sono in fase di dimissione o sono già stati dimessi da un collocamento in comunità o da un affidamento etero familiare, successivo all'allontanamento dal nucleo familiare di origine, disposto sulla base di un procedimento dell'autorità giudiziaria a causa di gravi problemi di sicurezza e tutela, come disciplinato all'art. 1, comma 250, l. 27/12/2017, n. 205.

perdurante incertezza e contemporaneamente giovani senza una rete familiare e una rete del welfare adeguata a sostenere la fase giovanile del loro percorso di vita.

Questa condizione sociale, spesso la debolezza, la mancanza dei legami familiari li spinge a “diventare grandi” molto prima dei loro coetanei, a dover rispondere agli imperativi dell’autonomia individuale in tempi ristretti e a bruciare gli snodi di una fase del corso di vita complessa, ma irripetibile costruendo un futuro che si sovrappone al presente⁸⁸.

Ad oggi, in Italia, la tematica dei neomaggiorenni che lasciano il percorso di cura non ha avuto negli anni l’attenzione che meritava, nonostante alcune esperienze locali significative e innovative. Nel nostro Paese la sua presa d’atto istituzionale è recente⁸⁹ e ancora affidata a una linea di finanziamento temporanea e per questo circoscritta a interventi sperimentali⁹⁰.

La fuoriuscita dal sistema di accoglienza presuppone, l’autonomia individuale del ragazzo o della ragazza, che si affaccia alla vita adulta in maniera indipendente. Il requisito anagrafico “fissa”, per così dire, un’età ben precisa in cui però il giovane è considerato a tutti gli effetti come individuo autonomo all’interno della società. Non si può non tenere conto, dunque, del fatto che si tratta di soggetti fragili, nel pieno del proprio percorso formativo che avviene in condizioni di disagio materiale, psicologico o emotivo⁹¹.

⁸⁸ V. BELOTTI, D. MAURI, *Gioventù brevi. Care Leavers e capacità di aspirare*, cit. p. 200.

⁸⁹ Cfr. L. di bilancio n. 205/2017 e successivi decreti attuativi.

⁹⁰ Cfr. L. reg., n. 4/2006 e successivi provvedimenti attuativi della Regione Sardegna; per approfondimenti su attività progettuali sperimentali cfr. *Sos Villaggi dei bambini – Italia* www.sositalia.it, la data dell’ultimo accesso alla Url citata è del 20 ottobre 2023.

⁹¹ Per un approfondimento sul concetto di autonomia personale, cfr. M.B.T. GARCÍA, *Autonomía personal de la mujer: la gestión de su persona y de sus bienes*. El levantamiento del velo: las mujeres en el derecho privado, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 1429-1471.

Dall'unione del diritto ad ascoltare e il diritto a essere ascoltati dipendono la crescita e la formazione dell'individuo, indispensabili per garantire il diritto costituzionale al pieno sviluppo della persona umana come previsto dalla Convenzione ONU dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza – artt.12, 13 e 17; affinché questi ragazzi non si sentano “diversi” dal resto della società è necessario dare loro una voce in quanto non possono essere considerati solo persone fragili, ma anzi, hanno diritto di essere considerati una risorsa per la comunità, per il territorio e per l'innovazione⁹².

Dunque, l'apprestamento di mezzi di protezione dei soggetti vulnerabili s'inscrive, dunque, nella commendevole considerazione che tutelare gli aspetti collegati alla vulnerabilità altro non significa che avere a cuore la dignità della persona e, dunque, perseguire il fine primario dei valori costituzionali che è appunto rappresentato dalla tutela della persona. Il giudice, pertanto, deve essere capace di offrire una tutela piena ed effettiva ai diritti fondamentali della persona e di muoversi con competenza e dimestichezza all'interno del composito sistema di norme, di matrice interna e sovranazionale che tale dimensione impone come scelta ineludibile⁹³.

⁹² Vi è la difficoltà a fornire un concetto sufficientemente esaustivo di ciò che si intende per diritti della personalità; si tratta di una categoria dai profili diffusi, di cui in definitiva non è possibile fare un elenco chiuso, cosicché per coprirli è necessario rispondere alle nuove richieste e necessità dell'individuo in una società in evoluzione attraverso la concessione di una protezione specifica ai beni e ai valori che gli sono propri. Tra i diritti della personalità, sono compresi quei diritti che mirano a proteggere l'integrità personale dell'essere umano, sia nel suo aspetto fisico - vita, integrità fisica - sia in quello spirituale - integrità morale, onore, privacy, immagine, autodeterminazione informativa, identità, con alcune peculiarità in quest'ultimo caso, che possono includere il tradizionale diritto al nome, compreso lo pseudonimo - ma anche altri come il diritto alla voce. M.P. GARCÍA RUBINO, *Los derechos de la personalidad*, Tratado de Derecho de la persona física, II, Aa. Vv. M.C. GETE-ALONSO Y CALERA, J. SOLÉ RESINA, THOMSON REUTERS-CIVITAS, 2013, pp. 595-632.

⁹³ G. SPADARO, “La giurisdizione minorile ed i soggetti vulnerabili?”, op. cit., pp. 53-55.

In Italia, non è ancora presente un programma specifico per la tutela dei giovani Care Leavers, eccetto l'istituto del prosieguo amministrativo attraverso il quale si offre a questi giovani la possibilità di essere "accuditi" fino al compimento del ventunesimo anno di età, consentendo loro di restare presso la famiglia affidataria o in comunità. Da questo istituto giuridico, risalente al R.D. 1404/1934, si assicura un'estensione del sostegno e dell'accompagnamento al neomaggiorenne che versa in situazioni di particolare disagio, di fatto "prolungando" giudizialmente il termine della piena autonomia, nel limite massimo di tre anni.

I procedimenti di affidamento al servizio sociale sono procedimenti aperti nei confronti di adolescenti in difficoltà, che gli stessi genitori non riescono più a contenere. In questi casi non si interviene per limitare la potestà genitoriale, ma per supportarla, sollecitando gli stessi ragazzi ad assumersi la responsabilità della propria vita. Il cambio di paradigma per gli utenti adolescenti segue la logica di etica della responsabilità⁹⁴, pertanto diminuendo la vulnerabilità del minore data la sua naturale crescita, diminuisce anche la responsabilità del servizio sociale nei suoi confronti che dovrà lasciare più spazio all'autodeterminazione del minore rinunciando a parte del potere istituzionale.

La logica attuale è quella di fornire all'adolescente, i cui genitori non sanno esercitarla, una funzione di "contenimento" da parte dei servizi sociali e da parte del Tribunale, finalizzata a consentire un inserimento sociale e ad evitare lo sbocco della crisi adolescenziale in esiti di devianza. Tale intervento presuppone la collaborazione da parte della famiglia e del

⁹⁴ F. TUROLDO, *Bioetica ed etica della responsabilità*, Dai fondamenti teorici alle applicazioni pratiche, Assisi, Cittadella, 2009.

minore e può prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Classico esempio è l'inserimento in Comunità. Superati i 18 anni tale inserimento deve essere accettato dal minore. La richiesta di un tale procedimento (c.d. prosieguo amministrativo) avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. Nella pratica il prosieguo amministrativo non viene inteso come uno spazio temporale più lungo per garantire un accompagnamento alla piena responsabilizzazione del minore verso l'età adulta, ma come un allungamento del potere istituzionale e quindi come un'estensione dell'inserimento in comunità oltre il diciottesimo e fino al ventunesimo anno di età del soggetto.

Il prosieguo amministrativo⁹⁵, così pensato e strutturato forse non è più uno strumento sufficiente ad accompagnare il minore verso il mondo adulto sia per la sua carenza strutturale sia per l'enorme cambiamento basilare della nostra società che vede la fascia dei giovani adulti dilatata e ancora una volta caratterizzata da fragilità e vulnerabilità. Nelle società occidentali contemporanee, e in quella italiana in particolare, non è definito in modo chiaro quando un adolescente diventi adulto.

L'espressione "giovane adulto", ormai presente non solo nella letteratura scientifica, ma anche nel linguaggio comune, attesta l'esistenza di una nuova stagione tra l'adolescenza e l'età adulta che negli ultimi anni si va dilatando. Silvio Premoli nel 2009 in "*Verso l'autonomia*" fa un'analisi della società e spiega alcuni dei fattori che hanno concorso a realizzare questa trasformazione sociale: "il prolungamento dell'istruzione obbligatoria e dei percorsi formativi di base, da cui dipende il posticipo della formazione di base, da cui dipende il posticipo dell'ingresso del mondo del lavoro; l'esperienza della vita di coppia, basata sempre di più

⁹⁵ www.assistentsociali.org, la data dell'ultimo accesso ai Url citati è del 15 aprile 2024.

sui criteri di libertà personale, sperimentazione, possibilità, irreversibilità; l'emancipazione femminile e il differimento della generativista”⁹⁶.

La conseguenza diretta di questo nuovo assetto sociale porta molti giovani a ritrovarsi in questo periodo “limitare” sospesi a metà, dominati dall'incertezza e a volte dalla paura, che rende difficile la strada da imboccare. Diventare adulti non è certo facile, diventa un compito ancora più arduo per quegli adolescenti che hanno alle spalle una famiglia carente, vulnerabile, maltrattante e che, per questo motivo hanno passato parte della loro infanzia in affidamento al servizio sociale o in comunità per minori. In generale, al compimento della maggiore età nessun adolescente, salvo rarissime eccezioni, nel nostro paese è in grado di essere pienamente autonomo, lavorando, mantenendosi e prendendosi cura di sé stesso e delle proprie cose, (secondo i dati Istat aggiornati al 2018⁹⁷, i giovani che vivono in famiglia dai 18 ai 34 anni sono il 62,1%). Inoltre, con soggetti minori di 18 anni non è sempre possibile affrontare in modo approfondito alcune problematiche complesse e cruciali per la formazione e la vita di un giovane adulto (lavoro, contratti, casa, rapporti di coppia stabili...) sia per l'innalzamento dell'obbligo scolastico, sia per una non ancora sufficiente maturità mediamente acquisita. I ragazzi e le ragazze che sono inseriti all'interno di percorsi di accompagnamento educativo per motivi di tutela non differiscono nei tempi del loro processo di crescita dai loro coetanei, per quanto spesso possano dimostrare aspetti marcati di maturità precoce. Anzi, se per un verso sono costretti ad affrontare e a misurarsi molto presto con situazioni personali e familiari talmente difficili e critiche da far pensare

⁹⁶ S. PREMOLI, *Verso l'autonomia in Percorsi di sostegno all'integrazione sociale di giovani*, Franco Angeli, 2009.

⁹⁷ www.istat.it, la data dell'ultimo accesso ai Url citati è del 12 aprile 2023.

a volte ad una prematura adultizzazione, d'altra parte, proprio per questo motivo, il loro sviluppo e la formazione della loro identità e personalità risultano spesso incomplete e carenti sotto il profilo cognitivo, culturale, affettivo, progettuale.

Da questa analisi emerge dunque un grave pregiudizio in termini di equità sociale e se il prosieguo amministrativo non è più in grado di sostenere anche solo marginalmente i percorsi educativi pensati per il post 18 o anche solo a prolungare le proposte per i minori fino ai 21 anni è arrivato il momento di interrogarsi su quali possano essere le questioni più rilevanti da affrontare con questi giovani, dalla culla delle tutele garantite ai minori fino al loro essere neomaggiorenni

9. Diritto all'ascolto.

Segno dell'evoluzione normativa volta a realizzare pienamente la tutela del minore come persona, è certamente la costante attenzione alla parola di quest'ultimo, tradotta nella previsione dell'ascolto del minore come criterio di ordine generale dagli artt. 315 bis e 336 bis c.c., volti ad assicurare la tutela della sua personalità e sensibilità in occasione di un'attività tanto importante quanto delicata e bisognosa di particolari tutele⁹⁸.

Dal punto di vista dell'inquadramento generale, il complesso normativo disciplinante l'audizione del minore che oggi abbiamo a disposizione è il risultato di un percorso evolutivo lungo e tortuoso che ha progressivamente portato all'affermazione dell'obbligatorietà di procedere all'audizione del minore nei procedimenti in cui è coinvolto;

⁹⁸ P. PERLINGIERI, *Sull'ascolto del minore*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2012, pp. 125 ss.

obbligatorietà che prima dell'introduzione di molteplici fonti internazionali non veniva affatto riconosciuta. I vari interventi normativi rappresentano un vero e proprio progresso nella tutela del minore ed hanno come scopo ultimo quello dell'affermazione del minore non più come "oggetto di tutela" ma come titolare di diritti che devono essere tutelati, in primis quello di essere ascoltato nei procedimenti che decidono su aspetti della sua vita e del suo futuro.

Tuttavia, il legislatore internazionale considera il minore non più solamente come un soggetto bisognoso di cure e protezione dai pericoli del mondo esterno, ma, al contrario, colui che ha bisogno di vedersi riconosciute le sue competenze personali e relazionali: ne consegue quindi la partecipazione alle scelte che lo riguardano, fondamentali per lo sviluppo della sua personalità.

La Convenzione di New York, risalente al 1989, è particolarmente importante perché rappresenta il primo vero e proprio solenne riconoscimento del diritto del minore ad essere ascoltato in tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi che lo riguardano. Con questa fonte, si riconosce al minore il diritto di partecipare alla determinazione delle decisioni che lo riguardano, piuttosto che adeguarsi passivamente alle decisioni altrui⁹⁹. Infatti, con l'art. 12 viene sancito il principio generale di fondamentale importanza, in quanto richiede agli Stati di garantire che ogni minore capace di discernimento abbia il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda; tali opinioni devono essere prese in considerazione tenendo conto dell'età del minore e del suo grado di maturità pertanto, è quindi fondamentale che ogni adulto che si trovi a rappresentare le esigenze, le caratteristiche, i bisogni di un minore, si renda

⁹⁹ G. SERGIO, *La convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli: una tappa decisiva verso il riconoscimento della soggettività dei minori*, Cittadini in crescita, 1, 2003, pp. 9-24.

capace di creare una relazione e di saper leggere e accogliere i suoi bisogni e le esigenze che non sempre sono esprimibili a parole.

Negli anni a seguire, con la Convenzione dell'Aja, risalente al 1993, si è data un'evoluzione al concetto stesso di ascolto e alle modalità con cui il minore deve essere ascoltato.

Importante al riguardo è soprattutto l'informazione che deve essere necessariamente data al minore affinché possa formarsi una opinione personale "ragionata": il fanciullo deve sì poter esprimere le proprie opinioni ma deve essere anche informato sugli effetti prodotti dall'adozione affinché il suo consenso sia frutto di una scelta libera e ragionata. Dunque, altrettanto importante è l'informazione che deve essere data allo stesso perché possa formarsi un'opinione personale, in modo da poter al meglio considerare la sua posizione e di conseguenza esprimere le proprie preferenze. Il giovane deve sì esprimere i propri desideri e aspettative, ma deve essere preventivamente informato di ciò che comporta l'adozione o il suo consenso ad essa, laddove questo sia richiesto. Non può non essere preso in considerazione che il minore prima di tutto è una persona, dunque, ha diritto a dialogare con l'adulto, condividendo con esso considerazioni e proposte per quanto riguarda le scelte che avranno un peso determinante nella sua vita.

Pertanto, è sulla stessa scia della Convenzione di New York che si pone la considerazione del minore fatta all'interno della Convenzione dell'Aja del 1993: un passo in avanti viene fatto per considerare il bambino come soggetto, come parte della procedura piuttosto che mero "oggetto" o parte inattiva, destinata unicamente a subire delle conseguenze di decisioni prese da altri.

Ancora, nel 1996, con la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli¹⁰⁰, viene affrontato il tema dell'esercizio dei diritti da parte del bambino secondo un approccio culturale che ne afferma il diritto alla partecipazione, elevando il minore a protagonista nelle scelte relative alla sua vita, sulla base del principio che i bambini devono avere una maggiore autonomia di intervento nei procedimenti giudiziari che li riguardano; in tal modo il minore non è solo persona oggetto di tutela da parte di terzi, ma coprotagonista della propria tutela al fine della realizzazione del proprio superiore interesse. Ai sensi dell'art. 3 il bambino ha diritto non solo di essere consultato e di esprimere la propria opinione, ma altresì di chiedere un aiuto per formarsi un convincimento, ottenendo a tal fine ogni informazione pertinente anche in ordine alle conseguenze delle sue scelte; il giudice, altresì, ha l'obbligo di accertarsi che tali informazioni siano state fornite, e prescrive che egli ascolti il fanciullo consultandolo personalmente se del caso e se necessario in privato, consentendogli di esporre la propria opinione e tenendone il debito conto nella decisione, come quanto previsto all'art. 6 della suddetta convenzione.

Tuttavia, da quanto si può evincere, al giudice viene chiesto, non solo di ascoltare il minore ma anche di consultarlo, ovvero entrare in relazione con lui, consentirgli di esprimersi, fornirgli le informazioni che ancora gli mancano e cercare di comprenderne aspettative e aspirazioni.

La Convenzione in esame consacra quindi all'art. 3 quindi, il diritto del minore all'ascolto informato scandendolo nei più specifici diritti di ricevere

¹⁰⁰ Firmata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con la l. n. 77/2003; G. ESPOSITO, *La Convenzione di Strasburgo nel contesto del Consiglio d'Europa*, in L. STRUMENDO, P. DE STEFANI (a cura di), *I diritti del bambino tra protezione e garanzie. La ratifica della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, Cleup, Padova, 2004, pp. 69-74.

informazioni pertinenti, di essere consultato ed esprimere la propria opinione e di essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

L'ascolto informato mira ad un coinvolgimento più diretto del minore stesso, garantendogli un ruolo attivo sul piano processuale, confermando il diritto del fanciullo a manifestare il proprio parere onde poter esprimere un'opinione consapevole e conforme ai propri interessi nell'ambito di quei giudizi nei quali verranno emessi provvedimenti idonei a incidere sulla vita e sul futuro del minore stesso.

Da quanto si può evincere, lo scopo del legislatore è quello di mettere in grado il minore di formarsi un'opinione consapevole e di interloquire consapevolmente nel giudizio, esprimendo il suo parere, le sue preferenze e i suoi desideri.

Da qui, un passo in avanti viene fatto con la Carta di Nizza del 2000, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che con l'art. 24, in riferimento al diritto all'ascolto del minore, sancisce l'obbligatorietà dell'ascolto e prevede che l'opinione in tale sede espressa debba essere tenuta tanto più in considerazione quanto più elevate sono l'età e la maturità del minore e pertanto non solo nel caso in cui il minore sia capace di discernimento.

Questo diritto all'ascolto del minore e obbligo a farlo da parte degli adulti, è divenuto ineludibile con l'entrata in vigore del Regolamento Bruxelles II bis, CE n. 2201 del 2003, che all'art. 23 indica tra le cause che rendono non riconoscibili le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, il fatto che le stesse siano state assunte senza aver previamente consentito al minore di essere ascoltato al riguardo. Unica eccezione formalmente prevista è rappresentata dai casi di urgenza.

Dunque, è possibile opporsi al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale adducendo il motivo che il minore interessato non ha avuto la possibilità di essere ascoltato.

Il regolamento stabilisce il principio fondamentale secondo cui il minore deve essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. Tuttavia, in deroga a questa disposizione, il minore può non essere ascoltato se ciò appare inopportuno in ragione della sua età e del suo grado di maturità, anche se questa deroga va interpretata in senso molto restrittivo.

Ora, al fine di individuare il contenuto del diritto del minore ad essere ascoltato e le prerogative che da questo derivano, si rende opportuna innanzi tutto, considerare l'ascolto come diritto soggettivo assoluto del minore, segnando i doveri e i limiti in capo ai soggetti terzi, volti a consentirne l'effettività e l'attuazione¹⁰¹.

Con ciò non è certo esclusa l'eventualità del conflitto tra il minore e genitori o soggetti terzi, e pertanto il necessario e conseguente intervento del giudice volto a dirimerlo¹⁰².

¹⁰¹ C.M. BIANCA, *Diritto all'ascolto*, op.cit., p. 134.

¹⁰² In applicazione della l. delega del 6 novembre 2021, n. 206, il governo ha sottoposto al parlamento un atto di parere, il quale all'art. 473-bis specifica che: l'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente. L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale. Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto. Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473-bis. Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

Il conflitto diviene anzi una possibilità reale solo nella prospettiva indicata: se cioè la volontà dei genitori non è destinata a sovrastare quella del figlio né viceversa.

L'intervento del giudice non può peraltro intendersi semplicisticamente come se fosse finalizzato a definire ciò che il figlio può o non può fare, quasi che il giudice possa sostituirsi ai genitori nell'esercizio del munus educativo, dando corso a indebite e pericolose forme di controllo esterno su di esso. In realtà, nella soluzione del conflitto tra genitori e figlio, il giudice è chiamato anzitutto a "risanare" la relazione educativa, rendendola di nuovo efficiente e perciò idonea a far sì che il minore possa essere ascoltato e allo stesso tempo possa sperimentare un'autonomia sempre maggiore in un contesto di permanente sostegno da parte dei suoi genitori. In questo modo, il riconoscimento del diritto all'ascolto, comporta la concertazione delle scelte, il necessario coinvolgimento del figlio nelle decisioni, la compartecipazione del minore alle valutazioni dell'adulto (e viceversa), per giungere, in forma dialettica, alla definizione dell'interesse da affermare. Il dovere del giudice o del genitore o di chiunque sia chiamato ad articolare delle scelte consiste, dunque, nel porsi in ascolto dell'interessato, disporsi a intendere e attuare la sua volontà, non limitarsi a sentirlo, rimanendo cioè liberi di discostarsi dalle "letture" che egli compie del proprio interesse. Pertanto, in sostanza, fare l'interesse del minore non significa assecondare ogni suo desiderio bensì affermare e tutelare la sua identità personale¹⁰³.

Il dato normativo, del resto, è sufficientemente chiaro nell'evidenziare che il ruolo del giudice non è mai sostitutivo. Il giudice è piuttosto chiamato a individuare il soggetto di volta in volta più idoneo a realizzare

¹⁰³ R. SENIGAGLIA, *La semantica giuridica della responsabilità genitoriale*, op. cit., pp. 6-19.

l'interesse del minore. E ciò non solo in caso di disaccordo tra i genitori su “questioni di particolare importanza” riguardanti il figlio minore - art. 316 c.c., ma, a ben vedere, anche nel caso del controllo giudiziale sulla responsabilità genitoriale - art. 330 ss del c.c.

Dunque, da ciò, si desume come il giudice sia tenuto preliminarmente ad accertare che le scelte adottate dai genitori siano frutto di un accordo e, soltanto successivamente, a valutare il merito della decisione. L'autonomia riconosciuta alla famiglia non è una autonomia incontrollata né univoca nel significato, dovendosi modellare secondo le circostanze e l'oggetto nei confronti del quale si svolge¹⁰⁴.

Anche nella famiglia, l'autonomia deve rispondere ad una valutazione di liceità e meritevolezza: da un lato, quindi, di non contrarietà a disposizioni imperative, di ordine pubblico o buon costume, ma dall'altro, di corrispondenza a una funzione propositiva e, si potrebbe dire, nel caso di specie della famiglia, promozionale della realizzazione della personalità dei suoi membri¹⁰⁵.

Con un riferimento dunque al minore, ad esempio, si desume come il diritto ad essere ascoltato, si traduca nella necessaria partecipazione di questo, capace di discernimento, al processo, fatta salva la diversa volontà del minore stesso. Pertanto, il diritto all'ascolto può essere definito come il diritto costituzionale del minore ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni ed opzioni sulle questioni che riguardano la sua sfera esistenziale¹⁰⁶, esso pertanto, è lo strumento di tutela tanto delle situazioni

¹⁰⁴ Sul concetto di “autonomia privata”, v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4^a ed., IV, *Attività e responsabilità*, Napoli, 2020, pp. 5 ss.

¹⁰⁵ F. RUSCELLO, *Condotta genitore*, in Aa.Vv. *Il Codice civile Commentario Responsabilità dei genitori*, Giuffrè Editore, 2016, pp. 194-195.

¹⁰⁶ Cfr. Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 2017, n. 5676.

esistenziali, quanto di quelle patrimoniali di cui egli è titolare, essendo riconducibile alla categoria dei diritti della personalità¹⁰⁷.

9.1 Limiti nel diritto all'ascolto.

Il legislatore, con gli ultimi interventi legislativi, ha fatto sì che il minore, coinvolto nei procedimenti dei genitori, non fosse più considerato come parte passiva del procedimento, ma fosse ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardassero, chiamando i genitori a traslare il progetto educativo dei figli attraverso i diversi scenari che si possono configurare dal disgregarsi della convivenza. Pertanto, si ribadisce l'importanza al rispetto del principio della doverosità dell'audizione, reputando il minore un vero e proprio soggetto processuale.

Considerare l'opinione del minore non significa attuarne acriticamente il volere; il giudice deve valutare quanto ascoltato al fine di realizzare il superiore interesse del minore¹⁰⁸. In questo modo, l'ascolto, costituisce un momento essenziale, un diritto che non può essere disatteso, con l'unica eccezione di quelle particolari situazioni in cui l'ascolto realizzerebbe un'attività contraria all'interesse primario e superiore dello stesso¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Ad oggi, non esiste una definizione giuridica dei diritti della personalità che ne definisca esattamente i contorni, in Spagna, nella considerazione più classica di Federico De Castro, si rileva che i diritti della personalità costituiscono lo strumento attraverso il quale si produce la tutela civile della persona fisica, considerando fondamentalmente che quest'ultima è portatrice di determinati attributi, beni o diritti che sono inerenti alla sua condizione umana. M.P. GARCÍA RUBINO, *La huella y el legado de Federico De Castro en la moderna protección civil de los derechos de la personalidad* in Glosas sobre F. DE CASTRO, L. DÍEZ-PICAZO, C. MENOR, C. THOMSON-REUTERS, 2015, pp. 230-271.

¹⁰⁸ A. GORGONI, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, 2017, pp. 330 ss.

¹⁰⁹ Cass. Civ. Sez. I, n. 16125/2020; Cass. Civ. Sez. I, n. 6471/2020.

Nondimeno, l'audizione del minore è in via generale necessaria in ossequio alle Convenzioni di New York e di Strasburgo¹¹⁰. Tuttavia, sebbene le norme, i codici e le convenzioni facciano ampio riferimento alla capacità di discernimento, di essa non esiste un concetto sistematico. Pertanto, il mancato ascolto deve essere sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificare l'omissione, altrimenti si costituirà una violazione del principio del contraddittorio, dei principi del giusto processo e dei diritti del minore¹¹¹. Insomma, deve sussistere una ragione congrua, orientata alla tutela del minore, affinché il giudice possa discostarsi da quanto avrebbe voluto il minore stesso. Pertanto, diventa difficile per l'organo giudiziario, onerato della motivazione, discostarsi dalla volontà del minore manifestata in modo netto, con convinzione, lucidità e consapevolezza delle conseguenze del proprio dire¹¹².

Il provvedimento giudiziale che adotti una soluzione diversa da quella prospettata dal minore, senza motivare o con motivazione irragionevole o illogica è impugnabile¹¹³. Lo è per violazione del diritto del minore di esprimere un'opinione che sia tenuta in conto da chi deve decidere, salvo

¹¹⁰ Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2020, n. 16410; Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957.

¹¹¹ Il mancato ascolto deve essere sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificare l'omissione, altrimenti si costituirà una violazione del principio del contraddittorio, dei principi del giusto processo e dei diritti del minore. Cfr. Cass. Civ. sez. I, n.1471/2021.

¹¹² Cass. civ., Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5237, cassa la sentenza impugnata che, in materia di sottrazione internazionale di minori nonostante l'atto illegittimo del padre che aveva condotto la figlia da New York dove viveva con la madre all'Italia – avrebbe dovuto tener conto della “netta preferenza” espressa dalla minore (tredicenne) di voler rimanere in Italia con il padre e col suo nuovo nucleo familiare.

¹¹³ Cass. civ., Sez. I, 9 giugno 2015, n. 11890, cassa la sentenza della Corte d'appello che, nel revocare lo stato di adottabilità, non ha tenuto in alcuna considerazione quanto dichiarato dalla minore durante l'audizione effettuata in sede di gravame. Ella aveva espresso una chiara volontà contraria a recarsi dalla zia, la quale aveva manifestato disponibilità ad accoglierla. È dunque viziato il provvedimento giudiziale che dà sì atto dell'intervenuta audizione, del cui esito il dispositivo non tiene conto.

l'esistenza di ragioni - da esplicitare - che inducano a propendere per una soluzione diversa nell'interesse del minore.

Difatti, nel quadro della revisione integrale della disciplina codicistica in tema di affidamento della prole in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e di procedimenti relativi ai figli nati al di fuori del matrimonio, il decreto delegato sulla filiazione n. 154 del 28 dicembre 2013 ha provveduto a coordinare la disciplina dell'ascolto del minore con la nuova previsione generale in materia, di cui all'art. 336 bis c.c. Inoltre, con riferimento all'art. 337-octies, deve, in linea di prima analisi, segnalarsi una specificazione in ordine all'ascolto rispetto alla precedente formulazione dell'art. 155-sexies con correlata inversione procedurale riguardo alla regola generale segnata dal nuovo art. 336-bis: art. 337-octies, infatti, nel ribadire il diritto all'ascolto del minore, dispone che, nei procedimenti in cui si omologhi o si prenda atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il minore sia ascoltato solo qualora il giudice lo ritenga necessario.

In ordine al diritto del minore di non essere ascoltato, in punto di interpretazione e di applicazione, la norma deve coordinarsi con la regola generale segnata all'art. 336-bis. In tal senso, infatti, quest'ultima accorda la facoltà al giudice di escludere motivatamente l'ascolto qualora lo ritenga contrario all'interesse del minore o manifestamente superfluo; per converso, l'art. 337-octies limita l'ascolto, nei casi di omologazione o di presa d'atto di un accordo dei genitori, alla sola ipotesi in cui il giudice lo ritenga necessario, creando con ciò un canone inverso rispetto alla prima. La norma in parola è, pertanto, da ritenersi di stretta interpretazione, generando una eccezione evidente rispetto alla regola generale, giustificata dal circoscritto ambito in cui il giudice debba valutare la

conformità di un accordo intercorso tra i genitori con il superiore interesse del minore.

Dal combinato disposto delle norme in analisi emerge che, la regola generale di diritto sostanziale e procedurale segnata dall'art. 336-bis trova applicazione in ogni procedimento compresi quelli previsti agli artt. dal 337-bis al 337-octies, con esclusione dei soli casi contemplati da quest'ultima ed entro gli stretti limiti in essa segnati. Sebbene non si possa omettere di segnalare il rischio che, nella prassi, il disposto degli artt. 336-bis e 337-octies si presti ad aprire la strada verso una strumentale omissione dell'ascolto, la ratio al fondo delle previsioni appare essenzialmente in linea con la volontà di salvaguardia dell'interesse del minore ad essere tenuto, per quanto possibile, al di fuori dei giudizi sulla crisi delle convivenze, specie qualora l'ascolto del minore, possa per un verso reputarsi pregiudizievole al suo interesse e, per altro verso, ritenersi non essenziale alla composizione degli elementi su cui fondare la decisione¹¹⁴.

In materia di diritto all'ascolto della persona in stato di emancipazione ci sono diversi orientamenti.

Secondo alcuni non vi è obbligatorietà dell'ascolto del minore in ogni circostanza che lo riguardi, ma l'audizione andrebbe richiesta soltanto in presenza della capacità di discernimento. Secondo i sostenitori di questo orientamento, quindi, non è necessario enunciare una regola generale che detti criteri fissi per la determinazione di tale età¹¹⁵. La soluzione e la valutazione della c.d. capacità di discernimento si rinviene nell'accertamento in relazione al caso concreto: di volta in volta, nell'ipotesi concreta, con riferimento al singolo tipo di manifestazione o di attività e in

¹¹⁴ C. M. BIANCA, *Diritto all'ascolto*, op. cit., pp. 873 ss.

¹¹⁵ C. PERLINGIERI, *Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire*, in G. PERLINGIERI, *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, I, Napoli, vol. I, ESI, 2010, p. 260 ss.

considerazione dell'ambiente nel quale si trova ad agire il minore nonché delle condizioni soggettive dello stesso, l'interprete o il giudice dovrà stabilire se il minore abbia oppure no la capacità, o meglio il discernimento per prendere una decisione con la consapevolezza con la quale la prenderebbe una persona adulta. Tuttavia, l'esistenza della capacità di discernimento non comporta automaticamente la prevalenza della tesi del minore nell'ipotesi di contrasto con i genitori ma si rende sempre necessaria la valutazione del caso concreto. Criteri guida in materia sono: l'interesse oggettivo del minore, la valutazione unitaria della sua condizione e l'uguaglianza agli adulti nel suo valore di persona¹¹⁶.

Dal punto di vista dell'inquadramento generale, l'ascolto trova ancoraggio, sul piano costituzionale, in diversi referenti che vengono in rilievo considerando l'ascolto nella sua veste di diritto inviolabile della persona umana minore di età, ovvero inquadrandolo nel contenuto suo proprio, indagandone la finalità in relazione al superiore interesse del minore. Il diritto ad essere ascoltato è riconducibile a quell'insieme di situazioni giuridiche di natura esistenziale afferenti alla persona umana - art. 2 Cost. - e per le quali l'ordinamento non ammette deroghe né scarti sulla base delle condizioni personali; con il diritto all'ascolto nella libertà di ciascuno di esprimere la propria opinione, si garantisce sia la libera manifestazione del pensiero riconosciuto all'art. 21 della Cost e all'art. 11 della Carta di Nizza sia il sano e armonico sviluppo psicofisico del minore, che ritroviamo all'art. 32 della Cost. e all'art. 3 della Carta di Nizza.

Al fine di individuare il contenuto del diritto del minore ad essere ascoltato e le prerogative che da questo derivano, si rende opportuno

¹¹⁶ F. D. BUSNELLI, Capacità e incapacità giuridica del minore, in DFP, 1982, p. 54 ss

considerare l'ascolto come diritto soggettivo assoluto del minore¹¹⁷, segnando i doveri e i limiti in capo ai soggetti terzi, volti a consentirne l'effettività e l'attuazione¹¹⁸. Con ciò non si esclude l'eventualità del conflitto tra il minore ed i genitori o soggetti terzi ed il necessario intervento del giudice volto a dirimerlo; il giudice è chiamato a risanare la relazione educativa, rendendola di nuovo efficiente e perciò idonea a far sì che il minore possa essere ascoltato e allo stesso tempo possa sperimentare un'autonomia sempre maggiore in un contesto di permanente sostegno da parte dei suoi genitori. Il dovere del giudice o del genitore o di chiunque sia chiamato ad articolare delle scelte consiste, dunque, nel porsi in ascolto dell'interessato disposto a intendere e attuare la sua volontà, non limitarsi a sentirlo, rimanendo cioè liberi di discostarsi dalle letture che egli compie del proprio interesse; realizzare l'interesse del minore non significa assecondare ogni suo desiderio bensì affermare e tutelare la sua identità personale¹¹⁹.

Il dato normativo, del resto, è sufficientemente chiaro nell'evidenziare che il ruolo del giudice non è mai sostitutivo poiché il giudice è chiamato a individuare il soggetto di volta in volta più idoneo a realizzare l'interesse del minore e ciò non solo in caso di disaccordo tra i genitori su "questioni di particolare importanza" riguardanti il figlio minore, art. 316 c.c., ma, a ben vedere, anche nel caso del controllo giudiziale sulla responsabilità genitoriale, artt. 330 ss. c.c.; quindi, il giudice è tenuto preliminarmente ad accertare che le scelte adottate dai genitori siano frutto di un accordo e, soltanto successivamente, a valutare il merito della decisione.

¹¹⁷C. LOSANA, *L'ascolto del minore nell'osservazione sulla personalità*, in *Giustizia Minori*, Franco Angeli, 2008, pp. 1000-1009.

¹¹⁸G. BALLARANI, *Il diritto all'ascolto*, in Aa.Vv., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. BIANCA, op.cit.

¹¹⁹R. SENIGAGLIA, *La semantica giuridica della responsabilità genitoriale*, op. cit. pp. 6-19.

L'autonomia riconosciuta alla famiglia non è una autonomia incontrollata né univoca nel significato, dovendosi modellare secondo le circostanze e l'oggetto nei confronti del quale si svolge¹²⁰. Anche nella famiglia, l'autonomia deve rispondere ad una valutazione di liceità e meritevolezza, come specificato nel § 9¹²¹.

Il diritto all'ascolto può essere definito dunque come il diritto costituzionale del minore ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni ed opzioni sulle questioni che riguardano la sua sfera esistenziale¹²²; esso è lo strumento di tutela tanto delle situazioni esistenziali, quanto di quelle patrimoniali di cui egli è titolare, essendo riconducibile alla categoria dei diritti della personalità¹²³.

Ora, considerata l'estrema delicatezza della materia, appare sempre più opportuno e necessario che il legislatore delegato disciplini anche quali siano le modalità per la sua esecuzione in quanto il diritto all'ascolto non deve rappresentare solo un principio guida, ma anzi, costituendo un valore fondamentale deve essere il vero presupposto giuridico affinché i provvedimenti giudiziari che coinvolgono i ragazzi non siano affetti da vizi procedurali¹²⁴.

¹²⁰ Sul concetto di "autonomia privata", v. P. PERLINGIERI, *Attività e responsabilità*, in *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4^a ed., IV, Napoli, 2020, pp. 5 ss.

¹²¹ F. RUSCELLO, *Condotta genitore*, op.cit., pp. 194-195.

¹²² Cfr. Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 2017, n. 5676.

¹²³ Ad oggi non esiste una definizione giuridica dei diritti della personalità che ne definisca esattamente i contorni, in Spagna, nella considerazione più classica di Federico De Castro, si rileva che i diritti della personalità costituiscono lo strumento attraverso il quale si produce la tutela civile della persona fisica, considerando fondamentalmente che quest'ultima è portatrice di determinati attributi, beni o diritti che sono inerenti alla sua condizione umana. M.P. GARCÍA RUBINO, *La huella y el legado de Federico De Castro en la moderna protección civil de los derechos de la personalidad*, op cit. pp. 230 ss.

¹²⁴ Cfr. V. MONTARULI, *L'istituzione del tribunale unico per le persone le famiglie e i minori, l'unificazione dei riti e la considerazione dell'interesse del minore*, in *Minori giustizia*, Franco Angeli, 2022, pp. 26 ss.; C. CASTELLANI, *La legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e le disposizioni immediatamente precettive*, in *Minori giustizia*, Franco Angeli, 2021, pp. 41-53; DEL FANTE, A., *Affidamento condiviso e diritti dei figli: le rationes decidendi nella giurisprudenza*, in *Riv. Annali della facoltà giuridica*, vol. V, 2016, pp. 1- 48;

9.2. *Il diritto a non essere ascoltato.*

Tra i limiti del diritto all'ascolto del minore rientra quello a non essere ascoltato. La regola generale è disposta dall'art. 336-bis., il quale prevede che la facoltà di escludere motivatamente l'ascolto qualora lo ritenga contrario all'interesse del minore o manifestamente superfluo¹²⁵ spetti al giudice; per converso, l'art. 337-octies limita l'ascolto, nei casi di omologazione o di presa d'atto di un accordo dei genitori, alla sola ipotesi in cui il giudice lo ritenga necessario, creando con ciò un canone inverso rispetto alla prima ipotesi. Dal combinato disposto delle norme in analisi emerge dunque che, la regola generale di diritto sostanziale e procedurale segnata dall'art. 336-bis trova applicazione in ogni procedimento compresi quelli previsti agli artt. dal 337-bis al 337-octies, con esclusione dei soli casi contemplati da quest'ultima ed entro gli stretti limiti in essa segnati. Tuttavia, non si può omettere di segnalare il rischio che, nella prassi, il disposto degli artt. 336-bis e 337-octies si presti ad aprire la strada verso una strumentale omissione dell'ascolto, anche se la ratio al fondo delle previsioni appare essenzialmente in linea con la volontà di salvaguardia dell'interesse del minore ad essere tenuto, per quanto possibile, al di fuori dei giudizi sulla crisi dei genitori, specie qualora l'ascolto possa per un verso reputarsi pregiudizievole al suo interesse e, per altro verso, ritenersi non essenziale alla composizione degli elementi su cui fondare la decisione¹²⁶.

Pertanto, emerge come insita nella tutela dell'esercizio del diritto soggettivo dell'ascolto del minore e soprattutto della sua personalità,

G. BALLARANI, *Contenuto e limiti del diritto all'ascolto nel nuovo art. 336 bis c.c.: il legislatore riconosce il diritto del minore a non essere ascoltato*, in *Dir. fam. pers.*, 43, 2014, pp. 849 ss.

¹²⁵ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 2020, n. 16125; Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2020, n. 6471.

¹²⁶ C.M. BIANCA, *Diritto all'ascolto*, op. cit., pp. 873 ss.

meritevole di effettiva considerazione a seguito dell'attestazione di una reale capacità di discernimento, la facoltà discrezionale dell'esercizio dello stesso. Sicché, se l'ascolto è una facoltà legata al libero esercizio del diritto, questo non può non comprendere in sé la contrapposta facoltà del minore di non esercitarlo, che si traduce nel diritto del minore a non essere ascoltato¹²⁷. Infatti, non sarebbe ammissibile un potere in capo al giudice di imporre l'ascolto, poiché altrimenti il diritto di essere ascoltato in capo al minore degraderebbe ad obbligo di esprimersi, di essere ascoltato, esulando dall'impianto garantista e di tutela finora delineato; tale impostazione è conforme al concetto stesso di superiore interesse del minore, considerando le ipotesi in cui dall'ascolto possa derivare un *vulnus* al minore medesimo, ad esempio in ragione del suo stato psichico, così come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹²⁸.

6. Legge del 26 novembre 2021, n. 206.

La riforma del processo civile è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea. In merito, il Parlamento ha approvato la l. n. 206/2021, che prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle

¹²⁷ G. BALLARANI, *Il diritto del minore a non essere ascoltato*, in *Dir. fam. pers.*, 2011, II, pp. 1807 ss.

¹²⁸ G. BALLARANI, *Contenuto e limiti del diritto all'ascolto nel nuovo art. 336 bis c.c.: il legislatore riconosce il diritto del minore a non essere ascoltato*, op. cit., p. 849; In generale, sul concetto di interesse del minore si legga in argomento, nota di P. PERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di Diritto Civile*, in *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, pp. 95 ss.

persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata¹²⁹.

Analizzando i principali profili ordinamentali relativi all'istituendo "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie", si percepisce come l'impostazione seguita dalla riforma si pone in linea con la tendenza del legislatore degli ultimi anni a intervenire solo nei casi in cui la tutela dell'interesse del minore sia collegata alla tutela di interessi dell'adulto¹³⁰. È previsto che il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni, acquisendo dunque competenze sia civili sia penali, e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Il Governo, entro il 31 dicembre 2024, è delegato a adottare le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni vigenti con la suddetta riforma, e a introdurre una disciplina transitoria per la

¹²⁹ In attuazione della delega, il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo A.G. 407, sul quale le Commissioni competenti hanno formulato un parere favorevole, condizionato all'accoglimento di alcuni rilievi. In merito a ciò, i "tempi" per il completamento del processo riformatore risultano di seguito articolati: entro un anno dall'entrata in vigore della legge, 24 dicembre 2022, il Governo dovrà adottare i decreti delegati modificando il codice di rito e le leggi speciali in materia - comma 1; entro il 31 dicembre 2024 il Governo dovrà emanare le disposizioni di coordinamento e transitorie per consentire l'effettiva entrata in vigore della riforma, che, pertanto dovrà avvenire nel corso del 2025 - comma 25; le disposizioni indicate dai commi 27 a 36, rispetto alle altre sono state destinate ad entrare in vigore in tempi assai più ravvicinati, come prevede il comma 37, per le quali la data corrisponde al 22 giugno 2022, ovvero 180 giorni dall'entrata in vigore di cui all'art. 44 comma 2 della legge. Sono disposizioni che rivestono quindi una particolare rilevanza pratica essendo esse pienamente efficaci senza ulteriori passaggi, sicché nel volgere di pochi mesi gli uffici giudiziari e il foro saranno chiamati ad applicarle concretamente. Si tratta, principalmente, della riforma della disciplina dell'art. 403 c.c. - procedimento di convalida giurisdizionale della misura amministrativa; del nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c. sui criteri di ripartizione delle competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, delle disposizioni sulla nomina e le funzioni del curatore speciale del minore, dei requisiti per l'incarico di consulente tecnico d'ufficio, dell'estensione delle disposizioni sulla negoziazione assistita ai figli nati fuori dal matrimonio, delle modifiche all'art. 709 ter c.p.c.; Per maggiori approfondimenti Cfr. C. CASTELLANI, *La legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e le disposizioni immediatamente precettive*, op. cit. pp. 50 ss.

¹³⁰ Tanto si è verificato con la riforma dell'affidamento condiviso, con l. n. 54/2006, la riforma della filiazione del 2012-2013 (l. n. 219/2012 e D.lgs. n. 154/2013 relativo alla parificazione dei figli nati fuori dal matrimonio e quelli nati nel matrimonio), la legge sulla continuità affettiva n. 173/2015.

rapida trattazione dei procedimenti pendenti ai fini del passaggio alla nuova autorità giudiziaria e ai nuovi riti¹³¹.

Il disegno di legge non parla di soppressione del Tribunale per i minorenni, come invece faceva il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nel 2016, ma parla di trasformazione del Tribunale per i Minorenni in tribunale autonomo e allargato, che assume una nuova denominazione, suddiviso in articolazioni distrettuali e circondariali.

L'idea di istituire un tribunale unico per la famiglia e per i minori è oggetto di condivisione e di riflessione da molti anni, essendo stata vista come rimedio alle rilevanti criticità nascenti dalla frammentazione delle competenze tra diverse autorità giudiziarie. Come pure, va vista positivamente l'istituzione di un ufficio autonomo di Procura.

Tuttavia, la rigida suddivisione tra la sezione distrettuale, che opera in forma prevalentemente collegiale e con la presenza dei giudici onorari (salvo che per le competenze monocratiche previste in sede penale) e le sezioni circondariali, che operano in composizione monocratica e senza l'apporto dei giudici onorari, ripropone le rilevanti difformità esistenti tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Un valore fondante rispetto alla delicata funzione decisoria nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, che spesso comportano l'assunzione di provvedimenti assai incisivi sulla vita dei minori e delle loro famiglie, come quelli analizzati nei paragrafi precedenti, è costituito dalla sua

¹³¹ La ratio di tale riforma, secondo la commissione Luiso, è stata così delineata: “La modifica ordinamentale proposta avrà positivi effetti sul numero di procedimenti. La concentrazione delle competenze in un'unica autorità giudiziaria ridurrà il numero complessivo dei procedimenti civili pendenti, che secondo le dispo-

sizioni vigenti sono spesso instaurati sia dinanzi al tribunale per i minorenni sia dinanzi al tribunale ordinario (il riferimento è in particolare ai giudizi ex artt. 330 ss. c.c.). Inoltre, la creazione di un unico tribunale altamente specializzato, con sezione distrettuale e più sezioni circondariali, permetterà l'adozione di orientamenti interpretativi uniformi nell'intero distretto, assicurando maggiore prevedibilità delle decisioni, con certa riduzione del contenzioso”.

attribuzione a un collegio multidisciplinare, che abbia in sé, oltre alle competenze giuridiche, anche altre conoscenze, quali ad esempio quelle di tipo psicologico, pedagogico e scienze umane.

Ora, anche se la presenza dei giudici onorari nei procedimenti minorili è stata più volte ricordata come necessaria dalla normativa europea, dalle sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione, che ha definito “proattivo” il ruolo del giudice minorile, inteso a sperimentare tutte le possibilità di successo del progetto e ad approntare le modifiche che si rendano a tal fine necessarie nel corso della sua attuazione. Da autorevoli dottrine, non è condivisibile l’attribuzione al giudice monocratico di tutta la materia *de potestate*, comprensiva dei procedimenti relativi a fattispecie gravissime e tali da giustificare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché l’assunzione di provvedimenti incisivi e urgenti ai sensi dell’art. 403 c.c., come gli allontanamenti dei minori. Questa soluzione, che priva il giudice delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, nel tempo si potrebbe tradurre nel rischio di assumere decisioni non adeguatamente ponderate, ovvero che, a fronte di situazioni gravissime, non siano adeguatamente incisive¹³².

Inoltre, per fare qualche breve cenno sul rito unico, nel disciplinare in modo compiuto e univoco il nuovo procedimento dell’area famiglia, il legislatore delegante individua uno schema unico, ricalcato sul modello degli attuali procedimenti camerale nei quali si svolgono numerose controversie familiari, imponendo preclusioni e decadenze che oggi non sono presenti e introducendo in ogni caso la previsione di provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela dei soggetti coinvolti nella lite che si trovino

¹³² V. MONTARULI, *L’istituzione del tribunale unico per le persone le famiglie e i minori, l’unificazione dei riti e la considerazione dell’interesse del minore*, op. cit., pp. 28-35; Cfr. anche le Linee Guida del Consiglio di Europa del 2010 sulla giustizia a misura di minore.

in una posizione di particolare vulnerabilità. In particolare, all'art. 1, comma 23, si enunciano i principi e criteri direttivi per l'introduzione, nel Codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, minorenni e famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.

Un elemento di novità estremamente significativa della Riforma si rinviene nei poteri non istruttori né decisorii, ma puramente "gestori" che vengono attribuiti al giudice.

Vengono recepite interessanti innovazioni introdotte dalla prassi dei procedimenti di famiglia, come ad esempio la particolare attenzione al tema della violenza domestica e ai principi della Convenzione di Istanbul, con la previsione dell'ipotesi del rifiuto, da parte di un figlio minore, di incontrare uno o entrambi i genitori: in tali casi il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, dovrà accertare con urgenza le cause del rifiuto e assumere i provvedimenti nel superiore interesse del minore, nonché l'estensione della disciplina degli ordini di protezione al TM, pur se manca l'attribuzione del potere di impulso anche al pubblico ministero, essendo demandata ai soli adulti l'iniziativa, che è in funzione della tutela del minore.

Le norme procedurali sullo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti prevedono l'introduzione del giudizio con ricorso, e precisano che le indicazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio riguardo alla prole devono riguardare anche i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti o che siano portatori di handicap grave. Dunque, il ricorso dovrà essere accompagnato altresì dal deposito di un "piano genitoriale", inteso come planning settimanale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al

percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute, come disciplinato al comma 23, lett. f.

Pertanto, il primo obiettivo della disposizione è dunque di permettere al giudice di conoscere subito la situazione concreta del figlio minore, per disciplinarne adeguatamente affidamento, collocamento e diritto di visita. Da specificare però che, il medesimo piano genitoriale, può essere oggetto di successive modifiche anche da parte del giudice: sin dai provvedimenti provvisori ed urgenti, può formulare una “proposta” di piano genitoriale; essa può essere accettata anche parzialmente dalle parti genitoriali. Una volta stabilito il piano, le parti ne devono dare attuazione e un eventuale inadempimento costituisce un “comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 709-ter del Codice di procedura civile” - comma 23, lett. r.

Gli effetti secondari della disposizione sono evidenti: evitare i prevedibili dissidi che oggi comportano una serie di sub-procedimenti che spesso minano l’efficacia e la tempestività dell’intervento giudiziario¹³³. Non sfugge però che al giudice venga attribuita una funzione ulteriore rispetto alla classica e in abdicabile funzione decisionale: quella di individuare un punto di incontro nella gestione dei figli minori, che trascolora nella gestione della genitorialità in crisi; infatti, viene imposto al giudice di indicare quali comunicazioni i genitori debbano scambiarsi obbligatoriamente, salvi i casi di limitazione della responsabilità genitoriale.

Inoltre, tra le varie modifiche, il provvedimento interviene sulla disciplina dell’affidamento dei minori, escludendo che il minore possa essere affidato a un soggetto che abbia partecipato a qualsiasi titolo al procedimento che

¹³³ Ciò giustifica lo scopo della riforma del processo civile, incentrata sull’obiettivo della riduzione del tempo del giudizio.

ha determinato la sua collocazione fuori famiglia; ancora, viene inserita nella legge sulle adozioni una specifica disciplina dell'affidamento del minore al servizio sociale.

Pertanto, tra i vari interventi previsti vi è quello all'art. 336 del Codice civile, che disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale al fine di garantire l'ascolto del minore e la valorizzazione del ruolo del suo curatore speciale come disciplinato all'art. 1, comma 26.

Si prevede che, l'ascolto del minore possa avvenire anche in assenza di istanze di parte¹³⁴; è obbligatorio “qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori” in presenza di allegazione di violenza domestica o di genere, come previsto dal comma 23, lett. b. L'ascolto può coinvolgere anche il minore infradodicesimo “ove capace di esprimere la propria volontà” e quest'ultimo, come disciplinato al comma 23, lett. t, non può essere delegato; pertanto, attraverso una interpretazione dello stesso sembra escluso in via radicale e definitiva che questo avvenga ad esempio tramite Servizi Sociali, al contrario, è espressamente vietata la delega ai Giudici onorari, nell'attuale Tribunale per i Minorenni come previsto al comma 23, lett. c.; ciò però non esclude l'ascolto da parte del Giudice togato assieme al Giudice onorario.

Tuttavia, si desume che non siano escluse anche le ipotesi di ascolto “assistito”, ad esempio da Consulente Tecnico d'Ufficio psicologo o

¹³⁴ L'ascolto, quindi, per sua natura, realizza il diritto del minore a far sentire la sua voce, a conoscere il giudice che egli sa dovrà assumere decisioni che lo riguardano; consente inoltre al giudice di conoscere il diretto destinatario delle sue decisioni e modulare quindi le decisioni medesime o anche solo la terminologia usata nei provvedimenti, nel rispetto delle emozioni espresse dal minore, tenendo conto delle sue opinioni, dando così corpo e spessore concreto al preminente interesse del minore cui deve orientare ogni decisione che lo riguardi, nel rispetto dell'art. 3 della convenzione di New York, dell'art. 1 della convenzione di Strasburgo, dell'art. 24 della Carta di Nizza. M.G. DOMANICO, *L'ascolto del minore nei procedimenti civili*, Relazione alla Camera minorile di Milano, 2008, pp. 11-12.

psichiatra. Tali competenze si rivelano infatti di particolare utilità per comprendere appieno se il minorenne infradodicesimo sia effettivamente “capace di esprimere la propria volontà”; e, in via generale e per tutte le fasce d’età, se e quanto l’opinione espressa sia genuina o non¹³⁵. In questo caso, considerata l’estrema delicatezza dell’adempimento processuale, appare opportuno e necessario che il Legislatore delegato disciplini anche quali siano le modalità per la sua esecuzione in quanto il diritto all’ascolto costituisce un valore fondamentale e questo, non deve rappresentare solo un principio guida, ma anzi, deve essere il vero presupposto giuridico affinché i provvedimenti giudiziari che coinvolgono i ragazzi non siano affetti da vizi procedurali.

Orbene, dalla lettura dei principi di delega, appare palese come il rito unico sia stato disegnato soprattutto avendo in mente le caratteristiche e le esigenze insite nei procedimenti in materia di famiglia, la cui ottica è essenzialmente quella di comporre un contenzioso tra le parti genitoriali, e nei quali ampio rilievo hanno le questioni relative agli aspetti patrimoniali

L’unico spazio che i principi di delega disegnano con riferimento alle esigenze proprie dei procedimenti di potestate è costituito dall’espressa previsione di ampi poteri ufficiosi per il giudice, nelle materie relative a diritti indisponibili e della possibilità di assumere inaudita altera parte i provvedimenti di urgenza nell’interesse dei minori, oltre che delle parti, con instaurazione successiva del contraddittorio. In nessuna considerazione si tengono i procedimenti assai agili, privi di carattere contenzioso, relativi per esempio ai minori stranieri non accompagnati e delle relative tutele che graverebbero, peraltro, il giudice monocratico, privo dell’utile apporto della componente onoraria. Nell’ottica di una piena tutela dell’interesse del

¹³⁵ L’ascolto “assistito” è comunque espressamente previsto in caso di minorenni vittime di violenza domestica o di genere - comma 23, lett. b.

minore nei giudizi de potestate, non appare, tuttavia, condivisibile la previsione, nascente dall'adeguamento degli stessi alle caratteristiche dei riti in materia di famiglia, in cui la fase di trattazione è affidata al giudice relatore, che i provvedimenti urgenti siano adottati in forma monocratica. Tale previsione è assolutamente incompatibile con le esigenze insite nei procedimenti minorili, il cui valore fondamentale e irrinunciabile è la collegialità e la specializzazione del giudice, anche legata alla multidisciplinarietà garantita dalla presenza dei giudici onorari.

Ciò vale a maggior ragione in relazione ai provvedimenti urgenti, relativi per lo più a ipotesi di allontanamento del minore e relative alla sua messa in sicurezza, in quanto impongono delicate decisioni che incidono profondamente sul vissuto familiare e del minore. Si determinerebbe, conseguentemente, il già paventato rischio di una mancata o non adeguatamente ponderata assunzione di tali provvedimenti, con grave pregiudizio per i minori e per le famiglie¹³⁶.

11. Genitorialità da luogo sociale.

Nella complessità delle relazioni familiari contemporanee assume maggiore rilevanza il fenomeno della genitorialità sociale, che vede un soggetto adulto svolgere il ruolo di genitore nei confronti di chi è biologicamente e legalmente figlio d'altri e con il quale gli è impossibile costituire un rapporto giuridico di filiazione. In tutti questi contesti il termine "famiglia" si allarga a ricomprendere situazioni di fatto che prescindono dall'esistenza di legami giuridicamente riconosciuti, radicandosi in un investimento affettivo intenso e duraturo che, il più delle volte, travalica il ristretto ambito della c.d. famiglia nucleare ovvero

¹³⁶V. MONTARULI, *L'istituzione del tribunale unico per le persone le famiglie e i minori, l'unificazione dei riti e la considerazione dell'interesse del minore*, op. cit., pp. 28-35

composta da soggetti adulti e prole con essi convivente, per estendersi e coinvolgere i parenti sociali.

Il tema della genitorialità, storicamente legato alla naturalità del concepimento e del nascere, è stato soggetto negli ultimi lustri a una importante revisione. Nelle legislazioni avanzate si registra, infatti, pur con diversità di toni, il passaggio da un modello esclusivo e singolare, unicamente centrato sull'idea borghese di famiglia matrimoniale ed eterosessuale, a un sistema plurale e aperto, nel quale perdono importanza i caratteri della matrimonialità e della eterosessualità¹³⁷.

Da qui, si può ricavare una visione più ampia di “genitorialità”: una genitorialità che nasce e si trasforma non solo attraverso la presenza di due persone adulte, ma anche attraverso un servizio o un luogo ovvero: una “genitorialità da luogo sociale”.

Già nel 1998, il magistrato Alfredo Carlo Moro rilevava che non solo l'ordinamento giuridico, ma anche la comunità organizzata in Stato e più in generale la comunità civile, non si dovevano limitare a declamare i diritti dei minorenni, ma soprattutto dovevano preoccuparsi di predisporre strumenti attraverso cui i diritti potessero essere effettivamente goduti ed agiti¹³⁸.

Il nostro ordinamento, per le persone giovani allontanate dalla famiglia di origine, prevede delle misure di protezione, ma queste non sempre sono soddisfacenti per quest'ultimi a raggiungere la propria autonomia. L'idea più ampia del concetto di genitorialità nasce proprio da questo passaggio: si potrebbe concepire “un luogo”, per l'autonomia giovanile, che non abbia pareti impermeabili, non il classico gruppo in appartamento all'interno di

¹³⁷ V. BARBA, *Tecniche procreative, genitorialità e interesse del minore*, in Aa.Vv., *Diritto civile Minorile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, pp. 125-158.

¹³⁸ A.C. MORO, *Introduzione*, in *Infanzia e Adolescenza, Diritti e Opportunità: orientamenti alla progettazione degli Interventi previsti nella l. n. 285/97*, Istituto degli Innocenti, Firenze 1998, pp. 1-3.

una comunità in cui i giovani possono vivere insieme, ma andare oltre, attraverso una realtà diffusa in cui i Care Leavers possano condividere con i giovani di un territorio, di un paese, di una città, una prospettiva di politiche giovanili. Un luogo in cui i giovani possano scoprire e scoprirsi attraverso pratiche partecipative che contribuiscono a coltivare la capacità di aspirare a un futuro di benessere¹³⁹.

Con il concetto di genitorialità da luogo sociale, si ha l'idea che non siano solo gli addetti ai lavori, gli operatori dei servizi socio-sanitari, delle agenzie educative, della giustizia, dell'associazionismo ad accudire i giovani ma, più in generale, tutti gli adulti che sono a contatto con essi; ciò introduce un impegno nuovo e straordinariamente importante delle persone rispetto al giovane, un impegno a riappropriarsi della propria responsabilità di cittadini, a mettersi in gioco con la propria specificità personale, generazionale, professionale, istituzionale, in contrapposizione alla delega, all'idea che sia compito di qualcun altro.

Seguendo questa direttrice si deduce che le strutture portanti, i cardini dell'attività di tutela su cui poggia l'intervento d'aiuto e che contribuiscono a sostanziarne e qualificarne il percorso, sono la rete e l'équipe. In questo modo, tutti gli adulti divengono testimoni attivi capaci di valutare attentamente i segnali di disagio che mandano i bambini, contrastano i meccanismi di negazione e di sottovalutazione che li fanno disconoscere, proteggendo e riparando in modo rigoroso e professionale i danni da loro subiti. Il lavoro in équipe costituisce, in quest'ottica, il prerequisito necessario e indispensabile del lavoro d'aiuto¹⁴⁰.

¹³⁹ V. BELOTTI, D. MAURI, *Gioventù brevi: care leavers e capacità di aspirare*, in *Minori giustizia*, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 192-200.

¹⁴⁰ A. TALEVI, *Il lavoro d'équipe: tra disponibilità e allenamento al confronto*, op. cit., pp. 91-92.

L'idea di famiglia si forma, dunque, e si trasforma nel sentire comune attraendo nel suo alveo una pluralità di relazioni umane che fanno della comunione di vita materiale e spirituale caratterizzate da rapporti addettivi stabili, ispirata ai valori della solidarietà (art. 2 Cost.) e della dedizione alla crescita, educazione e istruzione della prole (art. 30 Cost.), l'elemento distintivo della specifica formazione sociale.

Dunque, il lavoro in équipe potrebbe rappresentare, se esercitato nelle sue diverse funzioni, un eccellente strumento e opportunità per tutti di guardare in modo complessivo al giovane e alla sua famiglia; il luogo privilegiato in cui “mettere in parola” ciò che si conosce e si prova emotivamente; in cui è consentito pensare senza usare l'agire come ulteriore fuga; in cui è possibile connettere le emozioni e i pensieri, dare spazio alle riflessioni, fronteggiare insieme le trappole della negazione, dell'impensabilità del maltrattamento, senza espellerlo dalla mente; in cui provare a co-costruire una valutazione del caso e affrontare la complessità e le criticità che emergono, gestendo i conflitti collegati alle rappresentazioni culturali dei diversi professionisti e al potere delle organizzazioni di appartenenza; in cui provare ad elaborare un progetto terapeutico condiviso e attivare gli interventi adeguati e necessari.

È rispetto a tale idea di famiglia che dovrebbe essere valorizzato e tutelato il diritto dei soggetti minori di età al mantenimento di quelle relazioni familiari che considerano più significative anche all'esito dei problemi di coppia dei soggetti adulti con i quali convivono stabilmente, affinché il loro involontario coinvolgimento in dinamiche affettive

complesse e in perenne evoluzione non pregiudichi il loro concreto diritto “a crescere in famiglia”¹⁴¹.

¹⁴¹ C. IRTI, *Nuovi modelli familiari e tutela del minore nella crisi del rapporto di coppia*, op. cit., pp. 160 ss.

CAPITOLO II

PROGETTO ROCKABILITY

Sommario: 1. Il luogo delle scelte. 2. La necessità dello svincolo. 3. Empowerment personale e di luogo. 4. Care leavers, verso una comunità diffusa. 5. Esito e feedback dei Care Leavers rispetto all'esperienza del progetto Rockability.

1. Il luogo delle scelte.

“Rockability”, una infrastruttura di comunità come opportunità di emancipazione per i giovani e il territorio.

In Italia il fenomeno dei *Care Leavers* assume facce diverse e viene affrontato in modo differente a seconda dei contesti, a causa della competenza legislativa in materia delle Regioni. Per questo anche i servizi che si occupano dei *Care Leavers* hanno nomi diversi.

La maggior parte delle esperienze conosciute sia a livello regionale che nazionale partono dalla realizzazione di programmi di accompagnamento verso l'autonomia, attraverso l'intervento di figure professionali che hanno una funzione di sostegno piuttosto che educativa. Il termine autonomia viene perlopiù tematizzato attraverso due punti di vista, strettamente interconnessi fra di loro: da una parte come raggiungimento dell'indipendenza economica e lavorativa, dall'altra come l'attivazione di processi di empowerment.

Nello scenario internazionale emergono due principali modelli di transizione dopo la tutela: 1) Accelerati e compressi: ci si aspetta che i giovani in uscita abbrevino il percorso verso l'età adulta e raggiungano un livello di inclusione sociale soddisfacente in meno tempo rispetto a quello concesso ai coetanei che non provengono da percorsi di tutela (Europa, Australia, Canada e Stati Uniti); 2) Lunghi-differiti e improvvisi: si resta in

tutela fino ai 25 anni, ma l'uscita si qualifica sempre come una interruzione improvvisa (Paesi ex comunisti). In questo caso si è visto come più tempo si rimane in affidamento, più è ardua la transizione verso l'indipendenza.

Entrambi i modelli non riescono a preparare adeguatamente i giovani nel loro viaggio verso l'età adulta. Si afferma, quindi, come centrale l'importanza della transizione alla vita indipendente come fase di passaggio che si caratterizza per tre distinti livelli: 1) L'uscita e lo svincolo dalla tutela. 2) La transizione stessa intesa come passaggio graduale e caratterizzato da interventi mirati. L'emancipazione non è un processo uniforme, piuttosto suppone un ampio ventaglio di esperienze di transizione (Mitchell, 2006, *The boomerang age. Transitions to Adulthood in Families*, Aldin, London) mediate dall'impatto con il contesto socio-economico in cui i giovani sono inseriti, così come da variabili individuali. 3) L'integrazione verso un nuovo o differente status sociale.

In Umbria, anche a seguito di una sperimentazione avviata qualche anno fa, si è arrivati a definire una prima forma di intervento che, sotto il nome di "*servizio progetto ponte*" (R.R. 4/12/2017 n. 7 art. 28) prevede la possibilità di attivare due distinti moduli: 1) per accompagnare il reinserimento in famiglia dei minorenni o dei maggiorenni che hanno concluso un percorso in un servizio residenziale oppure per prevenire l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare. L'intervento non è residenziale, mira a riattivare, laddove possibile, le risorse genitoriali e può integrarsi con un servizio a ciclo semi-residenziale; 2) per promuovere l'autonomia dei maggiorenni, tra i 18 e i 25 anni, che hanno concluso un percorso in un servizio residenziale per minorenni. L'intervento può essere residenziale o favorire l'indipendenza abitativa.

La buona riuscita dei percorsi di accompagnamento si sostanzia in alcuni fattori protettivi, che se presenti, predispongono al successo: Stabilità

e sicurezza percepita nel percorso residenziale (relazioni significative nel territorio, nei contesti scolastici, con qualche familiare di riferimento); Continuità e supporto sociale dopo le dimissioni (mantenimento relazioni significative con operatori e figure importanti); Fiducia negli adulti (il ruolo fondamentale dell'educatore); Identità definita (autostima e consapevolezza); Capacità di convivere con la propria storia personale (dare un significato al proprio passato); Acquisizione di efficacia personale (sentirsi competenti e capaci).

2. La necessità dello svincolo.

I Care Leavers a differenza dei loro coetanei che vivono in famiglia, non possono decidere di posticipare il momento dell'uscita dalla realtà di accoglienza che li ospita, e ciò è tanto più problematico in un momento storico caratterizzato da una perdurante crisi economica ed occupazionale per il nostro Paese.

Una dimissione che dunque venga pensata per tempo, progettata e co-costruita con i soggetti interessati non riduce le difficoltà poste dal mondo esterno, ma permette di affrontarle in modo più graduale, creando così le condizioni per l'autonomia.

Il percorso è da costruire attraverso un supporto mirato ed individuale per attivare le risorse personali di ciascun ragazzo/a in modo da offrire loro occasioni per sperimentarsi e per acquisire responsabilità a diversi livelli. (Report italiano della ricerca *“Una risposta ai Care Leavers: occupabilità e accesso ad un lavoro dignitoso”* redatta da SOS villaggi dei bambini in collaborazione con Agevolando nel 2017).

Federico Zullo per l'istituto degli Innocenti di Firenze scrive che il lavoro in contesti residenziali (gruppi appartamento, residenze per l'autonomia,

ecc.) con neomaggiorenni “fuori famiglia” presuppone un intervento nettamente differente da quello che viene realizzato all’interno dei contesti residenziali per minori, quali le comunità e le case-famiglia.

Il passaggio dalla comunità socioeducativa o dall'affidamento familiare deve esprimersi nei termini di svincolo che da una dimensione di protezione e cura ad una dimensione di promozione della cittadinanza attiva e delle autonomie personali (costrutti più adatti a soggetti che devono orientarsi verso una risoluta indipendenza).

Si tratta di uno spostamento da un approccio clinico/terapeutico ad un approccio di empowerment, teso alla promozione e valorizzazione delle risorse del singolo, che ormai si appresta alla vita autonoma.

Ecco quindi che la presenza calorosa e significativa degli educatori durante 24 ore giornaliere, tesa a favorire percorsi di superamento delle rappresentazioni di adulto inaffidabile e assente e a garantire la prevedibilità e la ripetitività del quotidiano, nei percorsi verso l'autonomia per neomaggiorenni decade per lasciare lo spazio a processi, azioni e interventi differenti: si passa dall’intensità relazionale alla bassa presenza educativa, per cui l’intensità dell’intervento diminuisce in modo considerevole. Diminuisce indubbiamente a causa della carenza di risorse, ma diminuisce anche perché “deve” diminuire: il giovane deve aver già intrapreso e concluso, per quanto possibile, il proprio percorso di “terapia del quotidiano e della relazione” all’interno della comunità per minori.

Ora il tempo è poco e va destinato alla propria formazione all'autonomia, alla conoscenza, all'esplorazione del territorio, alla propria regolarizzazione, all'ingresso nel mondo del lavoro, alla creazione di relazioni amicali e di mutuo aiuto spontanee e durature.

3. *Empowerment personale e di luogo.*

La dimensione innovativa nell'approccio all'autonomia dei *Care Leavers* nella prospettiva del modello che si intende implementare, attraverso il progetto Rockability, si esplicita nella capacità di far convergere i percorsi di emancipazione ed autonomia dei ragazzi con le traiettorie di trasformazione territoriale innescate e valorizzate da Rockability, attivando un reciproco riconoscimento ed abilitazione tra il giovane ed il territorio che diventano l'uno risorsa per l'altro.

Più precisamente, si assumono e si opera su due processi di empowerment: A) uno riguardante il percorso individuale (sia del *care leaver* che del cittadino) connotato dalle dimensioni della responsabilizzazione (coinvolgimento, dedizione, desiderio di contare, prendere iniziativa, assumere decisioni, trovare soluzione ai problemi, essere responsabili dei risultati, ecc.) e della possibilizzazione (accrescimento delle possibilità che l'individuo ha di controllo della propria vita, apertura di nuove possibilità nel soggetto, ecc.); B) L'altro è riferibile alle capacità locali di produrreintonie, cogenze, percezioni condivise nelle comunità locale, analisi territoriali dei bisogni, valorizzazione delle risorse esistenti, progettualità partecipate, orientate al cambiamento e all'obiettivo generale di conoscenza e mobilitazione civica.

Per il primo, dal punto di vista dell'approccio al *care leaver*, significa determinare uno spostamento da un modello educativo fortemente eterodiretto e deterministico, in cui l'“educatore” e l'équipe specialistica somministrano un “artificiale concentrato educativo”, ad un modello “aperto” in cui la “naturale comunità di cura” (il contesto, il territorio...la comunità di riferimento) è campo di prova per l'autonomia, che si sviluppa

dove le esperienze non hanno un copione da seguire e anche la casualità e l'imprevedibilità delle relazioni diventano risorsa. In questo senso il focus diventa il principio di partecipazione e di sviluppo.

Centrale, inoltre, è il dispositivo del co-housing, interpretato come spazio di relazione e di apprendimento in cui i Care Leavers potrebbero sperimentarsi in percorsi di auto-efficacia ed autodeterminazione attraverso “laboratori di occasioni” di incontro.

Per il secondo processo, il dispositivo abilitante è la comunità di riferimento che progressivamente si sta delineando attraverso il progetto Rockability, intesa come *soft spaces* per l'attivazione e/o valorizzazione di processi partecipati a livello locale fondati sull'attivismo civico e il protagonismo dei cittadini.

La comunità di riferimento è, appunto, il dispositivo collettivo e partecipato che agisce per permettere di attivare e perseguire processi trasformativi di sviluppo locale. Ad ampliare l'ambito delle possibilità è, inoltre, la sua composizione che contempla risorse umane e competenze locali, regionali che di altri territori a livello nazionale. Quindi una comunità di visione, di obiettivo e di progetto.

La comunità di riferimento agisce attraverso la pratica del co-design che permette la contestuale co- produzione della conoscenza collettiva capace di riconoscere le risorse locali esistenti (conoscenze esplicite e tacite) e di introdurre nuove consapevolezze, fornendo alla comunità di riferimento una infrastruttura cognitiva ed operativa per delineare nuove prospettive di sviluppo delle dinamiche territoriali.

L'esperienza di Roccaporena, grazie al lavoro di analisi e confronto sviluppato nell'ambito dei Community Lab e i test realizzati durante la scorsa estate, sta prefigurando l'articolazione di tre orientamenti che caratterizzeranno il nuovo dispositivo educativo: 1) Il co-housing

temporaneo: soggiorni di circa una settimana, distribuiti durante l'intero anno, nei quali minori, provenienti da comunità socioeducative o da altri servizi e percorsi convivono, con adulti significativi, di varia provenienza territoriale ed esperienziale (es. artisti, operatori dello spettacolo, escursionisti, educatori ambientali, innovatori digitali, associazioni di cittadinanza attiva ecc.); 2) Il co-housing residenziale: percorsi di accoglienza di media-lunga durata, rivolti ai *Care Leavers* (neomaggiorenni in uscita dai servizi), che si interfacciano con *l'Hub Roccaporena* nella dimensione formativa, lavorativa, orientamento abilità, sperimentazione delle autonomie. In questo senso si vuole avviare a Roccaporena un graduale percorso di “avvicinamento” al progetto verso l'autonomia che coinvolga i ragazzi già a partire dai 17 anni, in armonia con gli orientamenti espressi nell'ambito della sperimentazione nazionale *Care Leavers* promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 3) L'identificazione dell'Hub Roccaporena come uno degli snodi del sistema educante nell'ambito del circuito dei servizi socioeducativi il territorio umbro, in quanto spazio di accoglienza fisica e di riflessione/elaborazione di pratiche collaborative (il 17 luglio 2020 è stato realizzato il laboratorio “*La sfida delle comunità intraprendenti*” che ha visto la partecipazione di alcune comunità socioeducative della Regione).

In questo senso la comunità diffusa va interpretata come campo d'azione allargato composto da una molteplicità di attori e spazi di vita, di relazione e di espressione di forme di collaborazione e partecipazione da parte dei *Care Leavers* e dei soggetti che si inseriscono, a vario titolo, nei percorsi di emancipazione. Un dispositivo educativo quindi che sconfini i perimetri classici dei servizi di tutela e contestualmente mette in gioco e fa ripensare ruoli e responsabilità.

4. Care Leavers, verso una comunità diffusa.

La dimensione innovativa nell'approccio all'autonomia dei Care Leavers nella prospettiva del modello che si intende implementare, si esplicita nella capacità di far convergere i percorsi di emancipazione ed autonomia dei ragazzi con le traiettorie di trasformazione territoriale innescate e valorizzate da Rockability, attivando un reciproco riconoscimento ed abilitazione tra il giovane ed il territorio che diventano l'uno risorsa per l'altro.

La testimonianza di Navindya ci restituisce con estrema lucidità e chiarezza un contesto inevitabilmente articolato e complesso che riguarda l'esperienza e la condizione dei giovani nelle comunità socioeducative e dei cosiddetti Care Leavers, rispetto alla fase di uscita da queste. La comunità socioeducativa provoca al giovane, da un lato uno "sconvolgimento" perché propone regole, dinamiche e relazioni completamente differenti da quello che è stato il proprio vissuto fino al momento di entrata in comunità, dall'altra "salva la vita" perché diventa un luogo e una esperienza in cui si afferma una "stabilità, una sicurezza, delle opportunità" ma soprattutto ci si confronta con figure che hanno a cuore il "tuo benessere".

La figura educativa è fondamentale perché diventa un punto di riferimento, è un adulto che finalmente "ti rispetta", "ti vuole bene e ti vuole aiutare e che nel prendersi carico di te ti supporta nell'affrontare le trasformazioni che si richiedono nel percorso personale verso l'adulthood.

La comunità è anche un luogo "caotico", cioè uno spazio relazionale in cui ti confronti con significatività e profondità con altre storie di vita riconducibili agli altri giovani presenti. È anche il contesto in cui, parimenti, vivi anche situazioni di solitudine interiore.

Nel percorso di vita in comunità entrano in gioco anche figure esterne a tale contesto, quali gli assistenti sociali e i magistrati, la cui relazione a volte può risultare difficoltosa e caratterizzata anche da uno stile più orientato alla formalità.

L'uscita dalla comunità rappresenta un passaggio delicatissimo e traumatico per il giovane: “il mondo fuori è completamente diverso, ti senti veramente solo” e anche l'eventuale rientro in famiglia è molto problematico, perché si crea uno scarto tra le consapevolezza maturate nel percorso di comunità e le dinamiche familiari spesso irrisolte.

Per ricapitolare, Navindya ci evidenzia alcune criticità e considerazioni sulla condizione e l'esperienza del giovane in comunità e rispetto all'uscita dal contesto di tutela: 1) maggiore partecipazione, intesa come “voce e spazio di azione” nel definire con gli educatori il proprio progetto di vita; 2) fornire più possibili strumenti e dotazioni personali per affrontare le varie situazioni della vita e per rafforzare l'autostima del giovane; 3) centralità di una figura educativa adulta stabile; 4) attenzione alle diversità individuali e all'evoluzione dell'identità in formazione dei giovani; 5) accompagnamento graduale all'autonomia anche con sostegno psicologico; 6) far affidamento su una rete relazionale supporto come capitale sociale individuale a cui riferirsi e attingere per accedere ad opportunità e risorse.

5. Esito e feedback dei Care Leavers rispetto al progetto Rockability.

L'esperienza di Rockability è stata anche un'occasione per i Care Leavers di mettersi in ascolto di sé stessi, di sfidare e superare i propri limiti, di spingersi fuori dalla zona di comfort, di immaginare sé stessi in vesti nuove ed inedite, di interrogarsi sulle persone che sono e che vogliono diventare. Per alcuni di loro gli scambi e i confronti su questi temi, fatti con gli adulti

di riferimento, con lo staff, con gli artisti, sono stata l'occasione per riflettere e lavorare su sé stessi e "crescere mentalmente".

1) L'esperienza che avete vissuto a Roccaporena che tipo di sensazioni, di stimoli vi ha provocato rispetto alla fase attuale della vostra vita?

2) In particolare, possiamo approfondire questi ambiti: A. l'ambiente sociale di Roccaporena e quindi i suoi attraversamenti; B. l'ambiente relazionale con le varie figure di riferimento; C. l'ambiente del co-housing; D. l'ambiente naturale e la sua fruizione; E. l'ambiente dei laboratori creativi.

3) Pensando alle attività svolte e agli apprendimenti acquisiti, quale relazione ritenete possa esserci tra il percorso fatto e il vostro futuro? Avete immaginato possibilità e opportunità per il vostro percorso di autonomia e di crescita come persona e professionalmente?

4) Personalmente vi sentireste una risorsa per il territorio e per gli abitanti di Roccaporena e dintorni? Se sì, in che cosa?

5) Pensando all'opportunità per alcuni ragazzi di poter trascorrere un periodo continuativo qui, quali opportunità vi immaginate possano cogliere e anche offrire dal e al territorio?

In riferimento alla convivenza, tutti i ragazzi sono rimasti molto colpiti dal fatto che così tante persone che non si conoscevano prima siano riuscite a convivere e ad arricchirsi vicendevolmente (artisti; staff; ragazzi; abitanti che sono entrati in contatto con il mondo di Rockability). Centrale nelle loro restituzioni è stata la dimensione di reciprocità e di riconoscimento tra persone, chiunque esse fossero.

La combinazione di elementi quali la convivenza, le attività laboratoriali e le esperienze "apparecchiate", hanno consentito a tutti di calarsi in una dimensione di "essere ed esserci".

Le relazioni vissute sono state talmente dense e intense da lasciare una traccia indelebile nei ricordi dei ragazzi, che in alcuni casi hanno mantenuto e stanno coltivando a distanza i rapporti con le persone che per loro sono state più significative. Il confronto e il contatto con i professionisti, con gli esperti della lavorazione del legno e con gli artisti - e dunque con dei maestri portatori di un sapere, di un saper essere e di un saper fare - ha permesso ai ragazzi di apprendere nuove competenze e nuove abilità, di entrare in contatto con mondi «importanza della disponibilità da parte dei creativi di aprire un mondo» e competenze inedite (pratiche, emotive, relazionali, cognitive). «Molto prezioso avere dei veri professionisti che si sono messi a disposizione e che ci hanno aiutato a crescere». Alcuni laboratori sono stati occasione per rinnovare passioni già note. Altri sono stati occasione di nuove scoperte «non voglio perdere niente di quello che ho vissuto». Alcune di queste conoscenze, competenze ed abilità sono state portate dai ragazzi nella loro vita quotidiana, e sono diventate passioni, interessi, attività, buone pratiche e potenzialità da continuare a coltivare (Rosa ha acquistato una macchina fotografica; Yusuf degli attrezzi da falegnameria e del legno, con cui si è dedicato ad alcuni lavori adottando le tecniche apprese con i ragazzi di Frange Mobili; sempre Rosa sta lavorando sulla sua ansia e sulle sue difficoltà a relazionarsi, aprendosi con curiosità ad esperienze e a relazioni nuove facendo leva sugli interessi che ha scoperto, che ha riscoperto e che sta coltivando). «Le attività che abbiamo fatto le porterò con me per sempre, mi hanno riempito la valigia. In particolar modo l'aspetto collaborativo, il fatto di imparare dagli altri».

L'esperienza di Rockability è stata anche un'occasione per i Care Leavers di mettersi in ascolto di sé stessi, di sfidare e superare i propri limiti, di spingersi fuori dalla zona di comfort, di immaginare sé stessi in vesti nuove ed inedite, di interrogarsi sulle persone che sono e che vogliono diventare.

Per alcuni di loro gli scambi e i confronti su questi temi, fatti con gli adulti di riferimento, con lo staff, con gli artisti, sono stata l'occasione per riflettere e lavorare su sé stessi e "crescere mentalmente".

La dimensione "intima" del piccolo paese; la flessibilità con cui sono state pensate, organizzate, condotte e vissute le esperienze e i laboratori; il protagonismo che hanno potuto esercitare durante i soggiorni hanno consentito ai ragazzi di sentirsi veramente protagonisti della propria vita. «Porti qualcosa di tuo e sei al primo posto».

Importante è stata «la reciprocità che si è innescata con gli artisti...il fatto che loro correggevano il tiro in base a noi e riadattavano le attività in progress; si è percepita forte la dimensione di scambi!».

Inoltre, in riferimento all'ambiente, tutti hanno sottolineato la bellezza paesaggistica di Roccaporena, che è stato percepito dai ragazzi come un paese in movimento, che li ha arricchiti. «Roccaporena dà la sensazione di essere una sala che aspetta le persone per essere vissuta. Assume un senso e un significato nuovo a seconda delle persone che lo abitano. Gli abitanti non riescono a "sfruttare" Roccaporena».

Ma per tutti è un paese e un territorio che va potenziato. La proposta dei ragazzi è di renderlo più vivo organizzando, insieme ai residenti, delle proposte di attrazione e coinvolgimento nuove. Di accogliere e accompagnare i commercianti di Roccaporena ad essere più accoglienti con i turisti, «per farli stare...farli fermare raccontando loro il luogo». «I ragazzi in questo tipo di accoglienza potrebbero fare la differenza...potrebbero fare loro l'accoglienza!».

Durante il soggiorno i ragazzi, in particolare le Care Leavers senior, hanno incarnato diversi ruoli: ragazzo, collante, adulto. Questa dimensione, talvolta, ha generato crisi e scontri. Gli artisti e lo staff hanno facilitato

molto i ragazzi, adottando un approccio flessibile sulla base delle anime che costituivano quello specifico co-housing.

Le figure di riferimento sono state importanti, c'è stato uno scambio continuo, una comprensione reciproca e rispetto al modo in cui si sono proposte e realizzate le attività, si afferma che «mi hanno messo in moto la passione». Questo ha fatto sì che i rapporti fossero significativi in quel momento, e che continuassero ad esserlo in taluni casi anche a distanza. I rapporti si evolvono, si interrompono, possono prendere strade diverse, ma in quel momento sono stati significativi ben al di là di ciò che si è fatto in concreto.

Secondo i ragazzi, Roccaporena è un luogo accogliente ma che ha bisogno di chi fa accoglienza. Secondo loro c'è bisogno di lavorare in un'ottica di unione, di coesione, di comunità diffusa tra gli abitanti/i commercianti stabili e chi abita l'appartamento e il posto in quel momento e temporaneamente.

Si potrebbe pensare di allestire una mostra permanente, di organizzare delle escursioni, delle serate/festival con artisti.

Attualmente Roccaporena sembra ai ragazzi quasi un mercatino. Il luogo assume ai loro occhi una dimensione di consumo mordi e fuggi, in cui l'unica proposta effettiva è quella di un turismo religioso. Si potrebbe lavorare alla creazione di proposte diverse dal venire per passare un'ora e andare via, organizzando forme di accoglienza che trattengono, intrattengono e coinvolgono le persone. Organizzare qualcosa che permetta alle persone di restare più giorni.

In riferimento alla visione che hanno degli adulti, «Dovremmo organizzare dei soggiorni che non siano un'apnea, affinché diventi un respiro stare lì».

In questa prospettiva, i ragazzi che abitano Roccaporena potrebbero diventare risorsa per il luogo e per i suoi abitanti. I ragazzi-cittadini temporanei di Roccaporena potrebbero essere di supporto sia alle attività commerciali già attive, ma soprattutto darsi da fare per ampliare l'offerta, inserendo negozi di altro genere rispetto a quelli di tipo religioso. Innovare l'offerta, la proposta, affinché il luogo attiri un tipo di turismo altro rispetto a quello religioso. Immaginare ed offrire altre opportunità di acquisto, ad esempio gli oggetti prodotti dalla falegnameria. E lavorare sulla proposta di un turismo di tipo etico. «La presenza di ragazzi può essere un volano per il paese e se il paese si sviluppa anche economicamente può essere un luogo di opportunità per i percorsi verso l'autonomia».

Roccaporena, Rockability e l'appartamento dei ragazzi possono essere una grande occasione per tutti i giovani che hanno voglia di scoprire, di approfondire, di trovare una strada. «Nessun ragazzo è escluso» perché Rockability può essere un'esperienza valida per ogni ragazzo, senza etichette e categorie. Un'opportunità non per un target specifico, ma per chiunque abbia voglia di mettersi in gioco con curiosità, «per tutti quei ragazzi che vogliono approfondire, che hanno obiettivi diversi e insieme vivere un'esperienza di diversità». Lo stesso vale per i ragazzi di Cascia e Norcia, che si potrebbero coinvolgere facendo vedere cosa è stato fatto nei soggiorni dei Care Leavers e delle comunità socioeducative, e di conseguenza cosa potrebbero fare loro.

Roccaporena quindi è un luogo in cui i ragazzi possono condividere e ricercare obiettivi differenti. Non ci si andrà tutti necessariamente per imparare un'attività specifica, ad esempio, come si lavora il legno; o come si sta in cucina; o come si incide un brano musicale, ma un luogo in cui possono convivere contemporaneamente più percorsi, più fare.

Un luogo e delle esperienze in cui i ragazzi si mettono in gioco, e nel quale come forse accade raramente, seguono e partecipano con costanza perché quello che trovano e vivono è una dimensione di protagonismo. «Un'esperienza in cui una cosa piccola può diventare una cosa grande, che non ci si aspettava».

Alla domanda finale «Ci sono state criticità particolari che ci volete riportare?» i ragazzi hanno tutti risposto che nulla è rimasto in sospeso perché durante i soggiorni siamo stati capaci di affrontare tutto tutti insieme, risolvendo le problematiche man mano che emergevano, in un clima di attenzione e rispetto.

CAPITOLO III

CARE LEAVERS NETWORK

Sommario: 1. Agevolando. 2. Care Leavers Network. 3. Progetto sperimentale “*Care Leavers*” nazionale. 4. Tra Network e Tecnologia di Comunità. 5. Osservazioni conclusive.

1. Agevolando.

«Agevolando nasce dall’iniziativa di giovani che hanno vissuto un’esperienza di accoglienza “fuori famiglia” (in comunità, affido, casa-famiglia) e che hanno voluto mettersi insieme per aiutare altri ragazzi e ragazze nella loro stessa situazione di uscita da percorsi di tutela. Agevolando nasce per “dare voce” ai giovani rendendoli protagonisti attraverso attività di housing sociale, di mutuo-aiuto, di advocacy e di cittadinanza attiva. Buona parte dei soci di Agevolando sono anche ex-ospiti di comunità per minorenni e famiglie affidatarie.

Questa associazione opera a livello nazionale organizzando convegni e giornate di studio per sensibilizzare i cittadini e gli enti governativi sull’argomento dei Care Leavers, i progetti di Agevolando si legano a servizi già attivi nel territorio principalmente in Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Puglia e Piemonte. Agevolando oltre a adottare politiche finalizzate all’aiuto dei giovani s’impegna a garantire la formazione dei professionisti e volontari che aiutano i Care Leavers poiché per sostenere ed aiutare i giovani prima di

ogni altra cosa è necessaria la consapevolezza e la conoscenza di sé stessi»¹⁴².

Agevolando nel corso del tempo ha avviato diversi progetti, di seguito alcuni: il *Care Leavers Network (Cln)*, ovvero una rete di ragazzi tra i 16 e i 24 anni che vivono o hanno vissuto un periodo della vita “fuori famiglia” (in casa-famiglia, Comunità per minorenni, Affidato), coinvolti in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva. Gli obiettivi sono: promuovere attività di scambio, riflessione e auto mutuo aiuto tra giovani che hanno vissuto la stessa esperienza; proporre suggerimenti e idee per orientare e migliorare le politiche e gli interventi; creare momenti di aggregazione, di confronto e arricchimento reciproco tra i partecipanti; promuovere attività di formazione per professionisti e studenti universitari che lavorano o lavoreranno nell’ambito della tutela minorile attraverso un coinvolgimento diretto dei ragazzi¹⁴³; il progetto *Casa Dolce Casa*, che offre opportunità abitative con contributi calmierati alle spese, nella logica dell’housing sociale, allo scopo di offrire ai ragazzi la possibilità di sperimentare la propria autonomia gestendo un appartamento con una spesa limitata ed equilibrata rispetto la loro situazione, offrendogli un contesto di condivisione e reciproco aiuto con un appoggio relazionale che possa limitare i rischi psicosociali derivati dall’assenza di una rete familiare di riferimento. A ciascuno dei ragazzi inseriti (giovani Care Leavers tra i 18 e i 26 anni) viene garantito il supporto di un referente esterno che abitualmente è un volontario dell’associazione Agevolando e che svolge un accompagnamento leggero per monitorare la sua situazione. In ogni appartamento è previsto anche un referente interno, ruolo ricoperto da uno

¹⁴² Intervista fatta a Federico Zullo, Presidente di Agevolando ed esperto dello staff di Rockability.

¹⁴³ www.agevolando.org, la data dell’ultimo accesso ai Url citati è del 20 maggio 2023.

degli ospiti, con compiti di responsabilità e gestione della casa. Ogni ospite che firma il regolamento per essere accolto deve essere in grado di sostenere le spese per la permanenza nell'appartamento e aver raggiunto un buon grado di autonomia, Il tempo di permanenza previsto va dai 6 mesi all'anno. Attualmente Agevolando gestisce quattordici appartamenti in quattro province (7 a Bologna, 2 a Trento, 1 a Rimini, 1 in provincia di Ravenna e 3 a Lido Adriano); *Sportelli del neomaggiorenne*, si tratta di servizi pensati ad hoc per ragazzi che hanno vissuto “fuori famiglia” e che possono rivolgersi a questo servizio per ricevere informazioni e sostegno, nelle diverse città in cui hanno sede (Rimini, Ravenna, Ferrara, Bologna, Milano) si propongono informazioni, formazione, orientamento, ascolto e supporto emotivo ed eventi, gli sportelli hanno una funzione complementare rispetto alla rete già presente sul territorio (Centro per l'impiego, Informagiovani e sportello sociale). Esistono anche degli sportelli On-line con informazioni su casa, lavoro, denaro e salute. Per alcune città in Emilia-Romagna e Trento sono state proposte anche delle guide; *BenEssere* sono percorsi di prevenzione del disagio giovanile e promozione del benessere psicologico rivolti ai minorenni e neomaggiorenni ospiti o in uscita da contesti residenziali fuori famiglia. In alcune città sono stati forniti dei progetti ritagliati appositamente, in Emilia-Romagna si è stipulato invece un accordo con l'Ordine degli psicologi regionale per accedere al servizio a tariffe agevolate.

2. Care Leavers Network.

Dalla garanzia del rispetto del diritto all'ascolto e della genitorialità sociale il progetto “*Care Leavers Network*” (Cln), una rete informale di ragazzi ospiti ed ex-ospiti di comunità educative, famiglie affidatarie e

case-famiglia, coinvolti in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva.

Il Cln è un progetto promosso dall'Associazione Agevolando, organizzazione di volontariato nata per promuovere l'autonomia di questi giovani. Dal 2013, sono stati coinvolti circa 200 tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 ed i 25 anni, ancora in percorsi di accoglienza o già usciti.

La prima esperienza pilota di Cln ha coinvolto giovani temporaneamente accolti fuori dalla propria famiglia di origine in sette province dell'Emilia-Romagna; sono stati svolti focus group grazie al contributo dei volontari dell'associazione e il percorso intrapreso ha condotto alla produzione di un documento contenente dieci raccomandazioni per migliorare il sistema di accoglienza¹⁴⁴.

Dopo questa prima fase di sperimentazione, il progetto è diventato di portata nazionale, grazie a un progetto Ministeriale realizzato in partenariato con CNCA attivo in 12 regioni d'Italia. Negli anni successivi, la progettualità dell'associazione si è sviluppata sia al proprio interno che verso l'esterno, mettendosi in rete con istituzioni e altri Network internazionali di Care Leavers adulti.

Circa 100 Care Leavers provenienti da differenti regioni si sono incontrati tra gennaio 2016 e luglio 2017 con l'obiettivo di consolidare la pratica di ascoltare il punto di vista dei giovani in merito all'uscita dal percorso di tutela. Questo progetto è stato possibile grazie il sostegno dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Università di Padova.

Dal 2021 collabora con Unicef Italia e ha ricevuto un contributo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il bando EduCare. Testimonianza dei risultati ottenuti nel corso degli anni per

¹⁴⁴ D. MAURI, M. ROMEI, G. VERGANO, *Il Care Leavers Network Italia*, Rivista *Minori giust.*, n. 3, 2018, p. 168.

l'accompagnamento dei minori verso l'autonomia, è il conferimento del terzo premio annuale Civil Social Prize, ricevuto il 15 dicembre 2022 in occasione della cerimonia organizzata in Commissione Europea, l'European Economic and Social Committee (EESC).

Mediante il network vengono realizzate azioni di advocacy per migliorare l'accoglienza e la fase di transizione all'autonomia. I ragazzi promuovono attività di formazione per professionisti e studenti e altre attività di sensibilizzazione per far conoscere la loro esperienza e migliorare il sistema e le politiche; vengono proposti suggerimenti e idee per orientare e migliorare le politiche e gli interventi; si creano momenti di aggregazione, di confronto e arricchimento reciproco tra i partecipanti; vengono proposte attività di formazione per professionisti e studenti universitari che lavorano o lavoreranno nell'ambito della tutela minorile attraverso un coinvolgimento diretto dei ragazzi.

Di seguito le informazioni emerse dall'intervista fatta a Samanta Ferri, Dott.ssa pedagoga vice-coordinatrice nazionale del progetto Care Leavers Network.

«Il Cln è una rete di ragazzi che vengono messi in contatto tra loro attraverso la partecipazione attiva di professionisti e volontari. All'interno delle Regioni c'è un referente regionale, ovvero professionista psico-pedagogico che funge da coordinatore. L'obiettivo è quello di far conoscere il progetto di Agevolando pertanto si parte dal contattare associazioni, cooperative enti, ovvero contatti caldi ai quali presentare il progetto Cln o attraverso incontri di gruppo o parlando persona a persona. Si fa azione per conoscere giovani e capire come aiutarli se bisognosi di aiuto. Una volta trovato il ragazzo, si fissa un appuntamento per o un incontro di persona o incontro di gruppo c.d. focus group, una metodologia di ricerca sociale in cui vengono fatte domande a scaletta

per i partecipanti. Il focus group è condotto dal professionista, qua è di notevole importanza la figura del referente. In questi incontri attraverso lo small talk è importante capire cosa sia andato e cosa non, portando tutto in chiave positiva e prospettando delle soluzioni al giovane.

Per creare una partecipazione servono quattro elementi: spazio; raccogliere “la voce”, esempio con il *focus group*; pubblico, ovvero dare voce alle informazioni dei ragazzi attraverso eventi pubblici; influenza, ovvero le informazioni devono essere ricevute dal pubblico e avere influenza sulle persone.

Nel network dei care leavers, questi hanno una partecipazione attiva. Ci sono i c.d. *Care Leavers Senior*, ovvero i care leavers più attivi che aiutano e sostengono il professionista e che lavorano per diventare autonomi. Chiunque può entrare a far parte del Cln, a differenza di Agevolando che invece richiede essere soci. Inoltre, ci sono figure indipendenti dal Cln, ovvero le *partnership*: associazioni di psicologi, educatori, asl, borse lavoro che collaborano con il Cln. I giovani dopo i 25 anni diventano *Meta senior*.

L’obiettivo è parlare con più persone possibile, perché tutti vengano a conoscenza dell’esistenza del Cln, affinché i giovani possano avere un progetto di autonomia, un supporto psicologico e riuscire a vincere la solitudine e non generare altre vulnerabilità. Fare network, fare rete è fondamentale e questa si genera attraverso il passa parola, incontri, chat regionali e chat nazionali”.

In Italia ad oggi non esiste un sistema sufficientemente attendibile al punto da permettere di stabilire un numero abbastanza preciso di giovani che ogni anno escono dall’accoglienza etero familiare. In rapporto ai dati del ministero, nel 2017 erano stati quantificati in circa 2200 a cui si aggiungono i dati dell’Autorità Garante Nazionale sui Minori Stranieri non Accompagnati accolti nelle comunità di seconda accoglienza che rendono la

stima complessiva intorno ai 5000 l'anno. Alcuni di loro usufruiscono del Prosieguo Amministrativo.

I servizi sociali ai quali il Tribunale per i minorenni abbia affidato un neomaggiorenne in prosieguo amministrativo hanno l'obbligo di garantire la prosecuzione del percorso di inclusione avviato e l'accoglienza del giovane, benché la normativa vigente non disciplini specificatamente quale tipo di accoglienza e assistenza debba essere garantita (ad esempio non è disciplinato dalla legge se il neomaggiorenne debba restare nella struttura per minori ovvero essere trasferito in una struttura per adulti).

Trascorso il tempo di accompagnamento, si possono realizzare le situazioni che seguono. Esito positivo, c.d. "di successo": giovani che hanno ricevuto una certa stabilità e continuità relazionale nella loro vita (almeno con un adulto significativo); hanno una visione di sé positiva e hanno ottenuto buoni risultati scolastici prima dell'uscita; hanno voluto e potuto mantenere contatti con gli assistenti sociali, gli educatori o i genitori affidatari; "i sopravvissuti": maggiore instabilità e diversi spostamenti e interruzioni di percorso; potrebbero essere usciti prima dai servizi e non aver raggiunto alcuna qualifica: dopo l'uscita hanno sperimentato mancanza di una casa, disoccupazione o scarsa retribuzione e di breve durata; problemi nelle relazioni interpersonali e professionali; molti di loro credevano di essere dei "duri" perché avevano portato molto peso sulle spalle ma erano "sopravvissuti"; avevano una visione di sé stessi come individui indipendenti in contraddizione però col fatto che chiedevano sostegno ai servizi per l'alloggio e l'indigenza economica; ciò che faceva la differenza era la presenza o meno di supporto dopo l'uscita; le famiglie d'origine possono rappresentare una fonte d'aiuto ma il rientro spesso può rivelarsi molto problematico».

3. Progetto sperimentale “Care Leavers” nazionale.

Il progetto si rivolge a coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero familiare o interessati da un provvedimento di prosieguo amministrativo decretato dal Tribunale per i minorenni ex art. 25 di cui al R.D. 1404/1934 come modificato dalla l. 25 luglio 1956, n. 888.


Dunque, a questa sperimentazione hanno avuto ragazze e ragazzi residenti in Italia che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria, e per i/le quali il compimento della maggiore età sia avvenuto o avvenga nel corso del 2018, e sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

La normativa italiana, sostenuta dalle Linee di indirizzo sull'affidamento familiare e da quelle sull'accoglienza in comunità - strumenti di soft law approvati in Conferenza Unificata che definiscono orientamenti comuni su specifiche linee di azione - assicura assistenza e sostegno ai minorenni temporaneamente privi dei genitori o di riferimenti sostitutivi in ambito familiare che possano occuparsi adeguatamente di loro (art. 30 della Costituzione Italiana; artt. 315 e segg. del Codice Civile, art. 20 della legge 176/1991 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”); inoltre la l. n. 149/2001 prevede (art. 2 l. 184/1983 così come modificato dalla l. 149/2001) che ciascun minore d'età possa essere “...affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile

l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza...”.

L'amministrazione statale, le Regioni le Province autonome e gli Enti locali, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili della protezione e della cura dei minorenni che sono collocati temporaneamente in affidamento familiare o nelle strutture di accoglienza. Il titolare dell'esercizio delle funzioni di tutela dei minori è rappresentato dall'Ente locale, nelle sue diverse organizzazioni. Attraverso i propri servizi provvede alla “presa in carico” del minore e della sua famiglia, (art. 3 lett. 2 del DPCM 14 febbraio 2001) per mezzo di interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari. I soggetti titolari delle funzioni sociosanitarie e sanitarie, nell'ambito della tutela e della cura del minore, sono tenuti ad attivare gli interventi che loro competono nel rispetto di quanto disposto dal DPCM 14 febbraio 2001 e da quanto previsto dalla normativa in tema di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Nel 2018, a seguito dell'indagine del Servizio di informazione ai sensi dell'art. 8 della l. n.285/97, al netto dei minorenni stranieri non accompagnati, i bambini e i ragazzi di 0-17 anni collocati in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni in Italia mostravano una sostanziale stabilità: l'affidamento familiare si attesta su valori di poco superiori ai 14mila casi annui (14.012 al 2016) e l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni su valori di poco superiori ai 12mila casi annui (12.603 al 2016).



145

Il progetto individualizzato prevede un periodo attuativo di 36 mesi (non oltre, comunque, il compimento del 21° anno d'età), la sperimentazione si estende invece su 60 mesi suddivisi, in relazione alle differenti coorti coinvolte, e si articola in tre fasi di lavoro tra loro integrate che prevedono compiti e tempi differenziati tra gli attori succitati.

Ora, la scheda che viene compilata per i care leavers che risultano usciti dalla Sperimentazione, sia per conclusione che per non attivazione del progetto permette di iniziare a compiere alcune analisi, provando a differenziare i giovani che a seguito dell'*assessment* vengono o meno inseriti effettivamente nella Sperimentazione, coloro che pur avendo avviato il percorso individualizzato per l'autonomia hanno abbandonato la Sperimentazione prima di aver raggiunto i limiti di età previsti e coloro che invece hanno concluso il percorso come programmato.

¹⁴⁵ In media l'affidamento familiare riguarda 1,4 bambini e ragazzi di 0-17 ogni mille residenti della stessa età mentre l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni interessa 1,3 bambini e ragazzi di 0-17 ogni mille residenti. In sostanza a livello nazionale si riscontra 1,1 affidamento familiare ogni accoglienza nei servizi residenziali, con una variabilità del fenomeno che tende a privilegiare nel centro e nel nord l'affidamento familiare – con un valore massimo in Toscana di 2,5 affidamenti ogni accoglienza nei servizi - e nel sud, diversamente, le comunità residenziali – con valori massimi in Molise (0,3) e Calabria (0,6).

In tale analisi deve senz'altro essere tenuto in considerazione quanto già ipotizzato in occasione dei rapporti precedenti in merito agli effetti che l'allungamento dei tempi di avvio della prima coorte ha avuto sia sull'innalzamento dell'età dei ragazzi coinvolti (con la conseguente diminuzione del tempo disponibile per il raggiungimento dei 21 anni), sia sulla fuoriuscita di alcuni giovani che, nell'attesa dell'avvio effettivo, hanno preso strade diverse da quelle proposte all'interno della Sperimentazione.

Al 31/12/2022, sono presenti all'interno del sistema informativo 330 schede di chiusura del percorso: 218 riferite a ragazzi e ragazze della prima coorte (pari al 66%), 90 della seconda coorte (pari al 27%) e 22 della terza coorte (pari al 7%).


Quasi la metà di questi (154 care leavers) è uscito dalla Sperimentazione nel 2022: il 60% appartenenti alla prima coorte, il 27% alla seconda coorte e il 14% alla terza coorte.

L'80% dei care leavers totali usciti dalla Sperimentazione ha cittadinanza italiana, considerando solo coloro che sono usciti nel 2022 la quota di stranieri aumenta di due punti percentuali e, in particolare, si registra una quota pari quasi al 30% di stranieri usciti nella terza coorte. Il 61% dei beneficiari usciti è di genere femminile e la composizione di genere dei care leavers usciti dalla Sperimentazione risulta via via più equilibrata con l'andare avanti delle coorti fino a raggiungere un perfetto equilibrio tra maschi e femmine nella terza coorte. Considerando solo i beneficiari usciti nell'ultimo anno la quota femminile è pari al 58% e quella maschile al 42%.

Considerando solo i 154 care leavers usciti nell'ultimo anno emerge che il 61% è nato nel 2001 e uscito al compimento dei 21 anni (l'88% appartenente alla prima coorte), il 21% è nato nel 2003 (seconda e terza coorte) e il 14% è nato nel 2002 (il 68% della seconda coorte).

Confrontando l'età di uscita tra coloro che sono usciti nell'ultimo anno e quelli che sono usciti negli anni precedenti emerge che la quota di ventunenni, tra gli usciti nel 2022, è più alta di circa 18 punti percentuali mentre la quota di diciannovenni è più bassa di 11 punti percentuali e quella dei diciottenni di 6 punti percentuali.

Figura - Care leavers usciti dalla Sperimentazione prima del 2022 e nell'ultimo anno per età (valori percentuali).



Nel 70% dei casi totali, l'uscita è avvenuta dopo l'attivazione del progetto individualizzato per l'autonomia, per la prima coorte la quota sale all'82%, nella seconda e nella terza coorte il valore è inferiore al 50%. In larga parte quindi, per la seconda e la terza coorte si tratta di ragazzi e ragazze usciti dalla Sperimentazione per i quali il percorso sperimentale effettivo non è mai partito.

Se confrontiamo i dati tra coloro che sono usciti prima del 2022 e i beneficiari usciti nell'ultimo anno emerge che la quota dei care leavers usciti dopo l'attivazione del progetto aumenta sensibilmente nell'ultimo anno raggiungendo una quota dell'87%.

Figura - Care leavers usciti dalla Sperimentazione prima o dopo l'avvio del progetto individualizzato per l'autonomia (valori percentuali)





Figura - Principali motivi (massimo due risposte) (valori percentuali).



Dunque, i care leavers usciti nel 2022 sono 154, di cui più dell'80% uscito dopo l'attivazione del progetto per l'autonomia e, come mostra il grafico precedente, i principali motivi di uscita sono legati al raggiungimento dei limiti di età (più del 50%), al raggiungimento degli

obiettivi (circa il 24%) e alla richiesta da parte del o della care leavers (circa il 26%).

Le altre motivazioni registrano quote inferiori al 10%. Considerando solo i 125 beneficiari usciti dopo l'attivazione del progetto individualizzato e dividendoli in due sottogruppi distinguendo tra quelli che sono usciti per raggiungimento del limite di età/obiettivi – che rappresentano circa il 62% e per l'86% sono appartenenti alla prima coorte – e quelli usciti per altri motivi – che sono circa il 38% appartenenti per il 40% alla prima e alla seconda coorte e per il 17% alla terza coorte – è possibile analizzare le principali differenze relative ad alcune caratteristiche di partenza rilevate nella fase dell'Analisi preliminare.

Per quanto riguarda la composizione di genere, come mostra il grafico che segue, si registra un maggior equilibrio tra coloro che sono usciti per raggiungimento di età/obiettivi rispetto a chi è uscito per altri motivi. Le altre motivazioni registrano quote inferiori al 10%. Considerando solo i 125 beneficiari usciti dopo l'attivazione del progetto individualizzato e dividendoli in due sottogruppi distinguendo tra quelli che sono usciti per raggiungimento del limite di età/obiettivi – che rappresentano circa il 62% e per l'86% sono appartenenti alla prima coorte – e quelli usciti per altri motivi – che sono circa il 38% appartenenti per il 40% alla prima e alla seconda coorte e per il 17% alla terza coorte – è possibile analizzare le principali differenze relative ad alcune caratteristiche di partenza rilevate nella fase dell'Analisi preliminare¹⁴⁶.

¹⁴⁶ www.lavoro.gov.it la data dell'ultimo accesso alla Url citata è del 10 ottobre 2023.

Secondo gli ultimi dati forniti dal Pon Inclusione ad oggi, nel 2024, con il progetto Care Leavers nazionale sono state coinvolte 18 regioni, 130 ambiti territoriali, 990 care leavers, 203 tutor per l'autonomia, 1350 operatori¹⁴⁷.

4. Tra Network e Tecnologia di Comunità.

L'ascolto collettivo è lo strumento prioritario di accesso al percorso partecipativo. Si ritiene, infatti, che il passaggio dall'esperienza individuale di ciascun care leaver all'acquisizione della consapevolezza trasformativa che deriva dall'essere esperti per esperienza, non possa essere data per scontata. Lo strumento utilizzato per poter favorire questo passaggio è la dimensione del gruppo e del confronto tra pari, sostenuto in tutte le fasi del percorso; in questo modo si è liberi di essere protagonisti e di portare il proprio punto di vista, non solo per produrre benessere, ma piuttosto per essere parte di una narrazione collettiva. In quest'ottica il gruppo può fungere da luogo protettivo e contenitivo del dolore e dell'irrisolto dei singoli, attivando un processo di auto-mutuo-aiuto come effetto indiretto del viaggio a cui si prende parte¹⁴⁸.

Questa dimensione è anche utilizzata nel confronto con le istituzioni, invitate ad incontrare ragazzi e ragazze in gruppo e a considerarlo come strumento facilitante i processi di ascolto.

A livello individuale, confrontando le storie dei ragazzi che in Italia hanno partecipato al percorso del Cln, è emerso spesso il senso di impotenza decisionale rispetto al proprio percorso di crescita,

¹⁴⁷ www.careleavers.it la data dell'ultimo accesso alla Url citata è del 9 giugno 2024.

¹⁴⁸ Cfr. V. BELOTTI, *Ascolto e partecipazione dei bambini nei rapporti intergenerazionali*, a cura di: E. TOFFANO MARTINI, P. DE STEFANO, in *Ho fiducia in loro. Il diritto di bambini e adolescenti di essere ascoltati e di partecipare nell'intreccio delle generazioni*, Carocci, Roma 2017, pp. 219 ss.

percepndo la relazione con le Istituzioni lontana ed unidirezionale, e loro stessi come oggetti passivi e inermi, «non siamo pacchi ma persone», come loro spesso ricordano. Nonostante ciò, gli interventi di tutela in loro aiuto sono vissuti come ancore di salvezza rispetto alle loro difficoltà, parole che rinsaldano nel sistema adulto l'impegno e il dovere di continuare nelle azioni di tutela e di ascolto dei care leavers.

La dimensione del gruppo diventa, quindi, il contesto formativo ed esperienziale che permette di raccontare e ascoltare la propria e altrui storia con un approccio sempre più attivo e consapevole, attraverso il quale il gruppo si riappropria del potere di un processo guidato dai ragazzi stessi e dalla narrazione collettiva, oltre che sostenuto dalla presenza di facilitatori esperti¹⁴⁹.

L'idea che non siano solo gli addetti ai lavori, gli operatori dei servizi socio-sanitari, delle agenzie educative, della giustizia, dell'associazionismo ma, più in generale, tutti gli adulti, le comunità territoriali, che esercitando la propria responsabilità di cittadini, si mettono in gioco con la propria specificità personale, generazionale, professionale, istituzionale, in contrapposizione alla delega, all'idea che sia compito di qualcun altro¹⁵⁰.

Il Cln, dunque, ambisce a garantire una presenza anche al termine delle singole azioni, al fine di implementare luoghi di partecipazione stabili e fertili nei territori, occasioni di empowerment della percezione che i Care

¹⁴⁹ D. MAURI, M. ROMEI, G. VERGANO, *Il Care leavers Network Italia*, op. cit., pp. 166-175; v. anche I. OKLAND, I. OTERHOLM, *Strengthening Supportive Networks for Care Leavers: A Scoping Review of Social Support Interventions in Child Welfare Services*, *Children and youth services review*, 2022, p. 138.

¹⁵⁰ Cfr. J. DÍAZ-ESTERRI, R. GOIG-MARTÍNEZ, Á. DE-JUANAS, *Espacios Intergeneracionales de Ocio y Redes de Apoyo Social En Jóvenes Egresados del Sistema de protección/Intergenerational Leisure Spaces and Social Support Networks Among Care Leavers*, in *Psychology, society & education*, n.3, 2021, p. 39; v. anche A. STUBBS, S. BAIDAWI, P. MENDES, *Young People Transitioning from Out-of-Home Care: Their Experience of Informal Support. A Scoping Review*, in *Children and youth services review*, vol. 144, 2023.

Leavers hanno di sé, sia come attori delle proprie vite che del ruolo che possono giocare nel sistema di cura e delle politiche che li riguardano.

Dalla partecipazione attiva di un gruppo di giovani “fuori famiglia”, è nata la prima applicazione dedicata ai ragazzi Care Leavers: *Agevol’Up*. Quest’ultimi, avvalendosi di un sostegno tecnico per la cura della fase di ideazione e per lo sviluppo concreto del software, al quale ha contribuito anche un giovane care leaver informatico, hanno dato vita a questa applicazione *che ha il grande potenziale di mostrare tutti i contenuti utili ai care leaver in un unico portale, senza pubblicità e altre distrazioni.*

Questo progetto, dal punto di vista sostanziale, non può non richiamare il concetto di “Tecnologia di Comunità”, ovvero quell’idea secondo la quale la tecnologia, anziché produrre disgregazione sociale, può potenzialmente configurarsi come opportunità e risorsa attraverso la quale costruire e ricostruire legami, comunità e capitale sociale.

Legami preziosi per i Care Leavers che, senza l’ammortizzatore sociale della famiglia di origine, hanno bisogno di solide reti di relazioni significative, sia all’interno che all’esterno del contesto di tutela nel quale sono stati accolti¹⁵¹.

Dunque, vale la pena sottolinearlo che le pratiche partecipative pur con le loro modalità e i loro esiti differenziati, contribuiscono a coltivare la capacità di aspirare a un futuro di benessere.

5. Osservazioni conclusive

Da quanto finora analizzato può affermarsi come nel momento in cui

¹⁵¹ Cfr. E.P. MELKMAN, R. BENBENISHTY, *Social Support Networks of Care Leavers: Mediating Between Childhood Adversity and Adult Functioning*, in *Children and youth services review*, 2018, pp. 176-187.

un ragazzo Care Leavers si appresta a lasciare la comunità o la famiglia affidataria entra in gioco una dimensione nuova, spesso insidiosa e angosciante, ma che richiama in sé aspetti ancorati ai temi dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'emancipazione. Si passa dalla protezione come dimensione caratterizzante la tutela, all'“*autonomia*”.

Ad oggi, in Italia, il diritto di famiglia, nonostante i numerosi cambiamenti che lo hanno interessato negli ultimi anni è ancora lontano dall'essere inclusivo e plurale¹⁵².

Dall'analisi emersa nel presente lavoro, un passo risolutivo per tutelare i giovani che si ritrovano abbandonati dopo la maggiore età, sono iniziative volte a garantire la presenza un “*équipe*” di persone, in attività professionali e non, che si occupino dell'accompagnamento verso la piena autonomia di essi senza il limite del ventunesimo anno di età; si fornisce dunque, il supporto che viene a mancare dalla famiglia di origine affinché quest'ultimi possano sentirsi protagonisti di uno spostamento da un approccio clinico/terapeutico ad un approccio di *empowerment*, teso alla promozione e valorizzazione delle risorse del singolo, che ormai si appresta alla vita autonoma.

Pertanto, questo si potrebbe garantire attraverso un intervento sull'intero territorio nazionale di sistemi a supporto dei minorenni e dei neomaggiorenni; progetti volti a garantire un modello di accoglienza, residenziale e temporanea, frutto di un intreccio di attori che a vario titolo contribuiscano alla sua realizzazione e al suo mantenimento in una logica di *governance* partecipata, di co-responsabilità e di continua generazione di opportunità.

In Italia, più specificatamente nella regione Umbria, attraverso il progetto

¹⁵² G. CHIAPPETTA, *I nuovi orizzonti del diritto allo stato unico di figlio*, in Aa. Vv., *Lo stato unico di figlio*, Edizioni Scientifiche Italiana, Napoli, 2014, p. 11 ss.

sperimentale Rockability¹⁵³, si lavora affinché i giovani *Care Leavers* possano essere ascoltati e accuditi fino al raggiungimento della loro autonomia. Questo progetto promuove a Roccaporena di Cascia, uno spazio attivo di relazione e azione per favorire e attuare un programma di trasformazione e rigenerazione dell'area e dei giovani fornendo contributi allo sviluppo del territorio a partire dai suoi elementi identitari, attraverso un metodo di intervento caratterizzato dalla partecipazione e dal confronto costruttivo.

Da qui, si sviluppa il concetto di comunità diffusa che innesca un processo di valorizzazione delle singole risorse materiali e immateriali che, entrando in relazione tra loro, diventano capitale effettivamente utilizzabile individualmente e collettivamente; “capitale”, il cui valore si innesca principalmente nella capacità da parte delle persone di riprodurlo e scambiarlo secondo una dinamica relazionale. Il valore, dunque, sta nella “disponibilità” e nella “messa a disposizione” del capitale in un’ottica di reciprocità e nella capacità di sfidare l’esperienza.

Con il concetto di “comunità diffusa” troviamo alcuni fattori stabili grazie ai quali aumentare la chance per i *Care Leavers* ed in generale per i giovani in condizione di fragilità di intercettare, utilizzare e generare risorse. Questi fattori sono: la densità relazionale, la prossimità delle relazioni e delle risorse immateriali e materiali e quindi l'immediatezza

¹⁵³ Il progetto sperimentale Rockability ora rinominato Territori Intraprendenti, prende in considerazione e connette alcune aree tematiche di riferimento: il welfare territoriale per lo sviluppo di una comunità accogliente ed educante nella presa in carico delle fragilità sociali, in particolare quelle legate ai minorenni a partire dalla ridefinizione del Centro Educativo di Roccaporena; la valorizzazione del patrimonio storico - artistico e naturalistico, la diffusione di pratiche di turismo responsabile, sostenibile e accessibile; la qualità della vita e dell'ambiente, le opportunità per i giovani. In questo contesto di effervescenza collettiva, di pensiero e di relazioni educanti trova spazio e condizioni la sperimentazione di una particolare metodologia di intervento rivolta ai ragazzi/e *Care Leavers*. www.rockability.net, www.territorintraprendenti.it, la data dell'ultimo accesso ai Url citati è del 12 aprile 2023; www.poninclusionelavoro.gov.it.

con cui sono intercettabili e disponibili, elementi che uniti alla intenzionalità comune degli attori della comunità diffusa si traducono in capitale effettivamente utilizzabile.

Alla base quindi della comunità diffusa c'è un mandato di accompagnamento del Care Leavers verso l'autonomia attraverso percorsi che possano far sentire il giovane protagonista attivo in ascolto e in crescita nella formazione di sperimentazione.

In questo senso, l'intensità stessa degli scambi che si realizzano nell'ambito della comunità diffusa, è una caratteristica distintiva che la differenzia da contesti che rimangono disarticolati e le cui risorse devono essere continuamente intercettate, richiedendo un continuo dispendio di energie che non necessariamente si traduce nel raggiungimento del risultato.

Da qui, si può cogliere una visione di "genitorialità" più ampia; genitorialità che si esprime non solo attraverso la presenza di due genitori, ma anche attraverso un servizio, una "*genitorialità di luogo sociale*". L'idea di concepire "un luogo" per l'autonomia dei giovani che non abbia delle mura impermeabili; non il classico gruppo di appartamento dove i giovani potrebbero vivere insieme, ma una realtà diffusa, in cui i ragazzi compartecipano insieme alle persone di un territorio in un'ottica di politiche giovanili che attraversano politiche pubbliche¹⁵⁴.

Per avere un cambiamento e garantire loro una tutela nella crescita, è necessario un rovesciamento in termini, ovvero, vedere quello che "portano" i giovani e "cucire addosso a loro degli abiti", affinché possano sentirsi accuditi e non abbandonati nel loro viaggio più importante che si chiama vita. Indossando i loro abiti potranno conoscersi, mettersi alla prova, esplorando e attraversando esperienze. Il cuore della comunità

¹⁵⁴ Sul concetto di genitorialità, cfr. V. BARBA, *Tecniche procreative, genitorialità e interesse del minore*, op. cit.

diffusa è l'idea di pensare ai ragazzi insieme in un luogo contaminato.

Nella risoluzione della questione, al concetto di comunità diffusa, al concetto di genitorialità sociale ha una rilevanza importante il *network dei care leavers*.

Infatti, dall'analisi fatta nel presente lavoro, è rilevante quanto “la rete” tra questi giovani sia il nocciolo per superare il loro status di abbandono. La rete permette loro di essere in continua “connessione”, in continuo confronto, scambio di idee e testimonianze, scambio di esperienze. Diventare parte attiva del Cln obbliga il giovane a confrontarsi e quindi interrogarsi e crescere.

Con le azioni e le politiche adottate nel Cln si garantisce l'ascolto attivo che va a bilanciare gli interessi degli stessi sostenendo e garantendo percorsi riparativi e di cura capaci di perturbare la rappresentazione della relazione e dell'adulto come, trascurante, ostile o violento.

Una perturbazione che se incanalata, costante, rassicurante può trasformare la percezione dell'altro e quindi quella del sé. Un sé che sente di non essere rifiutato e respinto. Ne derivano un aumento dell'autostima e un'interiorizzazione della sicurezza capaci di mobilitare le risorse personali del giovane verso l'acquisizione di competenze relazionali e di vita, verso una sempre maggiore autonomia.

Non è facile per nessun giovane adulto, a maggior ragione per le persone “segnate” da storie difficili, sentirsi pronti all'autonomia e trovare in sé stessi un senso di adeguatezza e consapevolezza delle proprie capacità. Per raggiungere l'autonomia ed essere preparati ad affrontare questo passaggio occorre sostenere i neomaggiorenni a maturare una consapevolezza circa i propri sogni e circa le azioni da assumere per raggiungere questo obiettivo. Si tratta di un'operazione complessa che richiede una forte azione di regia e di collaborazione tra

tutti i soggetti, istituzionali e no, presenti nel territorio.

BIBLIOGRAFIA

- ANCESCHI A., *Rapporti tra genitori e figli: profili di responsabilità*, Giuffrè Editore, 2014, p. 27.
- BALESTRA L., *Diritto di famiglia, prerogative della persona e Carta costituzionale: settant'anni di confronto*, in *Giust. civ.*, n.1, 2018, pp. 250 ss.
- BALLARANI G., *Contenuto e limiti del diritto all'ascolto nel nuovo art. 336 bis c.c.: il legislatore riconosce il diritto del minore a non essere ascoltato*, in *Dir. fam. pers.*, 43, 2014, pp. 849 ss.
- BALLARANI G., *Il diritto all'ascolto*, in Aa.Vv., *La riforma della filiazione*, a cura di C.M. BIANCA, CEDAM, Milano, 2015, pp. 133-134.
- BALLARANI G., *La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali*, Milano, 2008, pp. 38 ss.
- BALLARANI G., *Il diritto del minore a non essere ascoltato*, in *Dir. fam. pers.*, 2011, II, pp. 1807 ss.
- BALLARANI G., *Interesse minore*, in Aa.Vv., *Provvedimenti riguardo i figli*, a cura di: S. PATTI, L. ROSSI CARLEO, Zanichelli Editore, Bologna, 2010, p. 46.
- BARBA V., *Gestación por sustitución y orden público internacional en el ordenamiento jurídico italiano. La última decisión de Pleno de la Corte de Casación y sus consecuencias*, in *Riv. Dir. civ.*, vol. VII, n. 1, 2020, pp. 69-101.
- BARBA V., *Tecniche procreative, genitorialità e interesse del minore*, in Aa.Vv., *Diritto civile Minorile*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2022, pp. 125-158.
- BARILE P., *Il soggetto privato nella costituzione*, Cedam, 1953, p. 14 ss.
- BASTIANONI P., G. RONGA, *Tour porte aperte in comunità: una ricerca intervento*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 110-111.
- BATTELLI E., *Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU in Diritto di Famiglia e delle Persone*, II, 2021, pag. 838.
- BATTISTI A., C. DI PRIAMO, L. MARTINEZ, *I minori ospiti delle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie?*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, Milano, 2020, pp. 48 e 49.
- BAVIERA I., *Diritto minorile*, Milano, 1976, I, p. 46 ss.
- BELLONCI C., L. HOLMES, W. JAMES, *Re-Thinking Therapeutic Residential Care (Trc) as a Preventive Service: Examining Developments in the US and England*, in *Residential Treatment for Children & Youth*, V. 36, n.1., 2018, pp. 35-53.
- BELOTTI V., *Ascolto e partecipazione dei bambini nei rapporti intergenerazionali in E. TOFFANO MARTINI, P. DE STEFANO, (a cura di): Ho fiducia in loro. Il diritto di bambini e adolescenti di essere ascoltati e di partecipare nell'intreccio delle generazioni*, Carocci, Roma 2017, pp. 219 ss.
- BELOTTI V., D. MAURI, *Gioventù brevi: care leavers e capacità di aspirare*, in *Minori giustizia*, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 192-200.

- BENNETT T.W., Human rights and African customary law under the south African constitution, Juta 1999.
- BESSONE M., *Rapporti etico-sociali*. Art. 29-34, Zanichelli e Roma Società Editrice del Foro Italiano, 1976, p. 25.
- BIANCA, C.M., *Diritto all'ascolto*, in *La riforma della filiazione*, CEDAM, Milano, 2015, pp. 133-134.
- BILOTTI E., *Diritti e interesse del minore*, in *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Giappichelli, 2019, pp. 13-38.
- BOIANO I., *Allontanamento forzato dei figli ovvero sull'esecuzione forzata degli affetti*, in *Note per "un diritto mite" delle relazioni familiari. L'audizione al CNB a nome dell'Associazione Differenza Donna*, 2022.
- BOIANO, Note per "un diritto mite" delle relazioni familiari. L'audizione al CNB a nome dell'Associazione Differenza Donna, *allontanamento forzato dei figli ovvero sull'esecuzione forzata degli affetti*, 2022.
- BONCI M.R., G. VIOLONI, *L'appropriatezza dell'allontanamento: le diverse possibili sistemazioni della vittima in protezione*, in *Minori giust.* Franco Angeli, 2012, p. 235.
- M. PETRONELLI, *Lo stato di abbandono morale e materiale del minore alla luce della normativa interna e internazionale*, op. cit., p. 1 ss.
- BUENO BIOT Á., *El interés superior del menor como criterio rector en las relaciones abuelos-nietos*, La Minoría de edad como factor de vulnerabilidad: desafíos presentes y futuros en el ámbito de derecho privado, Navarra, Aranzadi, 2023 pp. 319-332.
- BUSNELLI F. D., Capacità e incapacità giuridica del minore, in DFP, 1982, p. 54 ss.
- CALLEGARI A., "Il paradigma della vulnerabilità: brevi riflessioni per una riconfigurazione del dilemma equality-difference", in *Questione Giustizia*, 2018, n. 1, pp. 2-6.
- CASTELLANI C., *La legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e le disposizioni immediatamente precettive*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, Milano, 2021, pp. 41-53.
- CEVOLANI N., *Specifici poteri di rappresentanza sostanziale in capo al curatore speciale del minore* in *La Minoría de edad como factor de vulnerabilidad: desafíos presentes y futuros en el ámbito de derecho privado*, Navarra, Aranzadi, 2023, pp. 305 ss.
- CHIAPPETTA G., *I nuovi orizzonti del diritto allo stato unico di figlio*, in *Aa. Vv.*, *Lo stato unico di figlio*, Edizioni Scientifiche Italiana, Napoli, 2014, p. 11 ss.
- CIAN G., G. OPPO A. TRABUCCHI, *Commentario al diritto di italiano della famiglia*, Cedam, 1992, pp. 402-411.
- DEL FANTE A., *Affidamento condiviso e diritti dei figli: le rationes decidendi nella giurisprudenza*, in *Riv. Annali della facoltà giuridica*, vol. V, 2016, pp. 1- 48.

- DELGADO-SÁEZ J., *El principio del interés superior del menor como pilar fundamental de la guarda y custodia de los hijos menores* in *La Minoría de edad como factor de vulnerabilidad: desafíos presentes y futuros en el ámbito de derecho privado*, Navarra, Aranzadi, 2023, pp. 417-430.
- DÍAZ-ESTERRI J., R. GOIG-MARTÍNEZ, Á. DE-JUANAS, *Espacios Intergeneracionales de Ocio y Redes de Apoyo Social En Jóvenes Egresados del Sistema de protección/Intergenerational Leisure Spaces and Social Support Networks Among Care Leavers*, in *Psychology, society & education*, n.3, 2021, p. 39.
- DOGLIOTTI M., *La filiazione*, in Aa.Vv. *Commentario Codice civile La filiazione fuori del matrimonio*, Giuffrè Editore, Milano, 2015, p. 56.
- DOGLIOTTI M., *Patria potestà, diritti del minore e intervento del giudice*, in *Giur. Merito*, 1976, I, p. 44.
- DOMANICO M.G., *L'ascolto del minore nei procedimenti civili*, Relazione alla Camera minorile di Milano, 2008, pp. 11-12.
- FALZEA A., *Capacità (teoria generale)*, Enc. dir 6, 1960, pp. 16 ss.
- FALZEA A., *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Giuffrè, 1939, pp. 88 ss.
- FERRANDO G., A. QUERCI, *L'invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti*, Wolters Kluwer Italia, 2007.
- FERRANDO G., *Famiglia e minori*, in Aa. Vv. *Diritto di famiglia*, 4 ed., Zanichelli Editore, Torino, 2020, pp. 262-263.
- FERRANDO G., *Le relazioni familiari nella Carta dei diritti dell'Unione Europea in Politica del diritto*, 2003, pp. 347-370.
- GABRIELLI G., M.F. MARCHESINI, *Le comunità per minori: contesti educativi e familiari* in *Minori giust.*, Franco Angeli, 2006, pp. 144-145.
- GARCÍA M.B.T., *Autonomía personal de la mujer: la gestión de su persona y de sus bienes. El levantamiento del velo: las mujeres en el derecho privado*, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 1429-1471.
- GARCÍA RUBINO M.P., *La huella y el legado de Federico De Castro en la moderna protección civil de los derechos de la personalidad* in *Glosas sobre F. DE CASTRO*, L. DÍEZ-PICAZO, MENOR C., C. THOMSON-REUTERS, 2015, pp. 230-271.
- GARCÍA RUBINO M.P., *Los derechos de la personalidad*, *Tratato de Derecho de la persona física*, II, Aa. Vv. M.C. GETE-ALONSO Y CALERA, J. SOLÉ RESINA, THOMSON REUTERS-CIVITAS, 2013, pp. 595-632.
- GIORGI G., *Dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione del diritto moderno italiano*, I, pp. 17 e 42 ss.
- GOLOMBOK S., *Famiglie moderne: genitori e figli nelle nuove forme di famiglia*. Elsevier Italia, Milano, 2016.
- GORGONI A., *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Cedam, 2017, pp. 330 ss.
- GORGONI A., *Famiglie e minore età: dall'atto al rapporto*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 336.

- IRTI C., *Nuovi modelli familiari e tutela del minore nella crisi del rapporto di coppia*, in *Diritto civile minorile*, A. CORDIANO e R. SENIGAGLIA, *Edizioni Scientifiche Italiane*, 2022, pp. 160 ss.
- LOSANA C., *L'ascolto del minore nell'osservazione sulla personalità*, in *Giust. Min.*, Franco Angeli, 2008, pp. 1000-1009.
- MAROZZO DELLA ROCCA P., *Tutela e curatela del minore*, in *Diritto civile minorile*, A. CORDIANO e R. SENIGAGLIA, *Edizioni Scientifiche Italiane*, 2022, pp. 250.
- MASSONS-RIBAS A., *El derecho de participación de los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección a la infancia. Análisis de su reconocimiento en la legislación española* in *La Minoría de edad como factor de vulnerabilidad: desafíos presentes y futuros en el ámbito de derecho privado*, Navarra, Aranzadi, 2023, pp. 333 ss.
- MAURI D., M. ROMEL, G. VERGANO, *Il Care leavers Network Italia*, *Rivista Minori giust.*, n. 3, 2018, p. 168.
- MELKMAN E.P., R. BENBENISHTY, *Social Support Networks of Care Leavers: Mediating Between Childhood Adversity and Adult Functioning*, in *Children and youth services review*, 2018, pp. 176–187.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, 2012, p. 11.
- MENGONI L., *La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano*, pp. 268 ss.
- Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Giustizia, *Terza relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001*», in *Quaderni della Ricerca sociale*, 2013, n. 27, in particolare Cap. III, *Norme sull'accoglienza dei bambini e degli adolescenti fuori famiglia*, pp. 102-249 ss.
- MONTARULI V., *L'istituzione del tribunale unico per le persone le famiglie e i minori, l'unificazione dei riti e la considerazione dell'interesse del minore*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, 2022, pp. 28-35.
- MORO A.C., *Introduzione*, in *Infanzia e Adolescenza, Diritti e Opportunità: orientamenti alla progettazione degli Interventi previsti nella legge 285/97*, Istituto degli Innocenti, Firenze 1998, pp. 1-3.
- MOROZZO DELLA ROCCA P., *Tutela minori* in *Aa.Vv.*, GABRIELLI, E., a cura di: *Commentario del diritto civile Della Famiglia*, Utet giuridica, Milano, 2010, p. 8.
- OKLAND I., I. OTERHOLM, *Strengthening Supportive Networks for Care Leavers: A Scoping Review of Social Support Interventions in Child Welfare Services*, *Children and youth services review*, 2022, p. 138.
- PARINI G.A., *Lo stato di abbandono e la presenza di componenti del nucleo familiare allargato nell'evolversi di un sistema teso al perseguimento del best interest of the child*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, II, fasc. 2, 2022, p. 545.
- PERIS CANCIO L. F., *Minori fuori famiglia in Europa: Italia a confronto*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, Milano, 2020, pp. 76-85.

- PERLINGIERI C., *Art. 1 Capacità giuridica*, in G. PERLINGIERI, *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, I, Napoli, vol. I. ESI, 2010, p. 253-260.
- PERLINGIERI C., *Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire*, in G. PERLINGIERI, *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, I, Napoli, vol. I. ESI, 2010, p. 260 ss.
- PERLINGIERI P., *Attività e responsabilità*, in *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4^a ed., IV, Napoli, 2020, pp. 5 ss.
- PERLINGIERI P., *Commento alla costituzione*, pp. 118-189.
- PERLINGIERI P., *I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare*, in *Rass. Dir. civ.*, 1982, p. 73 s.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4^a ed., IV, *Attività e responsabilità*, Napoli, 2020, pp. 5 ss.
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, vol. III, ESI, 1972, p. 137 ss.
- PERLINGIERI P., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, pp. 95 ss.
- PERLINGIERI P., *Norme costituzionali e rapporti di Diritto Civile*, in *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, pp. 95 ss.
- PERLINGIERI P., *Riflessioni sull'«unità della famiglia»*, in *Dir. giur.*, 1970, ora anche in *Aa. Vv., Rapporti personali*, cit. p. 7 ss.; G.B. FERRI, *Persona umana e formazione sociale*, in *Justitia*, 1977, p. 88.
- PERLINGIERI P., *Sui rapporti personali nella famiglia*, in *Dir. fam. e pers.*, 1979, ora anche in *Aa.Vv., Rapporti personali nella famiglia*, p. 19.
- PERLINGIERI P., *Sull'ascolto del minore*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2012, pp. 125 ss.
- PETRONELLI M., *Lo stato di abbandono morale e materiale del minore alla luce della normativa interna e internazionale*, in *Il familiarista*, 2022, pp. 1 ss.
- PREMOLI S., *Verso l'autonomia in Percorsi di sostegno all'integrazione sociale di giovani*, Franco Angeli, 2009.
- PROSPERI F., *La famiglia non «fondata sul matrimonio»*, ESI, 1980, p. 197 ss.
- RESCIGNO P., *Nascita*, in *Codice civile*, a cura di: Cirillo G.P., CUFFARO V., RESCIGNO P., ROSELLI F., Giuffrè, 1994., p. 12 ss.
- RUSCELLO F., *Condotta genitore*, in *Aa.Vv. Il Codice civile Commentario Responsabilità dei genitori*, Giuffrè Editore, 2016, pp. 194-195.
- RUSCELLO F., *Garanzie fondamentali della persona e ascolto del minore*, Fmi, 2002, p. 933 ss.
- RUSCELLO F., *Il Codice civile: commentario diretto da Piero Schlesinger. La potestà dei genitori. Rapporti personali, Artt. 315-319*, Giuffrè Editore, 2006.
- RUSCELLO F., *Il Codice civile: commentario diretto da Pietro Schlesinger. Responsabilità dei genitori. I controlli. Artt. 330-335*, Giuffrè Editore, 2016.

- RUSCELLO F., *La potestà dei genitori. Rapporti personali. Artt. 315-319*, Giuffrè Editore, 2006.
- RUSCELLO F., *Potestà genitoriale e capacità dei figli minori: dalla soggezione all'autonomia*, in VN, 2000, pp. 64 ss.
- RUSCELLO F., *Rapporto genitori-figli nella crisi coniugale in Italia*, in *Congresso IDADFE 2011*, Tecnos, 2014, pp. 17-34.
- SENIGAGLIA R., *La semantica giuridica della responsabilità genitoriale*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, vol. X, n. 15-16/2018, pp. 6-19.
- SENIGAGLIA R., *La semantica giuridica della responsabilità genitoriale*, *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, vol. X, n.15-16/2018, pp. 6-19.
- SENIGAGLIA R., *Cristianesimo, diritto civile, "famiglie": evoluzione di un radicamento culturale*, in *Rass. dir. civ.*, vol. IV, 2021, pp. 1525 ss.
- SERGIO G., *La convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli: una tappa decisiva verso il riconoscimento della soggettività dei minori*, *Cittadini in crescita*, 1, 2003, pp. 9-24.
- SPADARO G., *La giurisdizione minorile ed i soggetti vulnerabili*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, Milano, 2019, pp 51-53.
- STANZIONE P., *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, ESI, 2018, pp. 84 ss.
- STANZIONE P., *Minorità e tutela della persona*, in *Dir. Fam.*, 2000, pp. 758 ss.
- STRUMENDO L., P. DE STEFANI (a cura di), *I diritti del bambino tra protezione e garanzie. La ratifica della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, Cleup, Padova, 2004, pp. 69-74.
- STUBBS A., S. BAIDAWI, P. MENDES, *Young People Transitioning from Out-of-Home Care: Their Experience of Informal Support. A Scoping Review*, in *Children and youth services review*, vol. 144, 2023.
- TALEVI A., *Il lavoro d'équipe: tra disponibilità e allenamento al confronto*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 91-92.
- TIBOLLO A., *Le comunità per minori. Un modello pedagogico*, in *Minori giust.*, Franco Angeli, Milano, 2017, p. 23.
- TUROLDO F., *Bioetica ed etica della responsabilità*, Dai fondamenti teorici alle applicazioni pratiche, Assisi, Cittadella, 2009.
- VERCELLONE P., *La filiazione legittima, naturale, adottiva e la procreazione artificiale*, Utet, 1987, pp. 369 ss.
- VERCELLONE P., *La potestà dei genitori: funzione e limiti interni* in ZATTI, P., (direttore), *Trattato di diritto di famiglia*, II, Filiazione, Milano, 2002, p. 1043.

GIURISPRUDENZA

Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2019, n. 28257.

Cass. civ., sez. VI-1 ord. 12. n. 16175 del 30 luglio 2015.
Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2014, n. 15861.
Cass. civ., Sez. I, 9 giugno 2015, n. 11890.
Cass. civ., Sez. I, 28 luglio 2020, n. 16125.
Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2020, n. 6471.
Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2020, n. 16410.
Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957.
Cass. civ., Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5237.
Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 2022, n. 33147.
Cass. civ., Sez. I, 14 luglio 2022, n. 22279.
Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 2017, n. 5676.
Cass. civ., Sez. I, 13 giugno 2022, n. 19008.
Cass. civ., Sez. I, 23 giugno 2022, n. 20322.
Cass. civ., Sez. I., 17 novembre 2021 n. 35110.
Cass. civ., Sez. I., 13 febbraio 2020 n. 3643.
Cass. Pen., Sez. VI, 29 ottobre 2009, n. 43288.
App. Perugia 24 agosto 2020, n. 384.

SITOGRAFIA

www.agevolando.org
www.assistentsociali.org
www.careleavers.it
www.dirittoefamiglia.it
www.istitutodeglinnocenti.it
www.lavoro.gov.it
www.poninclusione.lavoro.gov.it
www.rockability.net
www.sositalia.it
www.territorintraprendenti.it
www.minori.gov.it
www.treccani.it
www.istat.it